

GIUDIZIO

in materia di

**URBANISTICA ED EDILIZIA
DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO
ESPROPRIAZIONE PER P.U.**

raccolta di giurisprudenza
2011-2013

GIUDIZIO

in materia di

**URBANISTICA ED EDILIZIA
DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ**

raccolta di giurisprudenza **2011-2013**



Abstract: la presente opera è una raccolta, organizzata in una tassonomia tematica, di massime giurisprudenziali (denominate 'sintesi') in materia processuale nell'ambito del governo del territorio (urbanistica ed edilizia, espropriazione per pubblica utilità, demanio e patrimonio pubblico), elaborate dalla redazione delle riviste giuridiche Esproprioonline.it, Urbium.it, Patrimoniopubblico.it, tratte da pronunce recensite dalla medesima rivista appartenenti agli anni 2011, 2012, 2013. Alle massime seguono gli estratti pertinenti delle pronunce a cui si riferiscono.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2014 Exeo S.r.l. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. Licenza d'uso: **il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente e dai suoi stretti collaboratori professionali, o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.**

Edizione: febbraio 2014 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro, direttore del network giuridico e professionale www.territorio.it e direttore scientifico della rivista giuridica telematica www.esproprioonline.it - materia: espropriazione per pubblica utilità - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf - dimensione: A4 - ISBN: 978-88-97916-92-5 - codice: JRE60 - nic: 145 - prezzo: € 50,00 - Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova - sede operativa via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco (PD) info@exeo.it. Luogo di elaborazione: sede operativa.

SOMMARIO

[GIUDIZIO](#)

[ACCERTAMENTO](#)

[ACCERTAMENTO --> AI FINI RISARCITORI](#)

[ACCERTAMENTO --> CREDITI](#)

[ACCERTAMENTO --> DEMANIALITÀ](#)

[ACCERTAMENTO --> DIRITTO AL RINNOVO DELLA CONCESSIONE](#)

[ACCERTAMENTO --> DIRITTO INESISTENTE](#)

[ACCERTAMENTO --> INEFFICACIA SUBINGRESSO](#)

[ACCERTAMENTO --> ONERI E CONTRIBUTI](#)

[ACCERTAMENTO --> SILENZIO ASSENSO](#)

[ACCESSO AGLI ATTI](#)

[ACQUIESCENZA](#)

[ACQUIESCENZA --> SILENZIO A PROPOSTA DI CESSIONE BONARIA](#)

[ANNULLAMENTO](#)

[ANNULLAMENTO --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 DPR 327/2001](#)

[ANNULLAMENTO --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> EFFETTI](#)

[ANNULLAMENTO --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> EFFETTI --> RESTITUTIO IN INTEGRUM](#)

[ANNULLAMENTO --> ATTI PLURIMI](#)

[ANNULLAMENTO --> ATTI PLURIMI --> COMPROPRIETARI](#)

[ANNULLAMENTO --> ATTI PLURIMI --> DICHIARAZIONE P.U.](#)

[ANNULLAMENTO --> ATTO PRESUPPOSTO](#)

[ANNULLAMENTO --> AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA](#)

[ANNULLAMENTO --> DECRETO DI ESPROPRIO --> EFFETTI](#)

[ANNULLAMENTO --> DECRETO DI ESPROPRIO --> EFFETTI --> SUI SUCCESSIVI TRASFERIMENTI](#)

[ANNULLAMENTO --> DECRETO DI OCCUPAZIONE --> EFFETTI](#)

[ANNULLAMENTO --> DECRETO DI OCCUPAZIONE --> EFFETTI SUL DECRETO DI ESPROPRIO](#)

[ANNULLAMENTO --> DINIEGO DI PROVVEDIMENTI AVVERSO DIA/SCIA](#)

[ANNULLAMENTO --> DINIEGO ISTANZA DI RIQUALIFICAZIONE](#)

[ANNULLAMENTO --> DINIEGO RILASCIO TITOLO EDILIZIO](#)

[ANNULLAMENTO --> DISMISSIONE BENI PUBBLICI](#)

[ANNULLAMENTO --> EFFETTI](#)

[ANNULLAMENTO --> EFFETTI --> CONFORMATIVO](#)

[ANNULLAMENTO --> EFFETTI --> POTERI SOGGETTI A TERMINE](#)

[ANNULLAMENTO --> EFFETTI --> REITERAZIONE DINIEGO ANNULLATO](#)

[ANNULLAMENTO --> EFFETTI --> RETROATTIVITÀ](#)

[ANNULLAMENTO --> EFFETTI --> RIPRISTINATORIO](#)

[ANNULLAMENTO --> EFFETTI --> VIZI FORMALI](#)

[ANNULLAMENTO --> FISSAZIONE TERMINE PER RIPROVVEDERE](#)

[ANNULLAMENTO --> PARERE SOPRINTENDENZA](#)

[ANNULLAMENTO --> PIANI URBANISTICI](#)

[ANNULLAMENTO --> PIANI URBANISTICI --> PIANO DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE](#)

[ANNULLAMENTO --> PIANI URBANISTICI --> PIANO REGOLATORE --> CONSEGUENZE](#)

[ANNULLAMENTO --> PIANI URBANISTICI --> PIANO REGOLATORE --> CONSEGUENZE --> OBBLIGO DI RIPIANIFICAZIONE](#)

[ANNULLAMENTO --> PIANI URBANISTICI --> PIANO REGOLATORE --> CONSEGUENZE --> REVIVISCENZA](#)

[ANNULLAMENTO --> PIANO CAVE](#)

[ANNULLAMENTO --> PREGIUDIZIALITÀ DELL'ANNULLAMENTO --> IN CASO DI CONTESTAZIONE DI COMPORTAMENTO OMISSIVO](#)

[ANNULLAMENTO --> PREGIUDIZIALITÀ DELL'ANNULLAMENTO --> RISPETTO A SUCCESSIVA TUTELA RESTITUTORIA O RISARCITORIA](#)

[ANNULLAMENTO --> PREGIUDIZIALITÀ DELL'ANNULLAMENTO --> RISPETTO A SUCCESSIVA TUTELA RESTITUTORIA O RISARCITORIA --> NON SUSSISTE](#)

[ANNULLAMENTO --> PREGIUDIZIALITÀ DELL'ANNULLAMENTO --> RISPETTO A SUCCESSIVA TUTELA RESTITUTORIA O RISARCITORIA --> NON SUSSISTE --> MOTIVI DI GRAVAME](#)

[ANNULLAMENTO --> PREGIUDIZIALITÀ DELL'ANNULLAMENTO --> RISPETTO A SUCCESSIVA TUTELA RESTITUTORIA O RISARCITORIA --> NON SUSSISTE --> RILEVANZA DELLA OMESSA IMPUGNAZIONE](#)

[ANNULLAMENTO --> PREGIUDIZIALITÀ DELL'ANNULLAMENTO --> RISPETTO A SUCCESSIVA TUTELA RESTITUTORIA O RISARCITORIA --> NON SUSSISTE --> RILEVANZA DELLA OMESSA IMPUGNAZIONE --> POTERI DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO](#)

[ANNULLAMENTO --> PREGIUDIZIALITÀ DELL'ANNULLAMENTO --> RISPETTO A SUCCESSIVA TUTELA RESTITUTORIA O RISARCITORIA --> PRESCRIZIONE](#)

[ANNULLAMENTO --> PREGIUDIZIALITÀ DELL'ANNULLAMENTO --> RISPETTO A SUCCESSIVA TUTELA RESTITUTORIA O RISARCITORIA --> SUSSISTE](#)

[ANNULLAMENTO --> PROCEDURA DI GARA](#)

[ANNULLAMENTO --> PROCEDURA DI GARA --> ESCLUSIONE](#)

[ANNULLAMENTO --> PROCEDURA DI GARA --> INDIZIONE](#)

[ANNULLAMENTO --> PROGETTAZIONE](#)

[ANNULLAMENTO --> PROGETTAZIONE --> PROGETTO PRELIMINARE --> EFFETTI](#)

[ANNULLAMENTO --> PUBBLICA UTILITÀ --> CADUCAZIONE AUTOMATICA DECRETO DI OCCUPAZIONE](#)

[ANNULLAMENTO --> PUBBLICA UTILITÀ --> CADUCAZIONE AUTOMATICA DECRETO ESPROPRIO/ASSERVIMENTO](#)

[ANNULLAMENTO --> PUBBLICA UTILITÀ --> EFFETTI](#)

[ANNULLAMENTO --> PUBBLICA UTILITÀ --> PROROGA --> ANNULLAMENTO/NULLITÀ, EFFETTI](#)

[ANNULLAMENTO --> REGOLAMENTI --> REGOLAMENTO EDILIZIO](#)

[ANNULLAMENTO --> TITOLO EDILIZIO](#)

[ANNULLAMENTO --> TITOLO EDILIZIO --> ANNULLAMENTO PARZIALE](#)

[ANNULLAMENTO --> VAM](#)

[ANNULLAMENTO --> VAM --> EFFETTI](#)

[ANNULLAMENTO --> VINCOLO ESPROPRIATIVO --> EFFETTI](#)

[ANNULLAMENTO --> ZONIZZAZIONE ACUSTICA AEROPORTI](#)

[ASTENSIONE E RICUSAZIONE](#)

[ATTI AMMINISTRATIVI, INTERPRETAZIONE](#)

[ATTI PROCESSUALI --> CHIAMATA IN CAUSA](#)

[ATTI PROCESSUALI --> DEPOSITO TARDIVO](#)

[ATTI PROCESSUALI --> DEPOSITO TARDIVO --> ERRORE SCUSABILE](#)

[ATTI PROCESSUALI --> DOVERE DI SINTETICITÀ](#)

[ATTI PROCESSUALI --> ELEMENTI](#)

[ATTI PROCESSUALI --> ELEMENTI --> FORMULE DI STILE](#)

[ATTI PROCESSUALI --> ELEMENTI --> SOTTOSCRIZIONE](#)

[ATTI PROCESSUALI --> MEMORIE](#)

[AZIONI REALI](#)

[AZIONI REALI --> AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ](#)

[AZIONI REALI --> AZIONI POSSESSORIE](#)

[AZIONI REALI --> IMMISSIONI](#)

[AZIONI REALI --> REGOLAMENTO DI CONFINI](#)

[AZIONI REALI --> RIVENDICA](#)

[AZIONI REALI --> RIVENDICA --> DA PARTE DELLA P.A. --> CONDIZIONI](#)

[AZIONI REALI --> RIVENDICA --> RESTITUZIONE/DIFFERENZA](#)

[COMPOSIZIONE COLLEGIO](#)

[COMUNICAZIONI DI CANCELLERIA](#)

[CONDIZIONI DELL'AZIONE](#)

[CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE STATO-REGIONE](#)

[CONSULENZE TECNICHE](#)

[COSTITUZIONALITÀ](#)

[COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ](#)

[COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ -->](#)

DISTINZIONE ABROGAZIONE/DICHIARAZIONE INCOSTITUZIONALITÀ

COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> REITERAZIONE LEGGE INCOSTITUZIONALE

COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> SUL PROVVEDIMENTO

COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> SUL PROVVEDIMENTO --> ILLEGITTIMITÀ

COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> SUL PROVVEDIMENTO --> ILLEGITTIMITÀ --> RILEVABILITÀ D'UFFICIO

COSTITUZIONALITÀ --> LEGGE-PROVVEDIMENTO

COSTITUZIONALITÀ --> QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

COSTITUZIONALITÀ --> RESTITUZIONE ATTI

COSTITUZIONALITÀ --> RICORSO IN VIA PRINCIPALE

COSTITUZIONALITÀ --> RICORSO IN VIA PRINCIPALE --> ACQUIESCENZA

COSTITUZIONALITÀ --> RICORSO IN VIA PRINCIPALE --> CONTENUTO

COSTITUZIONALITÀ --> RICORSO IN VIA PRINCIPALE --> DECRETI LEGGE

COSTITUZIONALITÀ --> RICORSO IN VIA PRINCIPALE --> INTERVENTO

COSTITUZIONALITÀ --> RICORSO IN VIA PRINCIPALE --> MODIFICHE LEGISLATIVE SOPRAVVENUTE

COSTITUZIONALITÀ --> RICORSO IN VIA PRINCIPALE --> PARAMETRO

COSTITUZIONALITÀ --> TERMINI

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

DECISIONE

DECISIONE --> CESSAZIONE MATERIA DEL CONTENDERE

DECISIONE --> CONDANNA AL FACERE

DECISIONE --> CONDANNA AL FACERE --> CONCESSIONE DEMANIALE

DECISIONE --> CONDANNA AL FACERE --> MANCATA INIBIZIONE D.I.A.

DECISIONE --> CONDANNA AL FACERE --> RESTITUTIO IN INTEGRUM

DECISIONE --> CONDANNA AL FACERE --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> SUCCESSIVI ACCORDI

[DECISIONE --> CONDANNA AL RISARCIMENTO \(ART. 34 C.P.A.\)](#)

[DECISIONE --> CONDANNA AL RISARCIMENTO \(ART. 34 C.P.A.\) --> STATUZIONE SULLA PROPRIETÀ](#)

[DECISIONE --> CONDANNA AL RISARCIMENTO \(ART. 35 D.LGS. 80/1988\)](#)

[DECISIONE --> CONDANNA GENERICA](#)

[DECISIONE --> CONTENUTO PRECETTIVO](#)

[DECISIONE --> CORRISPONDENZA CHIESTO-PRONUNCIATO](#)

[DECISIONE --> DIFETTO DI MOTIVAZIONE SENTENZA](#)

[DECISIONE --> ESECUTIVITÀ](#)

[DECISIONE --> ESECUTIVITÀ --> SOSPENSIONE](#)

[DECISIONE --> FONDATEZZA DELL'ISTANZA](#)

[DECISIONE --> FONDATEZZA DELL'ISTANZA --> TITOLO EDILIZIO](#)

[DECISIONE --> INTERPRETAZIONE](#)

[DECISIONE --> OMESSA INDICAZIONE DEI COMPONENTI](#)

[DECISIONE --> OMESSA PRONUNCIA](#)

[DECISIONE --> POTERI DEL GIUDICE](#)

[DECISIONE --> SENTENZA IN FORMA SEMPLIFICATA](#)

[DECRETO INGIUNTIVO](#)

[DECRETO INGIUNTIVO --> DIFETTO DI GIURISDIZIONE](#)

[DECRETO INGIUNTIVO --> NOTIFICAZIONE](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> ART. 46 LEGGE 2359/1865](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> CONDANNA AL PAGAMENTO O AL DEPOSITO](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> CONDIZIONI](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> CONDIZIONI --> DECRETO DI ESPROPRIO](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> CONDIZIONI --> DECRETO DI ESPROPRIO --> ONERE DELLA PROVA](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> CONDIZIONI --> DEFINITIVITÀ DELLA STIMA AMMINISTRATIVA](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> CONDIZIONI --> INDENNITÀ DI ESPROPRIO](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> CONDIZIONI --> NON ACCETTAZIONE INDENNITÀ](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> CTU](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> DIFESE E RICHIESTE DELLE PARTI](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> DOMANDA --> QUALIFICAZIONE](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> DOMANDA RISARCITORIA, COMPATIBILITÀ](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> DOMANDA RISARCITORIA, CONVERSIONE](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> DOMANDA RISARCITORIA, DIFFERENZA](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> CONDIZIONI --> IMMISSIONE IN POSSESSO](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> CONDIZIONI --> INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> INDENNITÀ DI ESPROPRIO, DIFFERENZA](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> LEGITTIMATI AD INTERVENIRE --> ASSEGNATARI PEEP](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> LEGITTIMATI ATTIVI](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> LEGITTIMATI ATTIVI --> BENEFICIARIO DELL'ESPROPRIAZIONE](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> LEGITTIMATI ATTIVI --> CREDITORE IPOTECARIO](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> LEGITTIMATI ATTIVI --> EREDI --> PROVA](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> LITISCONSORZIO](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> NATURA](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> OGGETTO](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> POTERI DEL GIUDICE](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> POTERI DEL GIUDICE --> CRITERI ESTIMATIVI](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> POTERI DEL GIUDICE --> REFORMATIO IN PEJUS](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> POTERI DEL GIUDICE --> RILEVABILITÀ D'UFFICIO, NATURA DEL BENE](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> POTERI DEL GIUDICE --> RILEVABILITÀ D'UFFICIO, CRITERI INDENNITARI](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> POTERI DEL GIUDICE --> RILEVABILITÀ D'UFFICIO, ONERI DI URBANIZZAZIONE](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> POTERI DEL GIUDICE --> RILEVABILITÀ D'UFFICIO, VALORE ICI](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE - -> COSTITUZIONALITÀ](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> SENTENZA, IMPOSTA DI REGISTRO](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> SOPRAGGIUNTA STIMA DEFINITIVA AMMINISTRATIVA](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> TERMINE DECADENZIALE](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> TERMINE DECADENZIALE --> AFFITTUARIO](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> TERMINE DECADENZIALE --> COMPROPRIETARI](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> TERMINE DECADENZIALE --> PER IL PROPRIETARIO EFFETTIVO](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> TERMINE DECADENZIALE --> PER L'ESPROPRIANTE](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> TERMINE DECADENZIALE --> RILEVABILITÀ D'UFFICIO](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> UNITÀ DELL'INDENNITÀ](#)

[DIVISIONE](#)

[DOMANDA --> AZIONI ATIPICHE](#)

[DOMANDA --> DI ACCERTAMENTO](#)

[DOMANDA --> DI CONDANNA](#)

[DOMANDA --> DOMANDA RICONVENZIONALE](#)

[DOMANDA --> INTERPRETAZIONE](#)

[DOMANDA --> OCCUPAZIONE ACQUISITIVA/USURPATIVA](#)

[DOMANDA --> OCCUPAZIONE ACQUISITIVA/USURPATIVA --> DIVERSITÀ](#)

[DOMANDA --> OCCUPAZIONE ACQUISITIVA/USURPATIVA --> LEGITTIMAZIONE ATTIVA](#)

[DOMANDA --> OMESSO ESAME](#)

[DOMANDA --> PETITUM E CAUSA PETENDI](#)

[DOMANDA --> RISARCITORIA](#)

[DOMANDA --> RISARCITORIA --> ACCOGLIMENTO DOMANDA CAUTELARE](#)

[DOMANDA --> RISARCITORIA --> ART. 30 CPA](#)

[DOMANDA --> RISARCITORIA --> ART. 30 CPA --> RETROATTIVITÀ](#)

[DOMANDA --> RISARCITORIA --> BENE INDIVISO](#)

[DOMANDA --> RISARCITORIA --> BENE INDIVISO --> REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA](#)

[DOMANDA --> RISARCITORIA --> CONDIZIONI](#)

[DOMANDA --> RISARCITORIA --> CONDIZIONI --> IRREVERSIBILE TRASFORMAZIONE](#)

[DOMANDA --> RISARCITORIA --> CONDIZIONI --> MANCANZA DEL TITOLO ACQUISITIVO](#)

[DOMANDA --> RISARCITORIA --> CONDIZIONI --> PERDITA DISPONIBILITÀ DEL BENE](#)

[DOMANDA --> RISARCITORIA --> DA RITARDO --> CONDIZIONI](#)

[DOMANDA --> RISARCITORIA --> DIRITTO INTERTEMPORALE](#)

[DOMANDA --> RISARCITORIA --> LEGITTIMATI ATTIVI](#)

[DOMANDA --> RISARCITORIA --> LEGITTIMATI ATTIVI --> AFFITTUARIO](#)

[DOMANDA --> RISARCITORIA --> LEGITTIMATI ATTIVI --> LIVELLARIO](#)

[DOMANDA --> RISARCITORIA --> LEGITTIMATI ATTIVI --> ONERE DELLA PROVA](#)

[DOMANDA --> RISARCITORIA --> LEGITTIMATI ATTIVI --> PROPRIETARIO](#)

[DOMANDA --> RISARCITORIA --> LEGITTIMATI ATTIVI --> PROPRIETARIO -->](#)

PROPRIETARIO PIGNORATO

DOMANDA --> RISARCITORIA --> PROPOSIZIONE IN CORSO DI GIUDIZIO

DOMANDA --> RISARCITORIA --> RAPPORTO CON INDENNIZZO

DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA

DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> A DISCREZIONE DEL DANNEGGIATO

DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> A DISCREZIONE DEL DANNEGGIATO --> NEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> CONDIZIONI

DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> CONDIZIONI --> ACCORDO EX ART. 11 L. 241/1990

DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> CONDIZIONI --> ATTO DI CESSIONE

DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> CONDIZIONI --> ATTO DI CESSIONE --> ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA

DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> DIVERSITÀ

DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> MANCATO ACCORDO

DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> POTERI/DOVERI DELL'AMMINISTRAZIONE

DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> POTERI/DOVERI DELL'AMMINISTRAZIONE --> RESTITUZIONE

DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA

DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA --> A TUTELA DEL POSSESSO

DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> USUCAPIONE

DOMANDA --> RISARCITORIA / DEMOLITORIA

DOMANDA --> RIVALUTAZIONE, INTERESSI MORATORI E COMPENSATIVI

[DURATA DEL PROCESSO --> CONTUMACIA](#)

[DURATA DEL PROCESSO --> CTU](#)

[DURATA DEL PROCESSO --> DANNO PATRIMONIALE](#)

[DURATA DEL PROCESSO --> DANNO PATRIMONIALE --> DERIVANTE DA CAMBIO DEL CRITERIO LEGALE INDENNITARIO E RISARCITORIO](#)

[DURATA DEL PROCESSO --> DANNO PATRIMONIALE --> SPESE DEL GIUDIZIO](#)

[DURATA DEL PROCESSO --> INDENNIZZO, AVENTI TITOLO](#)

[DURATA DEL PROCESSO --> INDENNIZZO, NATURA](#)

[DURATA DEL PROCESSO --> INDENNIZZO, QUANTIFICAZIONE](#)

[DURATA DEL PROCESSO --> QUANDO SI VERIFICA](#)

[ECCEZIONI](#)

[ECCEZIONI --> ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE](#)

[ECCEZIONI --> LEGITTIMAZIONE PASSIVA](#)

[ECCEZIONI --> USUCAPIONE](#)

[ELEZIONE DI DOMICILIO](#)

[GIUDICATO](#)

[GIUDICATO --> DEDOTTO E DEDUCIBILE](#)

[GIUDICATO --> GIUDICATO ESTERNO](#)

[GIUDICATO --> GIUDICATO INTERNO](#)

[GIUDICATO --> GIUDICATO PENALE](#)

[GIUDICATO --> GIUDICATO SULLA COMPETENZA](#)

[GIUDICATO --> GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE](#)

[GIUDICATO --> GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE --> CASISTICA](#)

[GIUDICATO --> GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE --> EFFICACIA ESTERNA](#)

[GIUDICATO --> GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE --> GIUDICE DI MERITO](#)

[GIUDICATO --> IRRETRATTABILITÀ](#)

[GIUDICATO --> LIMITI OGGETTIVI](#)

[GIUDICATO --> LIMITI SOGGETTIVI](#)

[GIUDICATO --> LIMITI SOGGETTIVI --> DISTANZE LEGALI](#)

[GIUDICATO --> LIMITI SOGGETTIVI --> EVIDENZA PUBBLICA](#)

[GIUDICATO --> OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE](#)

[GIUDICATO --> OTTEMPERANZA](#)

[GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> ASSISTENZA FORZA PUBBLICA](#)

[GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> ASTREINTE](#)

[GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> ASTREINTE --> RAPPORTO CON IL COMMISSARIO AD ACTA](#)

[GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> ASTREINTE --> TUTELA RISARCITORIA](#)

[GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> CASISTICA](#)

[GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> CASISTICA --> ACCERTAMENTO DEL DRITTO ALLA CONSEGNA DEL BENE PUBBLICO](#)

[GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> CASISTICA --> ANNULLAMENTO DEL DINIEGO DI CONCESSIONE DEMANIALE](#)

[GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> CASISTICA --> ANNULLAMENTO DEL DINIEGO DI SANATORIA EDILIZIA](#)

[GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> CASISTICA --> ANNULLAMENTO DEL PIANO URBANISTICO](#)

[GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> CASISTICA --> ANNULLAMENTO DEL TITOLO EDILIZIO](#)

[GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> COMMISSARIO AD ACTA](#)

[GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> COMMISSARIO AD ACTA --> POTERI](#)

[GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> COMPETENZA](#)

[GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA](#)

[GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> INDENNITÀ --> INDENNIZZO EX ART. 42 BIS DPR 327/2001](#)

[GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> POTERI DEL GIUDICE](#)

[GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE SOSTITUITA](#)

[GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> PRESUPPOSTI](#)

[GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> RAPPORTO CON L'AZIONE DI NULLITÀ](#)

[GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA](#)

[GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DA ELUSIONE DEL GIUDICATO](#)

[GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DIFFICOLTÀ ECONOMICHE](#)

[GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> SOGGETTO PASSIVO](#)

[GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> SOPRAVVENIENZE](#)

[GIUDICATO --> PRESUPPOSTI](#)

[GIUDICATO --> RIGETTO DELLA DOMANDA](#)

[GIUDICATO --> SENTENZE DI PRIMO GRADO](#)

[GIUDICATO --> SENTENZE DI RITO](#)

[GIUDICATO --> SUL RISARCIMENTO DANNI --> INTERESSI](#)

[GIUDICATO --> SULL'OCCUPAZIONE ACQUISITIVA](#)

[GIUDICATO --> SULLA INDENNITÀ](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ACCERTAMENTO INCIDENTALI DI DIRITTI SOGGETTIVI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ACCESSO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ACCORDI E CLAUSOLE RINUNZIATIVE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ACCORDI PRIVATISTICI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTO --> CONVENZIONE URBANISTICA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ACCORDI TRA ENTI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> INDENNIZZO/RISARCIMENTO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> INDENNIZZO/RISARCIMENTO --> IN SOSTITUZIONE DELL'ART. 43 DPR 327/2001](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> DANNO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ALIENAZIONE DI BENI PUBBLICI --> SCONFINAMENTO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ARBITRATO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ART. 133 LETT. F\) C.P.A.](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ART. 133 LETT. F\) C.P.A. --> ABUSI EDILIZI --> OBLAZIONE, RIMBORSO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ART. 133 LETT. F\) C.P.A. --> DISTANZE TRA COSTRUZIONI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ART. 133 LETT. F\) C.P.A. --> ONERI DI URBANIZZAZIONE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ART. 133 LETT. F\) C.P.A. --> SERVITÙ](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ART. 133 LETT. F\) C.P.A. --> URBANISTICA CONTRATTATA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ART. 133 LETT. G\) C.P.A.](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ART. 5 C.P.C.](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ART. 53 DPR 327/2001 --> COMPORTAMENTI, NOZIONE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ATTI NULLI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ATTI PARITETICI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ATTI VINCOLATI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA --> CONTRATTO PRELIMINARE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> AUTOTUTELA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> AZIONI DI NUNCIAZIONE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> AZIONI POSSESSORIE/DI RIVENDICAZIONE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> AZIONI POSSESSORIE/DI RIVENDICAZIONE --> GIUDICE AMMINISTRATIVO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> AZIONI POSSESSORIE/DI RIVENDICAZIONE --> GIUDICE ORDINARIO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> BENI CONFISCATI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> BENI PATRIMONIALI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> BENI PATRIMONIALI --> BENI OSPEDALIERI E SANITARI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> BENI PATRIMONIALI --> CONTROVERSIE TRA ENTI SULLA TITOLARITÀ](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CARENZA DI POTERE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CERTIFICAZIONE URBANISTICA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CLASSAMENTO CATASTALE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> COMPETENZA PER TERRITORIO \(G.A.\)](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> COMPETENZA PER VALORE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONARIO AEROPORTUALE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE AMMINISTRATIVA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI --> CONCESSIONE CIMITERIALE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI --> CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI --> CONTROVERSIE CONCESSIONARIO-TERZI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI --> CONTROVERSIE PATRIMONIALI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI --> CONVENZIONE --> INADEMPIMENTO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI --> ESCUSSIONE FIDEIUSSIONE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI -->](#)

[OCCUPAZIONE ALLOGGI DI SERVIZIO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI --> OCCUPAZIONE ALLOGGI DI SERVIZIO --> GIUDICE AMMINISTRATIVO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI --> OCCUPAZIONE ALLOGGI DI SERVIZIO --> GIUDICE ORDINARIO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI --> PROCEDURA DI GARA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI --> RECUPERO DEL BENE ALLA SCADENZA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI --> REVOCA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI --> RISCATTO BENI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI --> SUBCONCESSIONE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONDOMINIALI DEGLI EDIFICI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONFLITTO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONSORZI A.S.I.](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONTRATTI CON LA P.A.](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONVENZIONI URBANISTICHE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> COOPERATIVE EDILIZIE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CORTE DEI CONTI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> COSAP E TOSAP](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> D.I.A.](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DANNO AMBIENTALE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DANNO DA ANNULLAMENTO DEL TITOLO EDILIZIO ILLEGITTIMO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DANNO DA ANNULLAMENTO DEL VINCOLO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DANNO DA BENI PUBBLICI IN CUSTODIA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DANNO DA INTECLUSIONE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DANNO DA REALIZZAZIONE DELL'OPERA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DANNO DA REALIZZAZIONE DELL'OPERA --> DANNO DA CANTIERE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DANNO DA RITARDO --> NELLA RIPIANIFICAZIONE URBANISTICA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DECRETO DI ESPROPRIO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DECRETO DI ESPROPRIO --> NULLITÀ](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DECRETO DI OCCUPAZIONE IN CARENZA DI PUBBLICA UTILITÀ](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DEMANIALITÀ DEL BENE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DEMANIALITÀ DEL BENE --> CONFINE DEMANIO MARITTIMO PROPRIETÀ PRIVATE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DEMANIALITÀ DEL BENE --> INSERIMENTO ELENCO ART. 58 D.L. 112/2008](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DIFETTO DI GIURISDIZIONE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DIFETTO DI GIURISDIZIONE --> ECCEZIONE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DIFETTO DI GIURISDIZIONE --> RILEVABILITÀ D'UFFICIO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DISMISSIONI E CARTOLARIZZAZIONI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DISMISSIONI E CARTOLARIZZAZIONI --> OPZIONE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DISMISSIONI E CARTOLARIZZAZIONI --> PRELAZIONE DEI PRIVATI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DISTANZE TRA COSTRUZIONI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA --> ESCLUSIONE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA --> RECUPERO ONERI ASSEGNATARI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA --> RECUPERO ONERI ASSEGNATARI --> QUANTIFICAZIONE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE AMMINISTRATIVO, IN GENERALE --> COGNIZIONE SULL'ATTO AMMINISTRATIVO --> DISAPPLICAZIONE ATTI ILLEGITTIMI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE AMMINISTRATIVO, IN GENERALE --> ESERCIZIO DEL POTERE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE AMMINISTRATIVO, IN GENERALE --> MERITO RISERVATO ALLA PA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE AMMINISTRATIVO, IN GENERALE --> SOGGETTI PRIVATI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE AMMINISTRATIVO, IN GENERALE --> TUTELA RISARCITORIA E DEMOLITORIA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE AMMINISTRATIVO, IN GENERALE --> TUTELA RISARCITORIA E DEMOLITORIA --> DOMANDA RISARCITORIA SEPARATA E SUCCESSIVA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE ORDINARIO, IN GENERALE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE ORDINARIO, IN GENERALE --> COGNIZIONE SULL'ATTO AMMINISTRATIVO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE ORDINARIO, IN GENERALE --> COGNIZIONE SULL'ATTO AMMINISTRATIVO --> DISAPPLICAZIONE ATTI ILLEGITIMI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE ORDINARIO, IN GENERALE --> RISARCIMENTO DEL DANNO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE TRIBUTARIO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIURISDIZIONE, INDIVIDUAZIONE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIURISDIZIONE, INDIVIDUAZIONE --> PETITUM SOSTANZIALE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> IMPIANTI ELETTRICI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> IMPIANTI PUBBLICITARI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> IMPIANTI SPORTIVI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> IMPUGNAZIONE DI PROVVEDIMENTI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INCOMPETENZA, ECCEZIONE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> ART. 22 BIS DPR 327/2001](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> ART. 40 LEGGE 2359/1865](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> ART. 44 DPR 327/2001](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> ART. 46 L. 2359/1865](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> COLLEGIO DEI TECNICI ART. 21 DPR 327/2001](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> CORTE D'APPELLO, COMPETENZA SPECIALE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> CORTE D'APPELLO, COMPETENZA SPECIALE --> IN SEDE DI GRAVAME](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> ESPROPRIO PARZIALE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> GIUNTA SPECIALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> INDENNITÀ DEL FITTAVOLO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> CONNESSIONE CON DOMANDA RISARCITORIA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> OCCUPAZIONE LEGITTIMA PRECEDENTE ALL'ILLEGITTIMA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> INDENNIZZO DA REITERAZIONE DEI VINCOLI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> PROCEDIMENTO DI DETERMINAZIONE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> QUANTIFICAZIONE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> REVISIONE INDENNITÀ](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> SVINCOLO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> TRIBUNALE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDIVIDUAZIONE PROCEDURA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> LEGA NAVALE ITALIANA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> LOCAZIONE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ABUSIVA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> AGO O GA ?](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> ANNULLAMENTO DECRETO DI ESPROPRIO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> ANNULLAMENTO](#)

DECRETO DI OCCUPAZIONE

GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> AREA NON PREVISTA NEL DECRETO DI ESPROPRIO

GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> AREA NON PREVISTA NEL DECRETO DI OCCUPAZIONE

GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> AREA NON PREVISTA NEL PIANO DI ESPROPRIO

GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> DANNO ALLA PROPRIETÀ RESIDUA

GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> DECRETO DI ESPROPRIO TARDIVO

GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> DICHIARAZIONE DI PU

GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> DICHIARAZIONE DI PU --> ANNULLAMENTO GIUDIZIALE

GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> DICHIARAZIONE DI PU --> ASSENZA

GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> DICHIARAZIONE DI PU --> IMPLICITA

GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> DICHIARAZIONE DI PU --> OMESSA INDICAZIONE DEI TERMINI

GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> DICHIARAZIONE DI PU --> PERDITA DI EFFICACIA

GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> ESERCIZIO/CARENZA DI POTERE

GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> IRREVERSIBILE TRASFORMAZIONE --> IN VIGENZA DELLA DICHIARAZIONE DI PU

GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> IRREVERSIBILE TRASFORMAZIONE --> MOMENTO --> IRRIVELANZA

GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA ED USURPATIVA

GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA ED USURPATIVA --> IRRILEVANZA DELLA DISTINZIONE

GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA ED USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA ED USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> COME COMPORTAMENTO MATERIALE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA ED USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> CONTROVERSIE INIZIATE ANTE 1 LUGLIO 1998](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA ED USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> CONTROVERSIE INIZIATE DAL 1 LUGLIO 1998 AL 10 AGOSTO 2000](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA ED USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> CONTROVERSIE INIZIATE DAL 10 AGOSTO 2000](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA ED USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> PUBBLICA UTILITÀ INTERVENUTA DAL 1 LUGLIO 2003](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA ED USURPATIVA --> OCCUPAZIONE USURPATIVA O SINE TITULO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE LEGITTIMA DIVENUTA ILLEGITTIMA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OMESSA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> RESTITUZIONE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> RICONDUCIBILITÀ ALLA PROCEDURA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> RICONDUCIBILITÀ ALLA PROCEDURA --> ACCERTAMENTO PROPRIETÀ](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> SCADENZA DEI TERMINI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> SCADENZA DEI TERMINI --> SUCCESSIVA ALLA SCADENZA DELLA PU](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE TEMPORANEA NON PREORDINATA ALL'ESPROPRIO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ORDINANZA DI SGOMBERO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ORDINANZA DI SGOMBERO --> CONTESTAZIONE DELLA DEMANIALITÀ](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OTTEMPERANZA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> PERPETUATIO IURISDICTIONIS](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> PIANI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI --> RECUPERO ONERI ASSEGNATARI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> PRELAZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> PUBBLICI SERVIZI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> REGOLAMENTO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> REQUISIZIONE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> REQUISIZIONE --> INDENNITÀ](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> REQUISIZIONE --> SCADENZA DEI TERMINI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> RETROCESSIONE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> RETROCESSIONE --> CORRISPETTIVO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> RETROCESSIONE --> DIRITTO DI PRELAZIONE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> RIACQUISTO ART. 63 LEGGE 448/1998](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> RIFIUTI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> RIVALSA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> RIVALSA --> ART. 16 BIS L. 11/2005](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> RIVALSA --> RITENUTE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SANZIONI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SANZIONI --> CAVE E MINIERE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SANZIONI --> IMPIANTI PUBBLICITARI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SANZIONI --> OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SANZIONI --> USI CIVICI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SDEMANIALIZZAZIONE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SERVIZI CIMITERIALI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO --> AUTORITÀ D'AMBITO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO --> CONTROVERSIE PATRIMONIALI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO --> CONVENZIONE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO --> ORDINANZE DI NON POTABILITÀ](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO --> RICONSEGNA BENI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO --> TARIFFE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SEZIONI DISTACCATE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SFRATTO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SILENZIO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> STRADE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> STRADE --> CLASSIFICAZIONE DI STRADE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> STRADE --> CORRISPETTIVI DI AREE DI SERVIZIO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> STRADE --> DISSUASORI DI SOSTA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> STRADE --> SERVITÙ DI USO PUBBLICO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> STRADE --> STRADE VICINALI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> STRADE --> STRADE VICINALI --> CONTRIBUTI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TELECOMUNICAZIONI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TIA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TRAP](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TRASFERIMENTO DEL BENE ESPROPRIATO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> ACQUE MINERALI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> AUTOTUTELA DEMANIALE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> CHIUSURA POZZI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> CONCESSIONE DEMANIO IDRICO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> DETERMINAZIONE CANONE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> DIRETTA INCIDENZA REGIME ACQUE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> DIRITTI DI PESCA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> DISMISSIONE BENI DEMANIO IDRICO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> DOMANDE RISARCITORIE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> FASCIA DI RISPETTO IDRICA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> INQUINAMENTO ACQUE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> IPOTESI ESCLUSE --> ACCERTAMENTO PROPRIETÀ](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> IPOTESI ESCLUSE --> ACQUE PIOVANE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> IPOTESI ESCLUSE --> CANONI DEMANIALI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> IPOTESI ESCLUSE --> IN GENERALE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> IPOTESI ESCLUSE --> INTERFERENZA CON CORPI IDRICI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> IPOTESI ESCLUSE --> LAGHI \(DEMANIO MARITTIMO\)](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> IPOTESI ESCLUSE --> ORDINE SOSPENSIONE LAVORI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> IPOTESI ESCLUSE --> RETE FOGNARIA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> IPOTESI ESCLUSE --> SANZIONI EDILIZIE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> IPOTESI ESCLUSE --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> IPOTESI ESCLUSE --> STRADE VICINALI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> OPERE IDRAULICHE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> OPERE IDRAULICHE --> TITOLO EDILIZIO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> SCARICHI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> SILENZIO RIFIUTO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> V.I.A.](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TUTELA DELLA CONCORRENZA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> USI CIVICI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> USUCAPIONE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ZONIZZAZIONE ACUSTICA AEROPORTI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ZTL](#)

[IMPUGNAZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> ACCESSO AI FONDI --> DECRETO DI ACCESSO](#)

[IMPUGNAZIONE --> ACQUISIZIONE OPERE NON AMOVIBILI](#)

[IMPUGNAZIONE --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 DPR 327/2001 --> LEGITTIMAZIONE ATTIVA](#)

[IMPUGNAZIONE --> ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA](#)

[IMPUGNAZIONE --> ATTI IMPUGNABILI NELL'ESPROPRIAZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> ATTI IMPUGNABILI NELL'ESPROPRIAZIONE --> UNA VOLTA INTERVENUTA LA CESSIONE VOLONTARIA](#)

[IMPUGNAZIONE --> ATTI IMPUGNABILI NELL'ESPROPRIAZIONE --> UNA VOLTA INTERVENUTA LA CESSIONE VOLONTARIA --> INDENNITÀ](#)

[IMPUGNAZIONE --> ATTI IMPUGNATI, IDENTIFICAZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> ATTI NORMATIVI](#)

[IMPUGNAZIONE --> ATTI NORMATIVI --> REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA](#)

[IMPUGNAZIONE --> ATTI NORMATIVI --> REGOLAMENTO EDILIZIO](#)

[IMPUGNAZIONE --> ATTI NORMATIVI --> REGOLAMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI](#)

[IMPUGNAZIONE --> ATTI NORMATIVI --> REGOLAMENTO USO DEMANIO MARITTIMO](#)

[IMPUGNAZIONE --> ATTI PREPARATORI](#)

[IMPUGNAZIONE --> ATTI RICOGNITIVI](#)

[IMPUGNAZIONE --> AUTOTUTELA POSSESSORIA](#)

[IMPUGNAZIONE --> BONIFICA SITI INQUINATI](#)

[IMPUGNAZIONE --> CARTELLA ESATTORIALE](#)

[IMPUGNAZIONE --> CERTIFICAZIONE URBANISTICA](#)

[IMPUGNAZIONE --> COMMISSIONE DI VIGILANZA PER L'EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA](#)

[IMPUGNAZIONE --> COMUNICAZIONE ART. 10 BIS L. 241/90](#)

[IMPUGNAZIONE --> COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO](#)

[IMPUGNAZIONE --> CONCESSIONI DEMANIALI](#)

[IMPUGNAZIONE --> CONFERENZA DI SERVIZI](#)

[IMPUGNAZIONE --> CONTRATTO](#)

[IMPUGNAZIONE --> CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI](#)

[IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO](#)

[IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> ALIENAZIONE DI BENI PUBBLICI](#)

[IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> ATTI REGOLAMENTARI E GENERALI](#)

[IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> COMMISSARIO AD ACTA](#)

[IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> CONCESSIONE DEMANIALE](#)

[IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> DISATTIVAZIONE IMPIANTI RADIOTELEVISIVI](#)

[IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> ESPOSTI E DENUNCE](#)

[IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> ESPROPRIAZIONE --> BENEFICIARIO](#)

[IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> IMPUGNAZIONE DEL DINIEGO DI TITOLO EDILIZIO](#)

[IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> IMPUGNAZIONE DEL PIANO CAVE](#)

[IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> IMPUGNAZIONE DEL TITOLO EDILIZIO](#)

[IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> IMPUGNAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO](#)

[IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> IMPUGNAZIONE SANZIONE EDILIZIA](#)

[IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> INDIVIDUAZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO](#)

[IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> REGOLAMENTAZIONE DELLE STRADE](#)

[IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> USI CIVICI](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> APPELLO INCIDENTALE](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> INTERESSE AD IMPUGNARE](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> LEGITTIMAZIONE ATTIVA](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> PROCESSO AMMINISTRATIVO](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> PROCESSO AMMINISTRATIVO --> ANNULLAMENTO CON RINVIO](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> PROCESSO AMMINISTRATIVO --> DIFETTO DI MOTIVAZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> SPECIFICITÀ DEI MOTIVI](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> THEMA DECIDENDUM](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> THEMA PROBANDUM](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> TRATTAZIONE ORALE](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CONSUMAZIONE DEL POTERE](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ACCERTAMENTO DI FATTO](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ACCERTAMENTO DI FATTO --> CONTRATTI, INTERPRETAZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE -->](#)

[ACCERTAMENTO DI FATTO --> TRAVISAMENTO](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ARGOMENTAZIONI AD ABUNDANTIAM](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ART. 360 CPC](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ART. 360 CPC --> MOTIVI DI GIURISDIZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ART. 360 CPC --> NULLITÀ DI PROCEDIMENTO O SENTENZA](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ART. 360 CPC --> VIOLAZIONE DI LEGGE](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ART. 360 CPC --> VIZIO DI MOTIVAZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> AUTOSUFFICIENZA](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> CATTIVO USO PRUDENTE APPREZZAMENTO](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> CONTESTAZIONI ALLA CONSULENZA TECNICA](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> CONTRATTI, INTERPRETAZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> CONTROLLO SULLA CONGRUITÀ E LOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> CONTRORICORSO](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> CORREZIONE ERRORI MATERIALI](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> CRITERI ESTIMATIVI](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> DECISIONI CONSIGLIO DI STATO](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> DIFETTO DI CONTRADDITTORIO, VIZIO](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> INTERPRETAZIONE DOMANDA GIUDIZIALE](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> MANCATA AMMISSIONE 261 C.P.C.](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> MANCATA AMMISSIONE PROVA TESTIMONIALE](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> MEMORIE](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> MOTIVI NUOVI](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> OMESSA DENUNCIA RAGIONI DECISIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ONERE DELLA PROVA, VIOLAZIONE NORME](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> QUESITO DI DIRITTO](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> REVOCAZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> RICORSO --> CONTENUTO](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> RICORSO --> DEPOSITO](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> RICORSO --> INCIDENTALI](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> RINVIO, CON](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> RINVIO, SENZA](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> SENTENZE TSAP](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> TERMINI](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> VIOLAZIONE DI CIRCOLARI, IRRILEVANZA](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> GIUDIZIO DI RINVIO](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> GIUDIZIO DI RINVIO --> PRINCIPIO DI DIRITTO](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> GIUDIZIO DI RINVIO --> RESPONSABILITÀ CIVILE](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> NOTIFICA](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> OPPOSIZIONE DI TERZO](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> OPPOSIZIONE DI TERZO --> CONCESSIONE DEMANIALE](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> OPPOSIZIONE DI TERZO --> FACOLTATIVITÀ](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> OPPOSIZIONE DI TERZO --> LEGITTIMAZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> OPPOSIZIONE DI TERZO --> MOTIVI](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> POTERI DEL GIUDICE --> REFORMATIO IN PEIUS](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> REVOCAZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> REVOCAZIONE --> CONTRARIETÀ A GIUDICATO](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> REVOCAZIONE --> ERRORE REVOCATORIO](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> SENTENZE COMMISSARIO LIQUIDATORE USI CIVICI](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> TERMINE](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECRETO DI OCCUPAZIONE --> PER ASSENZA PARTICOLARE URGENZA](#)

[IMPUGNAZIONE --> DETERMINAZIONE INDENNITÀ](#)

[IMPUGNAZIONE --> DETERMINAZIONE INDENNITÀ --> PROCEDIMENTO NOMINA DEI TECNICI](#)

[IMPUGNAZIONE --> DICHIARAZIONE DI P.U.](#)

[IMPUGNAZIONE --> DICHIARAZIONE INIZIO LAVORI](#)

[IMPUGNAZIONE --> DIFFIDE](#)

[IMPUGNAZIONE --> DINIEGO DI SANATORIA EDILIZIA](#)

[IMPUGNAZIONE --> EFFETTI SUL PROCEDIMENTO](#)

[IMPUGNAZIONE --> FINANZIAMENTO DELL'OPERA](#)

[IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ](#)

[IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> OMESSA IMPUGNAZIONE ATTI SOPRAVVENUTI](#)

[IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> OMESSA IMPUGNAZIONE ATTI SOPRAVVENUTI --> CONCESSIONE DEMANIALE](#)

[IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> OMESSA IMPUGNAZIONE ATTI SOPRAVVENUTI --> DECRETO DI ESPROPRIO](#)

[IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> OMESSA IMPUGNAZIONE ATTI SOPRAVVENUTI --> V.I.A.](#)

[IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE](#)

[IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> ANNULLAMENTO GIURISDIZIONALE](#)

[IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA](#)

[IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI](#)

[IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> CONFERMA DELL'ATTO IMPUGNATO](#)

[IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> CONVALIDA](#)

[IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> DECADENZA DEL VINCOLO](#)

[IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> IMPOSSIBILITÀ DI CONSEGUIRE IL BENE DELLA VITA](#)

[IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> IN CASO DI ATTI RIPETIBILI](#)

[IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> IN SEDE DI GRAVAME](#)

[IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> ORDINANZA CAUTELARE PROPULSIVA](#)

[IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> PERSISTENZA DELL'INTERESSE RISARCITORIO](#)

[IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> PIANIFICAZIONE DEMANIALE](#)

[IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> REALIZZAZIONE DELL'OPERA](#)

[IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> RIAVVIO PROCEDIMENTO](#)

[IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> RICORSO AVVERSO SANZIONI EDILIZIE](#)

[IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> RINUNCIA DELLA PARTE](#)

[IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> RIPROPOSIZIONE DELL'ISTANZA](#)

[IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> TITOLO EDILIZIO](#)

[IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ](#)

[IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI APPLICATIVI](#)

[IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI COLLEGIALI](#)

[IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI CONFERMATIVI](#)

[IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI CONFERMATIVI --> DISTINZIONE CON LA CONFERMA IMPUGNABILE](#)

[IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI ENDOPROCEDIMENTALI](#)

[IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI ENDOPROCEDIMENTALI --> CASISTICA](#)

[IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI ENDOPROCEDIMENTALI --> TENORE NEGATIVO, FACOLTATIVITÀ](#)

[IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI POLITICI E DI INDIRIZZO](#)

[IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI RITIRATI](#)

[IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> CLAUSOLA DI STILE](#)

[IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> MANCATA NOTIFICA](#)

[IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> NE BIS IN IDEM](#)

[IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> OMESSA IMPUGNAZIONE ATTI PRESUPPOSTI](#)

[IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> OMESSA IMPUGNAZIONE ATTI PRESUPPOSTI --> EVIDENZA PUBBLICA](#)

[IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> PROVVEDIMENTI INOPPUGNABILI -->](#)

[DINIEGO DI CONDONO IN AREA VINCOLATA](#)

[IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> PROVVEDIMENTI INOPPUGNABILI --> ISTITUZIONE DELL'ENTE CONCEDENTE](#)

[IMPUGNAZIONE --> INVENTARI BENI](#)

[IMPUGNAZIONE --> MISURE ANTIRUMORE AEROPORTI](#)

[IMPUGNAZIONE --> MONETIZZAZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> MOTIVI](#)

[IMPUGNAZIONE --> MOTIVI --> ASSORBIMENTO](#)

[IMPUGNAZIONE --> MOTIVI --> GENERICITÀ](#)

[IMPUGNAZIONE --> MOTIVI --> IMPLICITI](#)

[IMPUGNAZIONE --> MOTIVI --> ORDINE DI TRATTAZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> NOTIFICAZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> OPERE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE --> PARERE COMITATO TECNICO REGIONALE](#)

[IMPUGNAZIONE --> PARERI](#)

[IMPUGNAZIONE --> PARERI --> PARERE DI FATTIBILITÀ](#)

[IMPUGNAZIONE --> PARERI --> PARERE SOPRINTENDENZA](#)

[IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI](#)

[IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> PIANI ATTUATIVI](#)

[IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> PIANI ATTUATIVI --> RECUPERO ONERI ASSEGNATARI](#)

[IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> PIANI GENERALI](#)

[IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> PIANI GENERALI --> ADOZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> PIANI GENERALI --> ADOZIONE E/O APPROVAZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> PIANI GENERALI --> CONTRODEDUZIONE OSSERVAZIONI](#)

[IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> RISPOSTE A ISTANZA DI RIPIANIFICAZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> RISPOSTE SULLA NATURA DEL VINCOLO](#)

[IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> VARIANTE URBANISTICA](#)

[IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> VARIANTE URBANISTICA --> ART. 19 DPR 327/2001](#)

[IMPUGNAZIONE --> PIANO ATTIVITÀ ESTRATTIVE](#)

[IMPUGNAZIONE --> PIANO DEL TRAFFICO](#)

[IMPUGNAZIONE --> PIANO IMPIANTI PUBBLICITARI](#)

[IMPUGNAZIONE --> PROCEDURE DI GARA](#)

[IMPUGNAZIONE --> PROCEDURE DI GARA --> BANDI DI GARA](#)

[IMPUGNAZIONE --> PROCEDURE DI GARA --> CONTRATTO](#)

[IMPUGNAZIONE --> PROGETTAZIONE --> ELENCO TRIENNALE E AGGIORNAMENTO ANNUALE](#)

[IMPUGNAZIONE --> PROGETTAZIONE --> PROGETTAZIONE PRELIMINARE](#)

[IMPUGNAZIONE --> PROGETTAZIONE --> PROGETTAZIONE PRELIMINARE --> OPERE STRATEGICHE](#)

[IMPUGNAZIONE --> PROGETTAZIONE --> PROGETTO IN LINEA TECNICA](#)

[IMPUGNAZIONE --> PROGETTO LIQUIDAZIONE USI CIVICI](#)

[IMPUGNAZIONE --> PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE, IN GENERALE](#)

[IMPUGNAZIONE --> RICORSI AMMINISTRATIVI --> RICORSO GERARCHICO](#)

[IMPUGNAZIONE --> RICORSI AMMINISTRATIVI --> RICORSO STRAORDINARIO --> ESECUZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> RICORSI AMMINISTRATIVI --> RICORSO STRAORDINARIO --> PRINCIPIO DI ALTERNATIVITÀ](#)

[IMPUGNAZIONE --> RICORSI AMMINISTRATIVI --> RICORSO STRAORDINARIO --> TRASPOSIZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> RISERVA DI IMPUGNAZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> SANZIONI AMMINISTRATIVE](#)

[IMPUGNAZIONE --> SANZIONI EDILIZIE](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43](#)

[DPR 327/2001 --> QUANTUM DEL RISARCIMENTO](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> ATTO NULLO](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> ALIENAZIONE DI BENI PUBBLICI](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> COMUNICATI WEB](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> CONFERENZA DI SERVIZI](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> DECRETO DI ESPROPRIO](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> IRRILEVANZA DELL'ADOZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> IRRILEVANZA DELLA PARTECIPAZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> IRRILEVANZA VIZI](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> NOMINA COMMISSARIO AD ACTA](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> NOTIFICA](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> ONERI DI URBANIZZAZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> ORDINANZA DI RILASCIO](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> N.T.A.](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> PEEP](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> PIANI ASI](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> PIANI ATTUATIVI](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> PIANI ATTUATIVI --> PROGRAMMA COSTRUTTIVO](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> PIANI ATTUATIVI --> RECUPERO ONERI ASSEGNATARI](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> PIANO DI RECUPERO](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> PIANO PARTICOLAREGGIATO](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> PIANO REGOLATORE](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> PIANO REGOLATORE --> VINCOLO ESPROPRIATIVO](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> PIP](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANIFICAZIONE ACUSTICA](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANO IMPIANTI PUBBLICITARI](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> CONOSCENZA ACQUISITA DA CONIUGE O PARENTE](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> CONOSCENZA ACQUISITA DAL DIFENSORE](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> DA PARTE DELLA P.A.](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> DEPOSITO DEI DOCUMENTI](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> ELEMENTI ESSENZIALI](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> ESISTENZA E LESIVITÀ DELL'ATTO](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> ESPOSTI E DENUNCE](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> FORMULAZIONE OSSERVAZIONI E RICHIESTE](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> MENZIONE IN ALTRO ATTO](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> MOTIVAZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> PROVA RIGOROSA](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> PROVA RIGOROSA --> ONERE](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PROCEDURE DI AFFIDAMENTO](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PROGETTAZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PROGETTAZIONE -> OPERE STRATEGICHE](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PUBBLICA UTILITÀ](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PUBBLICA UTILITÀ --> COMUNICAZIONE ART. 17 DPR 327/2001](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PUBBLICA UTILITÀ --> PROROGA](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PUBBLICA UTILITÀ --> PROROGA --> TARDIVA](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PUBBLICAZIONE IN ALBI](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PUBBLICAZIONE IN ALBI --> AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PUBBLICAZIONE NEL BUR](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> REGOLAMENTI](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> SILENZIO RIFIUTO](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> ACCESSO AGLI ATTI](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> ACCESSO DELLA P.A.](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> CARTELLO AFFISSO IN CANTIERE](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> CONDOMINIO](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> DIA/SCIA](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> FINE LAVORI](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> INIZIO LAVORI](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> MUTAMENTO DESTINAZIONE D'USO](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> PROPOSIZIONE AZIONE CIVILE](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> RESIDENZA ALTROVE](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> SUCCESSIONE DI TITOLI](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> SUFFICIENZA DI UNA CENSURA](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> TITOLO EDILIZIO IN SANATORIA](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> V.I.A.](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> VINCOLO CONFORMATIVO](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECRETO DI OCCUPAZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> ESECUTORE DELL'OPERA RICHIESTA](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> IMPEDIMENTI DI FATTO](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> PROPRIETARI EFFETTIVI](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> PROPRIETARI EFFETTIVI --> EREDI](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> RIMESSIONE IN TERMINI](#)

[IMPUGNAZIONE --> TITOLO EDILIZIO](#)

[IMPUGNAZIONE --> TITOLO EDILIZIO --> ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ --> CON](#)

PRESCRIZIONI

IMPUGNAZIONE --> TITOLO EDILIZIO --> ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ --> SILENZIO DINIEGO

IMPUGNAZIONE --> TITOLO EDILIZIO --> DIA/SCIA

IMPUGNAZIONE --> TITOLO EDILIZIO --> DIA/SCIA --> ATTO PRIVATO

IMPUGNAZIONE --> TITOLO EDILIZIO --> DIA/SCIA --> PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

IMPUGNAZIONE --> TITOLO EDILIZIO --> DIA/SCIA --> RITO CONTRO IL SILENZIO - D.L. 138/2011

IMPUGNAZIONE --> TITOLO PAESAGGISTICO

IMPUGNAZIONE --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

IMPUGNAZIONE --> VAM --> LEGITTIMAZIONE AD IMPUGNARE

IMPUGNAZIONE --> VERBALE DI SOPRALLUOGO

IMPUGNAZIONE --> VINCOLI --> VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO

INDEBITO ARRICCHIMENTO

INTERESSE AD AGIRE

INTERESSE AD AGIRE --> ALIENAZIONE DI BENI PUBBLICI

INTERESSE AD AGIRE --> ASSEGNAZIONE DI BENI PUBBLICI

INTERESSE AD AGIRE --> CLASSIFICAZIONE DI STRADE

INTERESSE AD AGIRE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

INTERESSE AD AGIRE --> CONDONO

INTERESSE AD AGIRE --> DECRETO DI ESPROPRIO

INTERESSE AD AGIRE --> DECRETO DI ESPROPRIO --> ART. 22 DPR 327/2001

INTERESSE AD AGIRE --> DECRETO DI OCCUPAZIONE

INTERESSE AD AGIRE --> EVIDENZA PUBBLICA

INTERESSE AD AGIRE --> IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI

INTERESSE AD AGIRE --> INTERESSE STRUMENTALE

INTERESSE AD AGIRE --> NON ESPROPRIATI

[INTERESSE AD AGIRE --> OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO](#)

[INTERESSE AD AGIRE --> PROGRAMMA DISMISSIONE CAVA](#)

[INTERESSE AD AGIRE --> S.U.A.P.](#)

[INTERESSE AD AGIRE --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO](#)

[INTERESSE AD AGIRE --> STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE](#)

[INTERESSE AD AGIRE --> STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE --> CONFLITTO DI INTERESSI](#)

[INTERESSE AD AGIRE --> TARIFFE](#)

[INTERESSE AD AGIRE --> TITOLO EDILIZIO](#)

[INTERESSE AD AGIRE --> TITOLO EDILIZIO --> ONERI E CONTRIBUTI](#)

[INTERESSE AD AGIRE --> TITOLO EDILIZIO --> VIOLAZIONE NORME ANTISISMICHE](#)

[INTERESSE AD AGIRE --> V.I.A. E V.A.S.](#)

[INTERESSE LEGITTIMO, TUTELA](#)

[INTERRUZIONE](#)

[INTERVENTO](#)

[INTERVENTO --> CONCESSIONE DEMANIALE](#)

[INTERVENTO --> CONVENZIONI URBANISTICHE](#)

[INTERVENTO --> IMPUGNAZIONE DELIBERE ORGANI SOCIALI](#)

[IURA NOVIT CURIA](#)

[JUS SUPERVENIENS](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> AZIONI A TUTELA DELLA COSA COMUNE](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> AZIONI SUPPLETTIVE IN LUOGO DELLA P.A.](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> CARTOLARIZZAZIONI](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> CONCESSIONE DEMANIALE](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> DANNI DA OMESSA MANUTENZIONE DI BENI DEMANIALI -
-> VEICOLO IN LEASING](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> DIRETTORE DEI LAVORI](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> DISMISSIONE BENI PUBBLICI](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> DOMANDA RISARCITORIA --> DA ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA TITOLO EDILIZIO](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> DOMANDA RISARCITORIA --> DA RITARDO](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> EVIDENZA PUBBLICA](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> FASCE DI RISPETTO](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> GIUSTO PROCEDIMENTO](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> IMPIANTI ENERGETICI](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> IMPIANTI SMALTIMENTO RIFIUTI](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> IMPUGNAZIONE DEL TITOLO EDILIZIO](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> IMPUGNAZIONE STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> ONERE DELLA PROVA](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> OPERE MILITARI](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> PROGETTISTA](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> RAPPORTI CON INTERESSE AD AGIRE](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> RIPARTO FUNZIONI AMMINISTRATIVE](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> RIPARTO FUNZIONI AMMINISTRATIVE --> DEMANIO MARITTIMO](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SERVIZI CIMITERIALI](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> COMODATARIO](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> COMPROPRIETARIO](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> COMUNE](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> CONCORRENTE COMMERCIALE](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> CONDOMINIO](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> CONDUTTORE](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> EREDE](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> LIVELLARIO](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> PARTECIPANTE AL PROCEDIMENTO](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> PROPRIETARIO](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> PROPRIETARIO --> DUBBIO SUL TITOLO DI PROPRIETÀ](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> PROPRIETARIO --> NULLITÀ DEL CONTRATTO](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> PROPRIETARIO CONFINANTE](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> PROPRIETARIO CONFINANTE --> BASE NORMATIVA](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> PROPRIETARIO CONFINANTE --> PROGETTI](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> PROPRIETARIO CONFINANTE --> SANZIONI EDILIZIE](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> PROPRIETARIO CONFINANTE --> STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> PROPRIETARIO CONFINANTE --> VICINITAS](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> PROVINCIA](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> RAPPORTI INDIRECTAMENTE INCISI](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> USUFRUTTUARIO](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> STRUTTURE COMMERCIALI](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> TUTELA DELL'AMBIENTE](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> VERIFICA/DICHIARAZIONE DELL'INTERESSE CULTURALE](#)

[LEGITTIMAZIONE PASSIVA](#)

[LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> AZIONI POSSESSORIE](#)

[LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> CIPE](#)

[LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> CONFERENZA DI SERVIZI](#)

[LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> DEMANIO MARITTIMO](#)

[LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> DISTANZE LEGALI](#)

[LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> ECCEZIONE DI CARENZA DI LEGITTIMAZIONE](#)

[LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> ESPROPRIAZIONE --> BENEFICIARIO
DELL'ESPROPRIAZIONE](#)

[LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> ESPROPRIAZIONE --> DOMANDA RISARCITORIA](#)

[LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> IMMISSIONI](#)

[LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> IN GENERALE](#)

[LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> REGIONE IN MATERIA URBANISTICA](#)

[LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> RIVENDICA --> AREE PEEP](#)

[LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> TITOLO EDILIZIO](#)

[LITISCONSORZIO](#)

[LITISCONSORZIO --> AZIONE DI ACCERTAMENTO](#)

[LITISCONSORZIO --> CONDOMINIO](#)

[LITISCONSORZIO --> CONVENZIONI URBANISTICHE](#)

[LITISCONSORZIO --> EDILIZIA CONVENZIONATA --> COOPERATIVE ASSEGNATARIE
TERRENI EDILIZIA CONVENZIONATA](#)

[LITISCONSORZIO --> EDILIZIA CONVENZIONATA --> PRIVATI ASSEGNATARI ALLOGGI
EDILIZIA CONVENZIONATA](#)

[LITISCONSORZIO --> IN GIUDIZIO RELATIVO AD OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA -->
ASSERVIMENTO](#)

[LITISCONSORZIO --> OBBLIGAZIONE RISARCITORIA](#)

[LITISCONSORZIO --> SOCIETÀ/SOCI](#)

[LITISPENDENZA](#)

[MISURE CAUTELARI](#)

[MISURE CAUTELARI --> EFFICACIA](#)

[MISURE CAUTELARI --> NUOVO ESERCIZIO DEL POTERE](#)

[MOTIVI AGGIUNTI](#)

[MUTATIO/EMENDATIO LIBELLI](#)

[OPPOSIZIONE R.D. 639/1910](#)

[OVERRULING](#)

[PATROCINIO A SPESE DELLO STATO](#)

[PRECLUSIONI](#)

[PROCESSO ESECUTIVO --> BENI IMMOBILI --> MANCATA PRODUZIONE C.D.U.](#)

[PROCURA AD AGIRE](#)

[PROVE](#)

[PROVE --> C.T.P. ART. 696 BIS CPC](#)

[PROVE --> C.T.P. ART. 696 BIS CPC --> PROCESSO AMMINISTRATIVO](#)

[PROVE --> C.T.U.](#)

[PROVE --> COMPORTAMENTO PROCESSUALE](#)

[PROVE --> CONFESSIONE](#)

[PROVE --> DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ](#)

[PROVE --> DOCUMENTAZIONE](#)

[PROVE --> DOCUMENTAZIONE --> DATA CERTA](#)

[PROVE --> DOCUMENTAZIONE --> PRODUZIONE](#)

[PROVE --> DOCUMENTAZIONE --> PROVENIENTE DA TERZI](#)

[PROVE --> DOCUMENTAZIONE --> PROVENIENTE DALLA P.A.](#)

[PROVE --> DOCUMENTAZIONE --> QUERELA DI FALSO](#)

[PROVE --> DOCUMENTAZIONE --> VIDIMAZIONE](#)

[PROVE --> ESIBIZIONE --> RICHIESTA D'INFORMAZIONI ALLA PA](#)

[PROVE --> MANCATA CONTESTAZIONE DEDUZIONI AVVERSE](#)

[PROVE --> MANCATO ADEMPIMENTO A RICHIESTE ISTRUTTORIE](#)

[PROVE --> ONERE DELLA PROVA](#)

[PROVE --> ONERE DELLA PROVA --> FATTO NEGATIVO](#)

[PROVE --> PRESUNZIONI](#)

[PROVE --> PROCESSO TRIBUTARIO](#)

[PROVE --> PROVE FORMATE IN ALTRO PROCESSO](#)

[PROVE --> PRUDENTE APPREZZAMENTO](#)

[PROVE --> RICHIESTA DI CHIARIMENTI](#)

[PROVE --> RILEVAZIONI AEREE](#)

[PROVE --> RISULTANZE CATASTALI](#)

[PROVE --> TESTIMONIANZA](#)

[PROVE --> VALUTAZIONE](#)

[PROVE --> VERBALE DI SOPRALLUOGO](#)

[PROVE --> VERIFICAZIONE](#)

[RAPPRESENTANZA PROCESSUALE](#)

[RICORSO COLLETTIVO](#)

[RICORSO CUMULATIVO](#)

[RICORSO INCIDENTALI](#)

[RICORSO INCIDENTALI --> ORDINE DI TRATTAZIONE](#)

[RICORSO INCIDENTALI --> TITOLO EDILIZIO](#)

[RINVIO DELL'UDIENZA](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> CTU](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> FUNZIONE](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> IN FORMA SPECIFICA](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> POTERI DEL GIUDICE](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> POTERI DEL GIUDICE --> CRITERI ESTIMATIVI](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> POTERI DEL GIUDICE --> DIVIETO DELLA REFORMATIO IN PEIUS](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> POTERI DEL GIUDICE --> LIQUIDAZIONE EQUITATIVA](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> TSAP](#)

[RIUNIONE](#)

[SILENZIO RIFIUTO](#)

[SILENZIO RIFIUTO --> AMMISSIBILITÀ RICORSO](#)

[SILENZIO RIFIUTO --> ATTIVITÀ MATERIALI](#)

[SILENZIO RIFIUTO --> COMMISSARIO AD ACTA](#)

[SILENZIO RIFIUTO --> FINALITÀ](#)

[SILENZIO RIFIUTO --> IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO](#)

[SILENZIO RIFIUTO --> INDENNITÀ](#)

[SILENZIO RIFIUTO --> ISTANZA DI AUTOTUTELA](#)

[SILENZIO RIFIUTO --> ISTANZA DI AUTOTUTELA DEMANIALE](#)

[SILENZIO RIFIUTO --> ISTANZA DI MANTENIMENTO DI OPERE DEMANIALI](#)

[SILENZIO RIFIUTO --> ISTANZA DI PIANIFICAZIONE](#)

[SILENZIO RIFIUTO --> ISTANZA MANIFESTAMENTE INFONDATA](#)

[SILENZIO RIFIUTO --> MOTIVI AGGIUNTI](#)

[SILENZIO RIFIUTO --> POTERI DEL GIUDICE](#)

[SILENZIO RIFIUTO --> POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE](#)

[SILENZIO RIFIUTO --> PRESUPPOSTI](#)

[SILENZIO RIFIUTO --> PRESUPPOSTI --> ATTIVITÀ PROVVEDIMENTALE](#)

[SILENZIO RIFIUTO --> PRESUPPOSTI --> DIFFIDA](#)

[SILENZIO RIFIUTO --> PRESUPPOSTI --> OBBLIGO DI PROVVEDERE](#)

[SILENZIO RIFIUTO --> PRESUPPOSTI --> POSSIBILITÀ DI PROVVEDERE](#)

[SILENZIO RIFIUTO --> PRESUPPOSTI --> SCADENZA TERMINE](#)

[SILENZIO RIFIUTO --> RISARCIMENTO DEL DANNO](#)

[SILENZIO RIFIUTO --> RISPOSTA SOPRASSESSORIA](#)

[SILENZIO RIFIUTO --> SANATORIE EDILIZIE](#)

[SILENZIO RIFIUTO --> SOLLECITAZIONE](#)

[SILENZIO RIFIUTO --> SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ISTRUTTORIA](#)

[SILENZIO RIFIUTO --> TERMINE ANNUALE](#)

[SILENZIO RIFIUTO --> THEMA DECIDENDUM](#)

[SOSPENSIONE](#)

[SOSPENSIONE --> CONDONO EDILIZIO](#)

[SOSPENSIONE --> PREGIUDIZIALITÀ](#)

[SOSPENSIONE --> SOSPENSIONE FERIALE](#)

[SPESE E DANNI PROCESSUALI](#)

[SUCCESSIONE](#)

[TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI](#)

[TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI --> AMBITO APPLICATIVO - PROFILI GENERALI](#)

[TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI --> ART. 42 BIS DPR 327/2001](#)

[TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI --> ART. 43 DPR 327/2001](#)

[TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI --> AZIONE RISARCITORIA](#)

[TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI --> BASE NORMATIVA](#)

[TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI --> CONCESSIONE DEMANIALE, INAPPLICABILITÀ](#)

[TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI --> CONTRATTI PUBBLICI](#)

[TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI --> DISMISSIONE PATRIMONIO PUBBLICO](#)

[TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI --> ECCETTO LA SOLA NOTIFICA DEL RICORSO](#)

[TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI --> FINALITÀ](#)

[TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI --> MOTIVI AGGIUNTI](#)

[TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI --> RETROCESSIONE](#)

[TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI --> SERVIZI PUBBLICI](#)

[TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI --> SILENZIO-RIFIUTO](#)

[TRASLATIO IUDICII --> MUTATIO LIBELLI](#)

[TUTELA CAUTELARE](#)

[ULTRAPETIZIONE](#)

GIUDIZIO

TAR TOSCANA, SEZIONE I n.1674 del 05/12/2013 - Relatore: Gianluca Bellucci - Presidente: Paolo Buonvino

Sintesi:

Gli effetti della notifica del ricorso debbono essere collegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari sottratta in toto al controllo e alla sfera di disponibilità del notificante medesimo.

Estratto: «La parte controinteressata ha eccepito la tardività del ricorso, sull'assunto che la notificazione del medesimo si sarebbe perfezionata oltre il termine di 60 giorni decorrente dalla conoscenza del provvedimento impugnato (conoscenza avvenuta in data 2.2.2010).L'eccezione non ha pregio.La notifica è stata effettuata dal difensore della parte ricorrente mediante trasmissione per posta dell'impugnativa in data 2.4.2010: l'invio è quindi avvenuto entro il termine di 60 giorni.Ciò basta per ritenere il ricorso tempestivo.Infatti la Corte Costituzionale, con la nota sentenza n. 477 del 26.11.2002, ha affermato il principio "di portata generale", riferibile "ad ogni tipo di notifica e dunque anche alle notificazioni a mezzo posta", secondo cui gli effetti della notifica del ricorso debbono essere collegati, per quanto riguarda il notificante, "al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l'agente postale) sottratta in toto al controllo e alla sfera di disponibilità del notificante medesimo". A seguito della sentenza sopra riportata, come è noto, all'art. 149 c.p.c. è stato aggiunto – con legge 28.12.2005, n. 263, art. 2, comma 1, lettera e) – il seguente comma: "la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha legale conoscenza dell'atto".Tuttavia, un isolato indirizzo giurisprudenziale (TAR Piemonte, I, 10.4.2009, n. 1018) ha statuito la non riferibilità dei predetti principi alle notifiche effettuate a norma dell'art. 3 della legge n. 53/1994, essendo la dichiarazione di incostituzionalità riferita formalmente solo al combinato disposto dell'art. 149 c.p.c., nella versione originaria, e dell'art. 4, comma 3, della legge n. 890/1982. Tale interpretazione non è condivisa dal Collegio, per ragioni già sostenute da un consolidato orientamento del Consiglio di Stato (Cons. St., sez. VI, 13.4.2010, n. 2055). Deve essere in primo luogo sottolineato, infatti, come i principi di cui si discute siano esposti in una sentenza interpretativa di accoglimento di tipo additivo, idonea ad esprimere i criteri da applicare, in via generale, in tema di notifiche, per una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in materia; detti criteri, inoltre, sono direttamente applicabili alle notifiche effettuate dagli avvocati, per rinvio recettizio (da ritenersi di natura dinamica, per il tenore letterale e le finalità della norma) contenuto nel terzo comma dell'art. 3 della citata legge n. 53/1994, in rapporto agli articoli 4 e seguenti della legge n. 890/1982, la cui lettura non può che essere effettuata nei termini in precedenza indicati, anche in collegamento al nuovo testo dell'art. 149 c.p.c..»

ACCERTAMENTO

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA n.400 del 15/07/2013 - Relatore: Umberto Zuballi - Presidente: Umberto Zuballi

Sintesi:

L'azione di accertamento è ammissibile nella giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di concessioni demaniali.

Estratto: «3. . Il presente ricorso si manifesta come un giudizio di accertamento. Questo collegio ritiene che il petitum sia ammissibile trattandosi di giurisdizione esclusiva in materia di concessioni, per cui questo tribunale è investito, a norma del codice, dell'esame non solo degli interessi legittimi ma anche dei diritti soggettivi coinvolti nella questione. Va invero applicata alla fattispecie la previsione di cui all'articolo 133 del Codice, secondo cui rientrano nell'ambito della giurisdizione esclusiva le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti in tema di concessione di beni pubblici, escludendo le controversie in tema d'indennità, canoni e altri corrispettivi (la convenzione all'origine dei fatti di causa ha ad oggetto la concessione di un bene pubblico demaniale portuale). Sotto tale aspetto, giova sottolineare che, già nella vigenza dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, la giurisprudenza aveva affermato (con statuizioni di persistente validità anche dopo l'entrata in vigore del Codice del processo amministrativo) che l'attribuzione a privati di beni del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato o del Comune - quale che sia la terminologia adottata in sede di convenzione e ancorché presenti elementi non strettamente pubblicistici - è comunque riconducibile all'istituto concessorio, con ogni conseguenza in punto di giurisdizione ex art. 5 l. n. 1034 cit. (Cass., SS.UU., 27 maggio 2009, 12251; 9 maggio 2002, n. 6687; 19 febbraio 1999, n. 79).3.1 Del pari, nella vigenza dell'articolo 5 della l. n. 1034 del 1971, la Corte di Cassazione aveva stabilito che rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa ai sensi dell'art. 5 la controversia originata dalla richiesta del concessionario di bene demaniale di risarcimento dei danni per inadempimento dell'amministrazione - con conseguente risoluzione - se è in discussione il rapporto concessorio nel suo momento genetico o funzionale (così Cass., SS.UU., 11 marzo 2002, n. 3533). Si tratta di regola che può trovare applicazione anche nell'ipotesi che qui ricorre, in cui sia il privato a domandare l'accertamento della nullità per impossibilità dell'oggetto di una convenzione stipulata nell'ambito di una concessione di bene pubblico. Questi principi sono stati confermati dapprima dall'articolo 44 della l. 18 giugno 2009, n. 69 (il quale, al comma 2, lett. b), sub 4) ha previsto che, in sede di stesura del Codice, la disciplina delle azioni avrebbe dovuto essere delineata in modo da contemplare tutte le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa) e poi dall'articolo 7 del Codice del processo amministrativo, il cui comma 7 ha stabilito che, nell'ambito del processo amministrativo, il principio di effettività è realizzato anche attraverso la concentrazione di ogni forma di tutela degli interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, dei diritti soggettivi.3.2 È pertanto riferibile alla giurisdizione amministrativa esclusiva e tutelabile nelle forme e secondo la tipologia delle azioni in concreto esercitabili dinanzi a questo giudice la controversia in esame, nel cui ambito si fa in primis questione dell'accertamento dei profili di nullità relativi a un atto convenzionale e delle relative conseguenze in punto di risoluzione del contratto (Consiglio di Stato, 6297 del 2012).3.3 La concessione - contratto invero si può definire agevolmente come un contratto di diritto pubblico, avendo a oggetto un bene demaniale e come soggetto concedente un ente pubblico e implicando una natura sostanzialmente negoziale anche se ineguale tra le parti. Peraltro, sulla base dell'articolo 1 della legge 241 del 1990, la pubblica amministrazione, quando non utilizza strumenti di tipo autoritativo, agisce con strumenti di diritto privato, quindi appare corretta l'impostazione di parte ricorrente che si richiama a un principio e a una norma (art. 1418 del codice civile) in materia civilistica e contrattuale, secondo cui si considera ab origine nullo un contratto avente un oggetto impossibile. 3.4 Circa gli atti negoziali posti in essere dalla pubblica amministrazione, si rileva come la concessione demaniale abbia perso la connotazione di atto unilaterale, espressione di un potere autoritativo, per assumere le connotazioni di un modulo convenzionale, assimilando in tal modo la concessione al contratto, con conseguente applicabilità dell'art 1418 cc e ripercussione immediata sulla concessione che è causa

della convenzione (si veda, in fattispecie analoga, TAR Puglia, Lecce, 7 giugno 2013. n. 1347).Va peraltro osservato che, secondo la nota impostazione civilistica, l'impossibilità originaria dell'oggetto deve risultare assoluta, non potendosi limitare a una mera difficoltà, per quanto grave e gravosa.3.5 Invero, la fattispecie si inquadra nell'attuale concezione del potere amministrativo, che può esplicarsi, sempre nel pubblico interesse, sia tramite atti autoritativi sia tramite atti consensuali e paritari; ciò emerge sia dall'articolo 1 della legge 241 del 1990, che pone sullo stesso piano i provvedimenti amministrativi e il ricorso ad atti di diritto privato, sia dal correlato articolo 11 della medesima legge, relativo agli accordi stipulati dalla pubblica amministrazione, sia infine dall'articolo 7 del Codice del processo amministrativo, che collega al potere amministrativo sia gli atti amministrativi sia gli accordi. In tale contesto risulta quindi corretto che, nell'interpretare e applicare alcuni istituti, come le concessioni e le convenzioni, si ricorra a canoni e principi sia pubblicistici sia privatistici.»

TAR LAZIO, SEZIONE II BIS ROMA n.6564 del 18/07/2012 - Relatore: Antonio Vinciguerra -
Presidente: Eduardo Pugliese

Sintesi:

La possibilità di azioni di accertamento riguardo alle opere denunciate si inserisce in una prospettiva di tutela integrale delle aspettative qualificate, talchè l'assenza di una previsione legislativa espressa non osta all'esperibilità di un'azione di tal genere quante volte detta tecnica di tutela sia l'unica idonea a garantire una protezione adeguata ed immediata dell'interesse legittimo e la mancata previsione, nel testo finale del codice del processo amministrativo, dell'azione generale di accertamento non preclude la praticabilità di una tecnica di tutela, ammessa dai principali ordinamenti europei, che, ove necessaria al fine di colmare le esigenze di tutela non soddisfatte dalle azioni tipizzate, ha un fondamento nelle norme immediatamente precettive dettate dalla Carta fondamentale al fine di garantire la piena e completa protezione dell'interesse legittimo.

Estratto: «Per quanto concerne le eccezioni di inammissibilità dedotte, si osserva sul piano oggettivo che la giurisdizione avverso denuncia d'inizio di attività edilizia (d.i.a.) e segnalazione certificata d'inizio di attività edilizia (s.c.i.a.) al momento della proposizione del ricorso era disciplinata dal comma 5 dell'art. 19 della L. 7.8.1990 n. 241, che la definiva esclusiva, con possibilità quindi di esperire azioni diverse dalla mera impugnativa di atti. L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha riconosciuto la possibilità, in ambito d.i.a. e s.c.i.a., di esperire azioni di accertamento della difformità da legge dei lavori denunciati (A.P. 29.7.2011 n. 15). Nella sostanza in fattispecie è proposta una effettiva azione certatoria riguardo alle opere realizzate e dichiarate in d.i.a., delle quali è dedotto il contrasto con la normativa di riferimento.La possibilità di azioni di accertamento riguardo alle opere denunciate, che alcune pronunce ammettono anche dopo la parziale riforma apportata dal D.L. 13.8.2011 n. 138 (in L. 14.9.2011 n. 148), alla stregua di quanto disposto dall'art. 31, primo comma, c.p.a. nel testo modificato dal D.Lgs. n. 195/2011 (T.A.R. Veneto, II, 5.3.2012 n. 298), si inserisce in una prospettiva di tutela integrale delle aspettative qualificate; talchè l'assenza di una previsione legislativa espressa non osta all'esperibilità di un'azione di tal genere quante volte detta tecnica di tutela sia l'unica idonea a garantire una protezione adeguata ed immediata dell'interesse legittimo e la mancata previsione, nel testo finale del codice del processo amministrativo, dell'azione generale di accertamento non preclude la praticabilità di una tecnica di tutela, ammessa dai principali ordinamenti europei, che, ove necessaria al fine di colmare le esigenze di tutela non soddisfatte dalle azioni tipizzate, ha un fondamento nelle norme immediatamente precettive dettate dalla Carta fondamentale al fine di garantire la piena e completa protezione dell'interesse legittimo (A.P. n. 15/2011).Così anche per gli interessi legittimi, come pacificamente ritenuto nel processo

civile per i diritti soggettivi, la garanzia costituzionale impone di riconoscere l'esperibilità dell'azione di accertamento autonomo, con particolare riguardo a tutti i casi in cui, mancando il provvedimento da impugnare, una simile azione risulti indispensabile per la soddisfazione concreta della pretesa sostanziale del ricorrente. A tale risultato non può del resto opporsi il principio di tipicità delle azioni, in quanto corollario indefettibile della effettività della tutela è proprio il principio della atipicità delle forme di tutela (A.P. n. 15/2011 cit.). Sul piano soggettivo dell'interesse a ricorrere, giurisprudenza di lunga data, sviluppata sotto il regime della licenza edilizia prima e della concessione edificatoria poi, e riferibile in genere ai provvedimenti espansivi dello ius aedificandi, riconosce la posizione di interesse che consente l'impugnativa a tutti coloro che si trovino in una situazione di stabile collegamento con la zona coinvolta dalle nuove opere, senza richiedere la prova di un danno specifico, essendo insito nella violazione edilizia il danno a tutti i membri di quella collettività; rivestendo posizione qualificata ai fini dell'impugnativa i proprietari o i titolari in genere di immobili od abitazioni ubicate su un terreno confinante o fronteggiante o comunque in prossimità dell'area (Cons.St., VI, 1.2.2010 n. 400). Il Collegio condivide quest'orientamento e lo ritiene estensibile ai rapporti tra concessionari di aree, a qualunque titolo, per le attività svolte e afferenti al contenuto delle concessioni; delineandosi un interesse generale alla legittimità dell'esercizio delle concessioni in aree confinanti. Interesse che fa capo ai proprietari o concessionari finitimi in virtù della loro qualificazione in quanto tali. Alla stregua delle premesse considerazioni, occorre concludere riconoscendo sussistere in fattispecie i presupposti di ammissibilità oggettiva dell'azione e di qualificazione soggettiva dell'interesse ad agire, il quale va riconosciuto alla ricorrente per la sua posizione di concessionaria di area demaniale confinante con l'area interessata dalle attività contestate e sulla quale MOAI s.r.l. opera a sua volta in virtù di concessione demaniale.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE VII NAPOLI n.3099 del 11/06/2011 - Relatore: Michelangelo Maria Liguori - Presidente: Salvatore Veneziano

Sintesi:

L'esperibilità di un'azione di accertamento atipica anche con riferimento a posizioni di interesse legittimo è coerente con il sistema giuridico nei casi in cui l'attività amministrativa sia di tipo vincolato o comunque allorché determinati effetti siano collegati al ricorrere di specifici presupposti, e in particolare quando vi sia un oggettivo interesse alla verifica della sussistenza della posizione sostanziale stessa (ad es. per stabilire se, per la presenza dei necessari elementi, si sia o meno sostanziato un provvedimento tacito).

Sintesi:

L'esperibilità di un'azione atipica di accertamento in relazione ad una posizione di interesse legittimo è ipotizzabile a tutela di un interesse che il privato vanti al fine di stabilire con esattezza quale sia la portata di un adottato provvedimento, ovvero di accertare entro quali limiti la P.A. abbia inteso esercitare, appunto a mezzo del provvedimento, il proprio potere.

Sintesi:

La circostanza che il cod. proc. amm. non abbia disciplinato in generale l'azione di accertamento bensì previsto - come detto - singole e specifiche ipotesi di azione di accertamento (cfr. artt. 31 e 34) non può deporre nel senso di doversi desumere dal tessuto della nuova codificazione un divieto implicito nel giudizio amministrativo di azioni di accertamento non espressamente previste (ovvero un principio di tipicità delle azioni), poiché un ostacolo di tal fatta ad esperire in generale azioni di accertamento si porrebbe in stridente contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 Cost..

Estratto: «A tal proposito, va evidenziato come l'esperibilità di un'azione di accertamento atipica anche con riferimento a posizioni di interesse legittimo appaia coerente con il sistema giuridico nei casi in cui l'attività amministrativa sia di tipo vincolato o comunque allorché determinati effetti siano collegati al ricorrere di specifici presupposti, e in particolare quando vi sia un oggettivo interesse alla verifica della sussistenza della posizione sostanziale stessa (ad es. per stabilire se, per la presenza dei necessari elementi, si sia o meno sostanzialmente un provvedimento tacito). In tal senso appare invero deporre la considerazione che, qualora la P.A. sia venuta meno all'obbligo di concludere il procedimento e l'interessato si sia attivato ai sensi dell'art. 31 del codice del processo amministrativo, il G.A., a mente del comma 3 di quest'ultimo, "può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio" appunto "solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'Amministrazione": risulterebbe infatti incongruo che l'ordinamento consentisse al giudice di effettuare accertamenti sulla fondatezza della pretesa del privato soltanto in presenza di una inerzia della P.A., e limitasse invece il suo potere d'intervento all'annullamento del provvedimento nel caso di adozione di un provvedimento (espresso o tacito che sia) di diniego. Ulteriori argomenti a conforto della configurabilità dell'azione in commento sono anche offerti dall'art. 21 octies, laddove questo, in sostanza, dà al G.A. la possibilità, in caso di impugnazione di un provvedimento adottato dalla P.A. all'esito di attività vincolata, di spingere la propria indagine alla verifica della fondatezza sostanziale della pretesa: se il giudice ha un tale potere, sembrerebbe anomalo escludere che il cittadino, chiedendo un mero accertamento al fine di tutelare opportunamente la propria posizione sostanziale, possa farvi ricorso. Ancora, l'esperibilità di un'azione atipica di accertamento in relazione ad una posizione di interesse legittimo è ipotizzabile a tutela di un interesse che il privato vanti al fine di stabilire con esattezza quale sia la portata di un adottato provvedimento, ovvero di accertare entro quali limiti la P.A. abbia inteso esercitare, appunto a mezzo del provvedimento, il proprio potere. Nel senso poi della configurabilità di una azione atipica di accertamento a tutela di interessi legittimi anche dopo l'entrata in vigore del codice del processo amministrativo di cui al Decr. Leg.vo 104/2010, va in particolare ricordata la recente sentenza del T.A.R. Puglia – Bari n° 4242 del 17.12.2010, la quale pone in luce come «L'ammissibilità di detta azione si fonda altresì sul rinvio esterno di cui all'art. 39, comma 1 cod. proc. amm. ai principi generali del codice di procedura civile (ove è indiscutibilmente ammessa detta azione) ed in considerazione del fatto che il nuovo codice di cui al dlgs n. 104/2010 contempla azioni sicuramente dichiarative quali l'azione avverso il silenzio e l'azione volta alla declaratoria della nullità (cfr. art. 31 cod. proc. amm.; cfr. altresì art. 34, comma 3 cod. proc. amm.: "Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori."). D'altra parte la circostanza che il codice del processo amministrativo non abbia disciplinato in generale l'azione di accertamento bensì previsto - come detto - singole e specifiche ipotesi di azione di accertamento (cfr. artt. 31 e 34 citati) non può deporre nel senso di doversi desumere dal tessuto della nuova codificazione un divieto implicito nel giudizio amministrativo di azioni di accertamento non espressamente previste (ovvero un principio di tipicità delle azioni), poiché un ostacolo di tal fatta ad esperire in generale azioni di accertamento si porrebbe in stridente contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 Cost. come del resto sottolineato da Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 717 al punto 7.9.4. >>, per poi aggiungere, circa la rilevanza in proposito della relazione finale di accompagnamento al dlgs n. 104/2010 del luglio 2010 quanto alle azioni di cognizione, che «i lavori preparatori di una legge o atto avente forza di legge (nel cui ambito può farsi rientrare la suddetta relazione finale) non vincolano l'interprete»>>, e che «In ogni caso la relazione finale de qua non sembra affatto deporre inequivocabilmente nel senso della

inammissibilità nel processo amministrativo dell'azione generale di accertamento a tutela degli interessi legittimi che invece era stata espressamente prevista nella versione originaria dell'art. 36, comma 1 del testo del codice del processo amministrativo dell'8 febbraio 2010 ("Chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'esistenza o dell'inesistenza di un rapporto giuridico contestato con l'adozione delle consequenziali pronunce dichiarative"). Inoltre l'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, che all'art. 1 (rubricato "Effettività") espressamente sancisce il principio in virtù del quale il giudizio amministrativo assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo (principio attuativo del criterio direttivo della legge delega n. 69/2009 di cui all'art. 44, comma 2, lett. a): "assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela ..."), non può evidentemente comportare una dimidiazione ed un arretramento della tutela giurisdizionale del singolo rispetto alle acquisizioni della precedente giurisprudenza amministrativa con riferimento alla ammissibilità dell'azione di accertamento atipica nell'ambito del processo amministrativo e rispetto agli stessi criteri direttivi contenuti nella legge delega (cfr. art. 44, comma 2, lett. b), n. 4 legge n. 69/2009: "... prevedendo le pronunce dichiarative ... idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa"), pena l'incostituzionalità di una differente interpretazione delle disposizioni del nuovo codice. Peraltro più disposizioni del codice del processo amministrativo (cfr. art. 31 in tema di azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità; cfr. altresì art. 34, comma 1, lett. c): "1. In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda: ... c) condanna ... all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio ..."; art. 34, comma 3: "Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori.") depongono nel senso del superamento del tradizionale principio di tipicità delle azioni nel processo amministrativo e nella direzione della affermazione dell'opposto principio di atipicità delle azioni medesime. Inoltre, posto che il codice del processo amministrativo si applica anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore dello stesso (i.e. 16 settembre 2010) pur se avviati in epoca antecedente, sarebbe assolutamente irrazionale alla stregua del principio costituzionale di ragionevolezza desumibile dall'art. 3 Cost. che il mero dato neutro rappresentato dalla decisione di un giudizio amministrativo, introdotto - come nel caso di specie - in epoca precedente rispetto all'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, in epoca successiva rispetto a tale data comporti il rigetto ovvero l'inammissibilità della domanda, domanda che, se deliberata in un momento storico anteriore, viceversa sarebbe stata accolta. >>. In ogni caso, dato essenziale da sottolineare è che all'azione in commento non può non applicarsi, per la sua esperibilità, un termine di gg. 60 dalla conoscenza dell'atto (o dei suoi presupposti, in caso di atto tacito), o comunque della situazione lesiva (in mancanza di provvedimento); e ciò quanto meno nei casi (quale quello qui in esame) in cui, altrimenti opinando, si porrebbe ad un aggiramento del termine decadenziale posto dalla legge a tutela della certezza dei rapporti di diritto pubblico, stanti gli effetti conformativi della sentenza di accoglimento nei confronti dell'Amministrazione (essendo questa tenuta, in caso di accoglimento del ricorso, a porre rimedio alla situazione creata sulla base della d.i.a., ovvero, senza necessità di alcuna valutazione discrezionale comparativa quanto alla posizione dell'originario presentatore, ad ordinare l'interruzione dell'attività e la riduzione in pristino dei luoghi - in tal senso cfr. T.A.R. Calabria - Reggio Calabria n° 915 del 23.8.2010). Né una tale limitazione può dirsi incompatibile con la struttura propria di una domanda di accertamento, visto che l'art. 31 co. 4 del codice del processo amministrativo fissa un termine di decadenza (gg. 180) per la proposizione per l'azione di accertamento delle nullità (che pure dovrebbe essere tendenzialmente imprescrittibile, alla luce del brocardo "quod nullum est, nullum producit effectum"). Peraltro, va chiarito che l'esperimento di un'azione autonoma di accertamento risulta espressamente esclusa (dall'art. 34 co. 2 del codice del processo amministrativo) in fattispecie in cui i poteri amministrativi non siano stati ancora esercitati, o comunque (salvo quanto previsto dal successivo co. 3 e dall'art. 30,

co. 3) in relazione ad atti "che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con l'azione di annullamento di cui all'art. 29". A questo punto, tirando le somme di quanto fin qui esposto e posto che, pur dopo l'abrogazione dell'art. 31 L. 1150/1942 conserva validità la consolidata giurisprudenza che riconosce una posizione di interesse legittimo tutelabile a chi (come il proprietario limitrofo) vanta una situazione di stabile collegamento con la zona interessata da una costruzione assentita, così da subire in concreto un pregiudizio dalla lesione dei valori urbanistici (cfr. Cons. di Stato sez. V, n° 2086 del 7.5.2008; T.A.R. Puglia – Bari n° 2898 del 23.11.2009; T.A.R. Campania – Salerno n° 2823 del 3.10.2008), devono, in questo giudizio, qualificarsi come ammissibili la domanda volta all'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per assentire a mezzo di d.i.a. l'opera della quale in questa sede si discute, nonché quella, collegata, volta all'annullamento della nota con la quale il Comune di Agerola, ritenendo legittimo il ricorso alla d.i.a. e conforme alla presentata denuncia l'opera realizzata, ha opposto un diniego alla richiesta di intervento repressivo formulata dall'odierna ricorrente. Viceversa, va qualificata inammissibile la domanda finalizzata all'annullamento del titolo edilizio formatosi in conseguenza della presentazione della d.i.a. da parte della controinteressata Naclerio Fiorina, posto che nella fattispecie non è individuabile alcun provvedimento amministrativo impugnabile, ancorché tacito.»

ACCERTAMENTO --> AI FINI RISARCITORI

TAR CAMPANIA, SEZIONE I NAPOLI n.5744 del 13/12/2013 - Relatore: Carlo Buonauro -
Presidente: Cesare Mastrocola

Sintesi:

L'art. 34, co. 3, c.p.a. dispone che, qualora nel corso del giudizio l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori; trattasi di un'azione di mero accertamento, con tale espressione intendendosi le ipotesi in cui l'accertamento, anziché limitarsi a momento logico propedeutico al giudizio sulle altre azioni di cognizione (di condanna e costitutiva), esaurisce in sé lo scopo del processo.

Sintesi:

L'art. 34, co. 3, c.p.a. dispone che, qualora nel corso del giudizio l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori: in questo caso, però, l'incisione della situazione giuridica sostanziale non consiste nella condizione di incertezza, obiettiva e pregiudizievole, originata dalla contestazione di controparte, che si intende con l'azione di mero accertamento eliminare ma l'interesse ad agire è integrato dalla necessità di economizzare un giudizio già instauratosi (ma destinato a concludersi in rito, per via di sopravvenienze), deragliandone il percorso in funzione dell'accertamento di una parte (quella riferita alla illegittimità dell'atto) dei fatti costitutivi necessari ai fini dell'accoglimento della (eventuale) azione risarcitoria (in sostanza, dall'annullamento dell'atto si passa ad una sentenza generica su di una frazione dell'an della pretesa risarcitoria).

Sintesi:

L'ipotesi prefigurata dall'art. 34, co. 3, c.p.a. non concreta una mera riqualificazione della domanda originaria, ma una modificazione non degli effetti processuali della domanda originaria, bensì degli effetti sostanziali scaturenti dal giudicato.

Sintesi:

L'art. 34, co. 3, c.p.a. non determina una mutatio libelli, in quanto non viene introdotta una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria e il mero accertamento dei vizi, in luogo

dell'annullamento, non introduce né un petitum diverso e più ampio, né una causa petendi fondata su fatti costitutivi differenti; deve parlarsi, piuttosto, di una mera emendatio libelli, che non pone al giudice un nuovo tema d'indagine e neppure sposta i termini della controversia, ma si concreta esclusivamente nella variazione in senso riduttivo del petitum originario, al fine di renderlo adeguato alle sopraggiunte necessità di soddisfacimento del bisogno di tutela: in definitiva, modificandosi l'utilità perseguita (l'oggetto mediato trascorre dalla tutela specifica a quella per equivalente) in relazione alla originaria richiesta di provvedimento giurisdizionale (oggetto immediato), quest'ultimo viene soltanto variato nella sua estensione.

Sintesi:

Tra i presupposti della conversione dell'azione di annullamento in mero accertamento non può mancare una esplicita istanza di parte, quanto meno sub specie di una espressa manifestazione di interesse del ricorrente a fini risarcitori.

Sintesi:

Tra i presupposti della conversione dell'azione di annullamento in mero accertamento non può mancare una esplicita istanza di parte, quanto meno sub specie di una espressa manifestazione di interesse del ricorrente a fini risarcitori, che non abbisogna di atto notificato, considerato che trattasi di una mera modifica della domanda originaria.

Estratto: «2. Ciò premesso, vale subito evidenziare che l'atto impugnato ha oramai esaurito i propri effetti al 31 marzo 2013, onde, tenuto anche conto della mancata impugnazione della ordinanze successive in materia, non è più predicabile un attuale interesse alla decisione nel merito della controversia. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso.3. Tuttavia una volta dichiarata l'improcedibilità della domanda originaria, occorre verificare se sussistono i presupposti per proseguire il giudizio ai soli fini dell'accertamento autonomo della asserita illegittimità dell'atto. 3.1. L'art. 34, comma 3, c.p.a. dispone che, qualora nel corso del giudizio l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il "giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori".Espressamente, dunque, il codice di rito contempla la possibilità di una azione di mero accertamento, con tale espressione intendendosi le ipotesi in cui l'accertamento, anziché limitarsi a momento logico propedeutico al giudizio sulle altre azioni di cognizione (di condanna e costitutiva), esaurisce in sé lo scopo del processo. Con la particolarità che qui l'incisione della situazione giuridica sostanziale non consiste nella condizione di incertezza, obiettiva e pregiudizievole, originata dalla contestazione di controparte, che si intende con l'azione di mero accertamento eliminare. L'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), piuttosto, è integrato dalla necessità di economizzare un giudizio già instauratosi (ma destinato a concludersi in rito, per via di sopravvenienze), deragliandone il percorso in funzione dell'accertamento di una parte (quella riferita alla illegittimità dell'atto) dei fatti costitutivi necessari ai fini dell'accoglimento della (eventuale) azione risarcitoria (in sostanza, dall'annullamento dell'atto si passa ad una sentenza generica su di una frazione dell'an della pretesa risarcitoria).3.2. Precisato che l'ipotesi prefigurata dall'art. 34, comma 3, non concreta una mera riqualificazione della domanda originaria, il passaggio dall'azione di annullamento a quella di mero accertamento determina una modificazione (non degli effetti processuali della domanda originaria, bensì) degli effetti sostanziali scaturenti dal giudicato. Se, tuttavia, non può parlarsi di domanda implicita (ovvero contenuta in quella di annullamento), neppure siamo in presenza di una mutatio libelli.Per tale via, infatti, non viene introdotta una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria; il mero accertamento dei vizi, in luogo dell'annullamento, non introduce né un petitum diverso e più ampio, né una causa petendi fondata su fatti costitutivi differenti. Piuttosto (stando alle classificazioni tradizionali), deve parlarsi di mera emendatio, la quale non pone al giudice un nuovo tema d'indagine e neppure sposta i termini della controversia, ma si concreta

esclusivamente nella variazione in senso riduttivo del petitum originario, al fine di renderlo adeguato alle sopraggiunte necessità di soddisfacimento del bisogno di tutela: in definitiva, modificandosi l'utilità perseguita (l'oggetto mediato trascorre dalla tutela specifica a quella per equivalente) in relazione alla originaria richiesta di provvedimento giurisdizionale (oggetto immediato), quest'ultimo viene soltanto variato nella sua estensione (cfr. Tar Lombardia - Milano, Sez. I - 24 ottobre 2013 n. 2367).3.3. In questa cornice tra i presupposti della conversione dell'azione di annullamento in mero accertamento non può mancare una esplicita istanza di parte, quanto meno sub specie di una espressa "manifestazione" di interesse del ricorrente a fini risarcitori. In primo luogo, tale espressa manifestazione di interesse rientra tra i presupposti della tutela giurisdizionale contenziosa di mero accertamento: difatti, considerato che il processo non può essere utilizzato in vista della mera previsione di possibili effetti pregiudizievoli per la parte, occorre che la parte prospetti l'esigenza concreta di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile. Inoltre, per quanto la domanda originaria risulti mutata soltanto in senso riduttivo, occorre sottolineare che, tra la dichiarazione di improcedibilità ed il mero accertamento della fondatezza dei vizi, non vi è alcuna continenza effettuale, ben potendo la parte preferire (ai fini, ad esempio, delle spese processuali) la chiusura in rito del giudizio ad una pronuncia che (se negativa) potrebbe rivelarsi per la parte in vario modo controproducente. Avuto riguardo, poi, alla esigenza di economia dei giudizi, contraddice frontalmente il principio di ragionevole durata che il giudice, in mancanza (non della dimostrazione, ma quantomeno) della seria prospettazione di un danno, sia sempre e comunque obbligato a procedere in via di extrapetizione, rischiando di portare a compimento un giudizio non sorretto da alcuna sostanziale "pretesa". La conversione ufficiosa si pone, poi, in spregio al principio della domanda (di cui all'art. 112 c.p.c., operante nel processo amministrativo in forza dell'art. 39 c.p.c.), a sua volta correlato ai canoni di imparzialità e terzietà del giudice; ciò tenuto peraltro conto che, nel processo civile, la precisazione della domanda richiede l'indefettibile iniziativa di parte (cfr. art. 183, c.p.c.). La manifestazione espressa di interesse alla prosecuzione del giudizio (la quale, è utile precisare, salvo il caso in cui sia formulata nel ricorso introduttivo in via subordinata, non abbisogna di atto notificato, considerato che trattasi di mera precisazione della domanda originaria), invero, consente anche il rispetto del contraddittorio (formatosi sulla sola domanda originaria).3.4. Nel caso di specie, sebbene non vi sia una chiara manifestazione di interesse nei sensi sopra precisati, il tenore del comportamento processuale tenuto dalla difesa della ricorrente (la quale, a fronte di una specifica interlocuzione sul punto, ha insistito per una decisione nel merito) può essere considerato tale da legittimare l'accertamento incidentale ai sensi dell'articolo 34 C.p.a.»

ACCERTAMENTO --> CREDITI

TRIBUNALE DI ROMA, SEZIONE II CIVILE del 08/06/2012 - Relatore: Eleonora Montesano - Presidente: Eleonora Montesano - Parti: Condominio di Via dei S. n. 82 c. Comune di Roma e altri

Sintesi:

L'azione proposta avverso un avviso di pagamento (e non una ingiunzione di pagamento) deve essere qualificata come azione di mero accertamento negativo della pretesa creditoria vantata dall'amministrazione.

Estratto: «La presente controversia riguarda l'opposizione a due cartelle esattoriale relativamente a canone COSAP per occupazione permanente di suolo pubblico da parte di griglie e intercapedini ubicate lungo il perimetro del Condominio di via dei S. n. 86. Giova premettere avviso di pagamento non integra una ingiunzione di pagamento dotata di efficacia esecutiva ed emessa dall'amministrazione nell'esercizio del potere di recuperare

coattivamente il credito, bensì rappresenta una mera costituzione in mora, contenente elusivamente l'avvertimento della somma da pagare ed avante effetti interruttivi della prescrizione. Tale atto non ha efficacia di forza esecutiva (in quanto non contiene l'intimazione al pagamento di sanzioni amministrative ai sensi della L. n. 689 del 1981 né risulta adottato ai sensi dell'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910, n. 634).L'azione proposta dal Condominio deve essere qualificata come azione di mero accertamento negativo della pretesa creditoria vantata dall'amministrazione.»

ACCERTAMENTO --> DEMANIALITÀ

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n.4127 del 15/03/2012 - Relatore: Salvatore Salvago - Presidente: Roberto Preden

Sintesi:

Qualora sia in contestazione l'appartenenza di un bene al demanio marittimo, il G.O. è tenuto a controllare i caratteri obiettivi, con i quali il bene discusso si presenta al momento della decisione giudiziale, onde accertare se i predetti caratteri siano o meno aderenti allo schema legislativamente previsto per il demanio naturale.

Estratto: «5. Queste regole non mutano per la sussistenza, nella specie, del provvedimento 73/2009 della Direzione marittima di Venezia che ha concluso il procedimento di delimitazione della zona demaniale ex art. 32 c.n., in modo sfavorevole per la proprietà privata della ricorrente; ed è stato perciò dalla stessa impugnato per i tradizionali vizi dell'atto amministrativo di cui alla L. n. 1034 del 1971, art. 2. In quanto la dottrina e la giurisprudenza anche più lontane nel tempo (Cass. sez. un. 848/1962; 1636/1970; 4449/1976) sono saldissime sui seguenti principi: 1) l'art. 823 cpv. cod. civ. ammette espressamente che la pubblica amministrazione possa, anzicchè esercitare poteri di autotutela, avvalersi dei mezzi ordinari apprestati dal codice civile a tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico; e tale tutela giurisdizionale deve ritenersi comprensiva di quella di chiedere al giudice ordinario l'accertamento della loro natura demaniale che il privato disconosca anche facendo a sua volta valere il diritto di proprietà sul medesimo immobile; 2) siffatto principio non soffre deroga ove la controversia verta sulla appartenenza o meno del bene al demanio marittimo, in quanto anche tale demanialità consegue direttamente dalla legge (art. 822 cod. civ. e art. 28 c.n.), e non postula l'emanazione di atti amministrativi: necessari solo nella diversa ipotesi in cui si discuta non sulla natura demaniale del bene, ma sull'esatta delimitazione dei suoi confini (artt. 31 e segg. c.n.), rendendo necessario il suddetto procedimento amministrativo di cui al successivo art. 32 ed all'art. 58 del Regolamento a causa dell'incertezza oggettiva sul confine tra il demanio e le proprietà private; 3) anche detto procedimento ed il relativo provvedimento di delimitazione, infatti, si pongono non già quale esplicazione di poteri autoritativi della P.A. cui corrisponde una posizione di soggezione del proprietario (equiparata dalla Pozzolini a quella del destinatario del decreto di espropriazione), bensì in funzione di mero accertamento in sede amministrativa dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà private: con esclusione di ogni facoltà discrezionale dell'amministrazione una volta che permane la posizione giuridica del proprietario in termini di diritto soggettivo; e d'altra parte, tendendo a rendere evidente la demarcazione tra il demanio predetto e le proprietà private finitime (senza, tuttavia, che ne resti alterata la situazione giuridica preesistente), si presentano quale proiezione specifica, nel campo del demanio marittimo, della normale actio finium regundorum, di cui all'art. 950 cod. civ. (Cass. sez. un. 4362/1996; 4146/1995; 2956/1992; 3965/1987; 3068/1976; 2592/1976). Pertanto le Sezioni Unite, nel dare continuità a questi principi, devono ribadire che, concluso il procedimento amministrativo, qualora gli interessati non intendono accettare il provvedimento ministeriale

e danno origine ad una controversia in sede giurisdizionale, i relativi termini non si spostano continuando ad avere per oggetto il diritto soggettivo di proprietà dei beni, la cui demanialità è in contestazione: perciò rientrando nella giurisdizione ordinaria quali che siano i vizi, gli errori e le violazioni sostanziali o procedurali in cui sia incorsa l'amministrazione, contrariamente a quanto mostra di ritenere la ricorrente, inidonei a modificare la consistenza della sua situazione soggettiva disciplinata direttamente dalla legge. Il che trova ulteriore conferma nei poteri-doveri attribuiti al giudice ordinario tenuto principalmente a controllare - ed ancor prima dei vizi del procedimento impugnato dalla ricorrente - i caratteri obiettivi, con i quali il bene discusso si presenta al momento della decisione giudiziale, onde accertare se i predetti caratteri siano o meno aderenti allo schema legislativamente previsto per il demanio naturale: con la conseguenza, nella ipotesi di progressiva ed obiettiva trasformazione degli stessi, che ove il bene abbia assunto la natura intrinseca di bene demaniale, il preesistente diritto di proprietà privata ne subisce una correlativa contrazione, fino, se necessario, alla totale eliminazione, in quanto quel bene si presenta ormai con caratteri, che, secondo l'ordinamento giuridico vigente, precludono che esso possa formare oggetto di proprietà privata.⁶ Nel sistema così istituito dal combinato disposto degli artt. 822 segg. cod. civ., nonché artt. 31 segg. c.n. non resta spazio per la doppia tutela invocata dalla Pozzolini: tanto nel senso di un riparto della giurisdizione prescelto direttamente dal proprietario in funzione del suo interesse a far valere i vizi degli atti del procedimento di delimitazione ovvero a richiedere soltanto l'accertamento del suo confine con il demanio pubblico; che la stessa ricorrente ha riconosciuto incompatibile con la regola per la quale la giurisdizione va determinata in base al "petitum" sostanziale, da identificare non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (causa petendi) ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione. Quanto nel senso di una prevalenza della giurisdizione amministrativa tutte le volte in cui sia opportuno concentrare il giudizio impugnatorio con quello sul rapporto (pag. 43 rie), come è peculiare delle materie per le quali il legislatore ha previsto la giurisdizione esclusiva del G.A.: posto che non rientra in alcuna di esse il regolamento dei confini tra proprietà privata e proprietà demaniale, derivi dalla mancanza di qualsiasi limite, ovvero dalla modificazione di quelli esistenti. È vero, soltanto, al di là dell'impropria terminologia utilizzata dalla ricorrente, che nelle rare decisioni in cui il privato non si doleva affatto della lesione del suo diritto soggettivo di proprietà da parte dell'autorità amministrativa, né contestava la natura demaniale di un bene e/o il potere dell'autorità marittima di delimitarne-modificarne i confini, le Sezioni unite ed il Consiglio di Stato, chiamati a stabilire se apparteneva al giudice ordinario od a quello amministrativo conoscere di una domanda il cui unico oggetto era la deduzione di vizi del procedimento di delimitazione, hanno affermato che di una tale domanda doveva conoscere il giudice amministrativo (cfr. le fattispecie esaminata da Cass. sez. un. 5140/1997; nonché Cons. St. 5567/2006; 6655/2004; 3266/2004). Per cui le Sezioni Unite devono conclusivamente ribadire che in ogni altro caso in cui si ponga direttamente o indirettamente, la questione della proprietà dell'immobile, sia che se ne debba accertare o negare la natura demaniale o ancora, se ne contesti in radice il potere dell'amministrazione di modificarla, la giurisdizione unica del giudice ordinario non può arrestarsi o venire limitata per il fatto che le doglianze del privato siano dirette essenzialmente a denunciare errori inerenti la non corretta delimitazione, sul piano sostanziale, tra area pubblica e privata, ad impugnare i relativi provvedimenti o ancora a denunciarne i vizi procedurali per carenza o incompletezza dell'attività istruttoria, ~ infine per errori di valutazione: non avendo neppure la ricorrente posto in dubbio che nel compiere il relativo accertamento la cui finalità ultima è quella di individuare l'area di competenza pubblica e di riconoscere in essa la relativa qualità, il giudice ordinario possa e debba tenerne conto nei limiti dell'art. 5, della L. abol. cont. amm.

che lo abilita alla disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi. In definitiva il Collegio deve respingere il ricorso, dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario»

ACCERTAMENTO --> DIRITTO AL RINNOVO DELLA CONCESSIONE

TAR LIGURIA, SEZIONE I n.1707 del 02/12/2011 - Relatore: Paolo Peruggia - Presidente: Santo Balba

Sintesi:

L'accertamento dal diritto al rinnovo automatico delle concessioni è una questione relativa alla concessione di beni pubblici che prefigura l'esistenza della violazione di un diritto soggettivo, la cui tutela è assicurata in giudizio sino all'estinzione per prescrizione, non operando con ciò il termine decadenziale proprio della giurisdizione di legittimità.

Estratto: «Gli interessati hanno dedotto anche i motivi 5 e 14, con cui propongono un'azione per l'accertamento dal diritto al rinnovo automatico delle concessioni in essere. Con tali mezzi si chiede applicarsi l'art. 1 del d.l. 30.12.2009, n. 194, che ha rinnovato sino al 31.12.2015 le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della norma. Il collegio stima di dover esaminare la censura, posto che (art. 133, comma 1 lett. b del d.lvo 2.7.2010, n. 104) si tratta di una questione relativa alla concessione di beni pubblici, e che nella sua prospettazione essa prefigura l'esistenza della violazione di un diritto soggettivo al rinnovo previsto dalla legge. La già esaminata questione di inammissibilità non può pertanto estendersi a questa parte del contendere, atteso che la possibilità di far valere i diritti soggettivi è assicurata in giudizio sino alla loro estinzione per prescrizione, non operando con ciò il termine decadenziale proprio della giurisdizione di legittimità. L'autorità portuale di Savona ha preso posizione anche in argomento, ed ha osservato che la concessione in questione non rientra in alcuno dei casi previsti dalla legge che ha accordato il rinnovo diretto dei titoli. L'art. 1 comma 18 del d.l. 30.12.2009, n. 194, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1 della legge 26.2.2010, n. 25, stabilisce: 18. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino a tale data, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. All'articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione, il secondo periodo è soppresso. I ricorrenti obiettano invece che la nozione turistico-ricreativa si attaglia alla specie, dal che deriverebbe l'automatica proroga del termine di scadenza delle concessioni. In tale situazione il collegio deve prendere in esame le prove allegiate dalle parti, e rilevare che le baracche effigiate nelle immagini versate in causa hanno adempiono sicuramente allo scopo ricreativo sul quale gli interessati fondano l'impugnazione, ma difettano del profilo turistico: si tratta infatti di una situazione che l'autorità portuale definisce correttamente come degradata, la cui nozione collide necessariamente con quella di bene destinato al turismo. Con tal accezione si designa infatti una località od un bene capaci di attrarre da altri luoghi delle persone desiderose di

svago, cultura od altro; il ricorso è invece incentrato nel chiarire che la finalità con cui i concessionari difendono l'insediamento è proprio degli abitanti della località Zizola, dal che deriva l'inapplicabilità della norma di proroga per le ragioni esposte.»

ACCERTAMENTO --> DIRITTO INESISTENTE

TAR LAZIO, SEZIONE II ROMA n.5787 del 25/06/2012 - Relatore: Luigi Tosti - Presidente: Lucia Tosti

Sintesi:

Posto che prima della individuazione dei beni della Difesa da assegnare all'Agenzia del demanio per l'alienazione non sono configurabili posizioni tutelate degli affidatari degli immobili, il ricorso intentato precedentemente per l'accertamento del diritto di prelazione all'acquisto degli immobili di cui sono locatari deve essere dichiarato inammissibile, siccome volto all'accertamento di un inesistente diritto.

Estratto: «Considerato che a non diversa conclusione si perviene valutando l'invocato disposto dell'articolo 27 del D.L. n. 269/2003 (convertito in legge 2003 n. 326) che, in particolare ai commi 13, 13 bis e 13 ter, affida all'Amministrazione della difesa compiti di individuazione di beni non più utili alle esigenze istituzionali da consegnare al Demanio per eventuali dismissioni, trattandosi di norma che conferisce ampi margini di valutazione all'Amministrazione delle proprie esigenze senza che siano riconosciuti, almeno fino alla compilazione degli elenchi, diritti in favore dei conduttori. Siffatti poteri di ampia libertà di valutazione sono stati ribaditi da disposizioni successive, compresa la legge finanziaria 2007 n. 244., agli articoli 627 e seguenti. Posto che prima della individuazione dei beni da assegnare all'Agenzia del demanio non sono configurabili posizioni tutelate degli affidatari degli immobili, il ricorso, volto all'accertamento di un inesistente diritto, deve essere dichiarato inammissibile.»

ACCERTAMENTO --> INEFFICACIA SUBINGRESSO

TAR LIGURIA, SEZIONE II n.291 del 15/02/2012 - Relatore: Davide Ponte - Presidente: Enzo Di Sciascio

Sintesi:

È ammissibile l'azione proposta innanzi al G.A. per l'accertamento dell'intervenuta cessazione degli effetti dell'autorizzazione ex art. 45-bis cod. nav..

Estratto: «Il Comune concedente eccepisce la carenza dei presupposti per l'azione di accertamento a fronte dei provvedimenti di diniego dell'istanza di revoca adottati dal Comune stesso e non impugnati. L'eccezione appare pretestuosa, in specie in quanto palesemente contraddetta dall'esame delle note comunali invocate e dal relativo contenuto. Con la prima nota (doc n. 10 di parte ricorrente), dopo la riproduzione della norma invocata dall'istante ed un paio di capoversi esplicativi della stessa, il dirigente del settore demanio marittimo concludeva escludendo espressamente la necessità di restituzione o addirittura di revoca dell'autorizzazione ex art. 45 bis stesso, essendo sufficiente una mera informazione; in particolare, ai fini in esame, la nota si concludeva con l'esclusione espressa che l'autorità demaniale, quindi il Comune stesso, debba adottare provvedimenti di sorta. Con la seconda nota (doc n. 14 di parte ricorrente) il Comune confermava espressamente tale posizione, fornendo ulteriori argomentazioni a sostegno della propria estraneità e della necessità dell'esercizio diretto della concessione in capo al

concessionario. Rispetto a tale contenuto, è palesemente infondata l'eccezione in ordine alla presunta necessità di impugnare atti che, all'evidenza e per espressa indicazione degli stessi, risultano privi di natura provvedimentale, secondo la prospettazione della medesima amministrazione concedente. Invero, a fronte di una tale presa di posizione dell'autorità amministrativa competente, parte ricorrente risulta aver attivato l'unica strada legittimamente percorribile in uno stato di diritto, cioè l'azione giurisdizionale. La pacifica sussistenza nella specie di giurisdizione esclusiva in capo al g.a. (ora ex art. 133 comma 1 lett b cod proc amm), secondo quanto statuito dal Tribunale ordinario adito in accoglimento delle posizioni espresse dalle odierne resistenti, trova peraltro conforto nelle stesse difese comunali, laddove si concorda sull'ammissibilità dell'azione di accertamento nella presente sede giurisdizionale amministrativa esclusiva.»

ACCERTAMENTO --> ONERI E CONTRIBUTI

TAR EMILIA ROMAGNA, SEZIONE I BOLOGNA n.601 del 06/09/2013 - Relatore: Ugo Di Benedetto - Presidente: Alberto Pasi

Sintesi:

In tema di contributi di concessione, è perfettamente ammissibile l'utilizzo dello strumento processuale dell'azione di accertamento e della conseguente condanna la restituzione degli importi eventualmente dovuti perché indebitamente pagati.

Estratto: «4.Va, altresì, respinta l'eccezione di tardività dell'azione proposta. Infatti, le controversie relative al pagamento di contributi per il rilascio delle concessioni edilizie riguardano diritti soggettivi concernenti un rapporto obbligatorio pecuniario (T.A.R. Potenza Basilicata, sez. I, 08 marzo 2013, n. 126) e non interessi legittimi: esse non sottostanno, pertanto, ai termini decadenziali propri dei giudizi impugnatori e possono essere attivate nei normali termini di prescrizione (Cons. di Stato, Sez. IV, 4 novembre 2011, n. 5852 e Sez. V, 6 dicembre 1999, n. 2056) che, nel caso di contributi di concessione, risultano essere decennali (Consiglio di Stato, sez. VI, 31 maggio 2013, n. 2996). A tal fine, pertanto, è perfettamente ammissibile l'utilizzo dello strumento processuale dell'azione di accertamento (T.A.R. Potenza Basilicata, sez. I, 08 marzo 2013, n. 126) e della conseguente condanna la restituzione degli importi eventualmente dovuti perché indebitamente pagati.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.5080 del 24/09/2012 - Relatore: Guido Romano - Presidente: Sergio De Felice

Sintesi:

Nelle controversie aventi a oggetto gli obblighi di pagamento dei contributi afferenti alle concessioni ed ai permessi edilizi, il giudizio non ha carattere impugnatorio, ancorché esso sia proposto, formalmente, come contestazione di una determinazione amministrativa, in quanto mira ad accertare la sussistenza o la misura del credito vantato dal Comune.

Sintesi:

Il ricorso in materia di obblighi di pagamento dei contributi afferenti alle concessioni ed ai permessi edilizi può essere correttamente proposto nel termine di prescrizione del diritto e, dunque, anche dopo che siano trascorsi più di sessanta giorni dalla conoscenza, da parte dell'interessato, dell'atto con cui l'amministrazione ha quantificato i contestati contributi, richiedendone il pagamento.

Estratto: «7.1 - Costituisce indirizzo consolidato, dal quale la Sezione non ravvisa ragione per discostarsi, che, nelle controversie aventi a oggetto gli obblighi di pagamento dei contributi afferenti alle concessioni ed ai permessi edilizi, il giudizio non ha carattere impugnatorio, ancorché esso sia proposto, formalmente, come contestazione di una determinazione amministrativa, in quanto mira ad accertare la sussistenza o la misura del credito vantato dal Comune. Ne deriva che il ricorso può essere correttamente proposto nel termine di prescrizione del diritto e, dunque, anche dopo che siano trascorsi più di sessanta giorni dalla conoscenza, da parte dell'interessato, dell'atto con cui l'amministrazione ha quantificato i contestati contributi, richiedendone il pagamento (cfr. C.d.S., sez. IV[^], 4 novembre 2011, n. 585, e 2 marzo 2011, n. 1365; C.d.S., sez. V[^], 6 novembre 2007, n. 623; 21 aprile 2006, n. 2258; 10 luglio 2003, n. 4102). Conseguentemente l'accoglimento dell'esaminato primo motivo di impugnazione.»

ACCERTAMENTO --> SILENZIO ASSENSO

TAR ABRUZZO n.100 del 25/02/2011 - Relatore: Alberto Tramaglini - Presidente: Cesare Mastrocola

Sintesi:

In materia affidata alla giurisdizione esclusiva, l'azione diretta ad accertare la formazione del silenzio assenso può essere ammessa per garantire effettività della tutela di chi abbia un interesse qualificato ad ottenere una sentenza dichiarativa, che possa tener luogo nei rapporti con terzi del titolo che si assume l'amministrazione abbia omesso di emanare.

Sintesi:

L'azione di accertamento della formazione del silenzio assenso non può essere utilizzata per contrastare il contenuto di un provvedimento rimasto inoppugnato e così eludere i termini di decadenza per l'azione impugnatoria.

Sintesi:

E' inammissibile l'azione per l'accertamento del silenzio assenso laddove l'amministrazione abbia nel frattempo respinto esplicitamente la domanda con provvedimento non impugnato.

Estratto: «Il collegio è dell'avviso che, in materia affidata alla giurisdizione esclusiva, l'azione diretta ad accertare la formazione del silenzio assenso possa essere ammessa per garantire effettività della tutela (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 15 aprile 2010 n. 2139, in merito all'azione di accertamento dell'inesistenza dei presupposti della d.i.a.) di chi abbia un interesse qualificato ad ottenere una sentenza dichiarativa che possa tener luogo nei rapporti con terzi del titolo che si assume l'amministrazione abbia omesso di emanare. Appare infatti soluzione che richiede manovre di evidente artificiosità quella secondo cui l'interessato, non potendo chiedere l'accertamento della sua posizione, dovrebbe invece attivarsi per provocare provvedimenti che disconoscano la formazione dell'assenso tacito da poter impugnare in un ordinario giudizio di annullamento. L'art. 24 Cost. esprime al contrario l'esigenza secondo cui "occorre ... che la tutela assicuri in modo specifico l'attuazione della pretesa sostanziale", cosicché "anche per gli interessi legittimi la garanzia costituzionale impone di riconoscere l'esperibilità dell'azione di accertamento autonomo di questa posizione sostanziale, almeno in tutti i casi in cui, mancando il provvedimento da impugnare, una simile azione risulti necessaria per la soddisfazione concreta della pretesa sostanziale del ricorrente" (Consiglio di Stato, sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 717, ancora in tema di D.I.A.). Resta naturalmente il fatto che, anche nell'ambito di un'autonoma azione di accertamento, la posizione sostanziale di cui si chiede tutela non muta, cosicché, fintanto che si tratti di interesse legittimo, la stessa rimane comunque conformati dai provvedimenti

emanati. L'azione in parola non potrebbe essere quindi utilizzata per contrastare il contenuto di un provvedimento rimasto inoppugnato e così eludere i termini di decadenza per l'azione impugnatoria (T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 27 ottobre 2010, n. 3836). Parimenti, poiché l'azione non è diretta alla tutela di un diritto soggettivo ma di un interesse legittimo, e dovendo essere assicurata la stessa tutela che si avrebbe in caso di emanazione di provvedimento soggetto ad impugnazione, "l'azione di accertamento in tal caso sarà sottoposta allo stesso termine di decadenza (di sessanta giorni) previsto per l'azione di annullamento" che si sarebbe potuta esperire se l'amministrazione avesse adottato un provvedimento espresso (in tali termini Cons. Stato 717/2009 cit.). 5. Tornando al caso di specie, la proposta azione di accertamento sarebbe quindi comunque inammissibile laddove l'amministrazione avesse invece nel frattempo respinto esplicitamente la domanda con provvedimento non impugnato.»

ACCESSO AGLI ATTI

TAR LAZIO, SEZIONE I BIS ROMA n.9062 del 21/10/2013 - Relatore: Francesco Riccio -
Presidente: Silvio Ignazio Silvestri

Sintesi:

La domanda giudiziale legata all'accesso è stata qualificata come attività giurisdizionale che si innesta in un processo già pendente e può essere risolta positivamente soltanto laddove l'acquisizione sia utile a dirimere la controversia già instaurata.

Sintesi:

Se la domanda principale è inammissibile per difetto di legittimazione attiva, va respinta anche la domanda di accesso formulata in corso di causa.

Estratto: «Come rilevato e comunicato alle parti presenti nel corso dell'odierna udienza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 3, del c.p.a., la domanda di impugnazione del Decreto Direttoriale della Direzione Generale dei Lavori e del Demanio n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 - con cui si dispone il trasferimento al patrimonio disponibile degli alloggi da alienare ai sensi dell'art. 2, comma 628, della L. n. 244/07 - è del tutto inammissibile per difetto di legittimazione ad agire in capo alle parti ricorrenti. L'atto in questione è stato adottato in applicazione dell'art. 306, comma 3, del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (nel testo in vigore dal 9 ottobre 2010 al 26 marzo 2012, cioè antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20) che ha sostanzialmente riprodotto la disposizione normativa contenuta nell'art. 2, comma 628 lett. b), della legge n. 244 del 2007. La norma vigente al momento dell'adozione del decreto dirigenziale generale, impugnato con il ricorso principale, disponeva testualmente che: "Al fine della realizzazione del programma pluriennale di cui all'articolo 297, il Ministero della difesa provvede all'alienazione della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione per il conduttore e, in caso di mancato esercizio da parte dello stesso, per il personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione nella provincia, con prezzo di vendita determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento, tenendo conto del reddito del nucleo familiare, della presenza di portatori di handicap tra i componenti di tale nucleo e dell'eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro

corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli alloggi non possono rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti dalle alienazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa." Al fine di individuare una loro posizione giuridica differenziata, nonché legittimante l'impugnazione proposta, le parti istanti sostengono che la stessa possa trovare fondamento nella previsione del programma pluriennale del 1 dicembre 2008 e nei provvedimenti per la vendita manifestatisi nel D.M. 28 gennaio 2010 e nel D.M. 23 giugno 2010, concernenti il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della difesa rispettivamente per il 2008 e per il 2009, adottati ai sensi dell'art. 9, comma 7, della legge n. 537 del 1993. A tal proposito si sostiene che le norme da ultimo richiamate abilitavano la predetta Amministrazione ad alienare gli alloggi militari non ubicati nelle infrastrutture militari o, se invece ubicati in tali infrastrutture non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, secondo quanto previsto da un emanando decreto ministeriale. In tale contesto, i ricorrenti ritengono che il decreto impugnato con il ricorso principale sia gravemente lesivo della loro legittima aspettativa di acquisto. L'assunto posto a fondamento della posizione legittimante dei ricorrenti, oltre a basarsi su elementi alquanto incerti e presuntivi, non trova conforto nei precedenti decreti richiamati poiché gli stessi sono finalizzati a determinare strumenti di pianificazione risalenti al 1993. Lo stesso art. 2, comma 631, della legge n. 244 del 2007 ha chiaramente stabilito che nessuna rilevanza giuridica dovesse accordarsi a qualsiasi procedura di alienazione che avesse, eventualmente e precedentemente, coinvolto gli immobili alloggiativi della Difesa. Infatti la norma testualmente dispone che: "L'articolo 26, comma 11-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato. Gli immobili originariamente individuati per essere destinati alle procedure di vendita di cui al citato decreto-legge rimangono nelle disponibilità del Ministero della difesa per l'utilizzo o per l'alienazione". Giova, altresì, rilevare che la stessa disciplina normativa abrogata, nella sua articolazione, escludeva in radice la possibile acquisizione con diritto di prelazione a favore degli occupanti sine titolo degli alloggi di servizio. Il comma 11-quater dell'art. 26 del D.L. n. 269/2003 stabiliva che: "Con le modalità ed alle condizioni previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono alienati gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, non ubicati nelle infrastrutture militari (139) o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, secondo quanto previsto con decreto del Ministero della difesa, né classificati quali alloggi di servizio connessi all'incarico occupati dai titolari dell'incarico in servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alloggi che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni: a) sono effettivamente assegnati a personale in servizio per attuali esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al regolamento di cui al D.M. 16 gennaio 1997, n. 253 del Ministro della difesa; b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari; c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato, anche eventualmente a mezzo ufficiale giudiziario, il provvedimento amministrativo di recupero forzoso.". Invece, con l'entrata in vigore dell'art. 306, comma 2, del D.Lgs. n. 66 del 2010, si è data attuazione all'intento del legislatore di predisporre una pianificazione pluriennale prevista dall'art. 297 del medesimo decreto legislativo. La pianificazione pluriennale è, secondo la lettera di quest'ultimo articolo, funzionale alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva. Per perseguire tale scopo il Ministero della Difesa ha il potere di predisporre, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 231, comma 4. Il predetto programma pluriennale presuppone l'individuazione di tre categorie di alloggi di servizio: a) alloggi da assegnare al

personale per il periodo di tempo in cui svolge particolari incarichi di servizio richiedenti la costante presenza del titolare nella sede di servizio; b) alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile in ragione delle esigenze di mobilità e abitative; c) alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto. E' vero che secondo l'art. 26, comma 11 quinquies, del citato D.L. n. 269 del 2003, il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, spettava solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato un canone o una indennità per l'occupazione dell'alloggio, ma tale disposizione normativa ha trovato anche essa un'esplicita abrogazione per opera dell'art. 2268, comma 1, n. 1018), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dal 9 ottobre 2010. In un diverso assetto normativo si colloca, pertanto, l'adozione del decreto dirigenziale impugnato con il ricorso principale in esame. Ne consegue che, dalla disamina delle norme applicate e dei provvedimenti adottati, non è possibile ricavare alcuna aspettativa giuridicamente tutelata di acquisto degli immobili occupati dai ricorrenti. Né la stessa poteva sorgere dai piani annuali di gestione del patrimonio abitativo che, essendo uno strumento di pianificazione, non potevano assurgere a provvedimento diretto a orientare ed a condizionare le possibili procedure di alienazione. Infatti, a titolo esemplificativo, è sufficiente notare che l'art. 2 del richiamato D.M. del 28 gennaio 2010 dispone soltanto che "Gli utenti di alloggi AST non aventi più titolo alla concessione, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di vedove non legalmente separate né divorziate, possono mantenere la conduzione dell'alloggio, qualora il reddito annuo lordo complessivo dei componenti il nucleo familiare conviventi non superi la somma di euro 40.167,54, incrementata di euro 1.259,59, per ogni familiare a carico oltre il terzo, purché né gli utenti, né i loro familiari conviventi siano proprietari di altro alloggio abitabile sul territorio nazionale. Tali somme sono comprensive della variazione percentuale dell'indice ISTAT per l'anno 2009. L'utente dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la situazione reddituale del proprio nucleo familiare ed altresì che lo stesso nucleo non è proprietario di altro alloggio abitabile sul territorio nazionale.". Né l'esame della vigente normativa di settore pone a favore degli occupanti sine titolo di alloggi di servizio del Ministero della Difesa una posizione giuridicamente qualificata che possa definirsi, in rapporto agli atti generali, ampiamente discrezionali, come interesse legittimo di natura pretensiva da farsi valere avanti i competenti organi della giustizia amministrativa. Ciò induce a ritenere inammissibile il ricorso principale per difetto di una legittimazione ad agire, normativamente qualificata. La predetta questione pregiudiziale pone il Collegio nella condizione di respingere il ricorso proposto per accertare il diritto all'accesso agli atti amministrativi posti a fondamento dell'adozione del più volte richiamato Decreto Direttoriale della Direzione Generale dei Lavori e del Demanio n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010. Al riguardo, è sufficiente richiamare il principio di ordine processuale già enunciato da questa sezione nella ordinanza n. 5853/2013 dell'11 giugno 2013, dove con richiamo ad una conferente giurisprudenza (Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10 ottobre 2002 n. 5450), la domanda giudiziale legata all'accesso è stata qualificata come attività giurisdizionale che si innesta in un processo già pendente e può essere risolta positivamente soltanto laddove l'acquisizione sia utile a dirimere la controversia già instaurata.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE VI NAPOLI n.3505 del 04/07/2013 - Relatore: Arcangelo Monaciliuni - Presidente: Renzo Conti

Sintesi:

La peculiarità sostanziale e processuale che connota l'istituto ed il rito dell'accesso risiede nell'esclusione di eccessivi formalismi, sì da consentire, nella sede processuale, non solo specificazioni e/o integrazioni della motivazione del diniego da parte della P.A. ma valutazioni di eccezioni e/o repliche secondo un parametro di ragionevole proporzionalità

tra mezzi impiegati e fini perseguiti, di guisa che la potestas iudicandi spazierà sulle questioni concrete emerse dalla dialettica processuale, così rendendo effettivo il comando della legge che affida al giudice il potere di ordinare l'esibizione dei documenti dettando, ove occorra, le relative modalità.

Estratto: «Che, è il caso di aggiungere ad ulteriore sostegno della conclusione del Collegio, la peculiarità sostanziale e processuale che connota l'istituto ed il rito dell'accesso risiede proprio nell'esclusione di eccessivi formalismi, sì da consentire, nella sede processuale, non solo "specificazioni e/o integrazioni della motivazione del diniego da parte dell'amministrazione" ma valutazioni di eccezioni e/o repliche "secondo un parametro di ragionevole proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti", di guisa che "la potestas iudicandi spazierà sulle questioni concrete emerse dalla dialettica processuale, così rendendo effettivo il comando della legge che affida al giudice il potere di ordinare l'esibizione dei documenti... .. dettando, ove occorra, le relative modalità" (così Tar Campania, questa sesta sezione, sentenza n. 5453 del 22 novembre 2001 e già la n. 26573 del 2 dicembre 2010, nel cui seno, a sostegno del principio, è anche richiamata la pronuncia CEDU Corte europea dir. uomo, sez. I, 11 marzo 2009);»

Sintesi:

Se il ricorrente fornisce argomenti e indizi circa l'esistenza degli atti a cui chiede l'accesso e la P.A. non fornisca la prova a sostegno dell'inesistenza dei documenti richiesti, correttamente il giudice ordina l'accesso, residuando un problema di esecuzione del giudicato, se del caso mediante commissario ad acta, relativamente alla ricerca materiale dei documenti, fermo restando che il giudicato che ordina l'accesso sarà eseguibile nei limiti in cui i documenti esistono.

Estratto: «- sempre a differenza di quanto da essa sostenuto, non può poi ritenersi che la Giglio avesse l'onere (ulteriore rispetto a quanto già dichiarato e comprovato) di "offrire la prova del fatto che la presunta concessione demaniale fosse stata rilasciata a favore della Società e fosse materialmente esistente al momento della richiesta, ovvero detenuta dalla P.A.": ciò in quanto un onere pieno di tal fatta a carico dell'istante non è imposto dalla legge, di guisa che nemmeno la risposta giudiziaria ad un accesso negato dall'amministrazione sull'assunto "della inesistenza dei documenti richiesti" può essere di rigetto, posto che "una posizione così rigida impedirebbe, di fatto, al privato ogni tipo di accesso di fronte ad un'Amministrazione neghittosa, tanto che è stato anche precisato che se il ricorrente fornisce argomenti e indizi circa l'esistenza degli atti a cui chiede l'accesso e l'Amministrazione non fornisca la prova a sostegno dell'inesistenza dei documenti richiesti, correttamente il giudice ordina l'accesso, residuando un problema di esecuzione del giudicato, se del caso mediante commissario ad acta, relativamente alla ricerca materiale dei documenti, fermo restando che il giudicato che ordina l'accesso sarà eseguibile nei limiti in cui i documenti esistono" (Cons. Stato, sezione quarta, 10 dicembre 2009, n. 7725 e, sezione sesta, 26 giugno 2003, n. 3853; Tar Lazio, Roma, sezione terza, 23 aprile 2013, n. 4062);»

Sintesi:

In materia di rito per l'accesso ai documenti amministrativi, la conclusione del G.A. in nulla è condizionata da valutazioni circa la fondatezza delle eventuali pretese alla cui tutela l'acquisizione della documentazione è strumentale posto che il diritto di accesso è del tutto autonomo rispetto alla posizione giuridica posta a base della relativa istanza.

Estratto: «Che, invero, né l'una, né l'altra delle due, né può qui aggiungersi la mancanza di pericolosità dell'impianto asserita dal D'Esposito nella sede procedimentale facendo al riguardo riferimento a statuizioni del giudice ordinario intervenute nell'ambito del detto contenzioso civile, possono precludere, come ancora sostenuto nelle note di udienza ultime depositate, il diritto ad accedere alle richieste concessioni demaniali che si regge del tutto adeguatamente:- sulla contiguità della struttura alberghiera nel suo complesso, ininfluente, per quanto qui rileva, la sola hall, sulla cui denunciata illegittimità peraltro il Comune nulla ha osservato (cfr., in situazioni assimilabili, ossia per la legittimazione, fondata sulla "vicinitas", all'accesso ad atti che consentono interventi di modifica del territorio, Cons. Stato, sezione quinta, sentenze 27 aprile 2012, n. 2460, 26 febbraio 2010, n. 1134, 14 maggio 2010, n. 2966 e 7 settembre 2004, n. 5873; sezione quarta, 21 novembre 2006, n. 6790; Tar Campania, Napoli, questa sesta sezione, sentenze n. 4666 del 20 novembre 2012, n. 2290 del 18 maggio 2012, 2 febbraio 2012, n. 526, n. 16722 del 14 luglio 2010, n. 16700 del 27 luglio 2010; sezione quinta, 5 settembre 2008, n. 10048; Tar Puglia, Lecce, sezione terza, 25 marzo 2004, n. 2161; Tar Lazio, Latina, 11 dicembre 2007, n. 1567);- sul pregiudizio a tutto campo dichiarato, fermo, ben si intende, che "la conclusione del Collegio in nulla è condizionata da valutazioni circa la fondatezza delle eventuali pretese alla cui tutela l'acquisizione della documentazione è strumentale posto che, per costante giurisprudenza, il diritto di accesso è del tutto autonomo rispetto alla posizione giuridica posta a base della relativa istanza" (cfr., per tutte, Cons. Stato, sezione sesta, 12 marzo 2012, n. 1403; Tar Campania, questa sezione sesta, 18 maggio 2012, n. 2290 e 11 marzo 2010, n. 1373); - sull'ulteriore, espressa, indicazione (pur se fornita solo nella sede delle osservazioni, ma a ritenersi comunque utile alla bisogna, alla stregua della innanzi cennata peculiarità dell'istituto e dei poteri del giudice) dell'aggiuntivo e diverso interesse all'accesso, legato alla possibilità di partecipare (consapevolmente o, comunque, più consapevolmente conoscendo le pregresse condizioni di affidamento) alle procedure pubbliche per la concessione del suolo; Ritenuto, conclusivamente, che, negato ingresso alle posizioni giudiziarie fatte valere dalle parti resistenti, il ricorso e le connesse domande giudiziali vanno accolti dovendo invece condividersi la prospettazione/denuncia attorea secondo la quale il dettato di legge impone(va) di consentire l'accesso di cui qui si è trattato, invece illegittimamente negato per silentium ancorché ne sussistessero le condizioni legittimanti, a partire da quella di fondo della contiguità delle strutture, nonché, in connessione, alla stregua della sicura sussistenza dell'interesse (dei diversi profili di interesse) giuridicamente tutelato (i) per esservi ammessa;»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.4261 del 26/07/2012 - Relatore: Fulvio Rocco -
Presidente: Anna Leoni

Sintesi:

Anche al di là degli specifici vizi e della specifica motivazione adottata nell'atto amministrativo di diniego dell'accesso, il giudice deve verificare se sussistono o meno i presupposti dell'accesso, potendo pertanto negarlo anche per motivi diversi da quelli indicati dal provvedimento amministrativo.

Estratto: «4.3. Il Collegio, per parte propria, rimarca innanzitutto che la sentenza resa in primo grado di per sé non reca alcun profilo di ultrapetizione, posto che – come è ben noto – l'accesso alla documentazione amministrativa è oggetto di un diritto soggettivo di cui il giudice amministrativo conosce in giurisdizione esclusiva, e il relativo giudizio ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto medesimo, piuttosto che la verifica della sussistenza o meno di vizi di legittimità dell'atto amministrativo recante il diniego all'accesso (cfr. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 12 gennaio 2011 n. 117). In tal senso, infatti, il giudice può ordinare l'esibizione dei documenti richiesti, così sostituendosi

all'amministrazione e ordinandole un facere, solo se ne sussistono i presupposti (art. 116, comma 4, cod. proc. amm.): il che - pertanto - implica che, anche al di là degli specifici vizi e della specifica motivazione addotta nell'atto amministrativo di diniego dell'accesso, il giudice deve verificare se sussistono o meno i presupposti dell'accesso, potendo pertanto negarlo anche per motivi diversi da quelli indicati dal provvedimento amministrativo (cfr. ibidem).»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.3329 del 06/06/2012 - Relatore: Rosanna De Nictolis
- Presidente: Carmine Volpe

Sintesi:

E' legittima la richiesta di accesso motivata da un interesse puntuale, come la tutela dell'area di cui il richiedente è concessionario a fronte dell'inquinamento derivante da scarichi fognari.

Sintesi:

In ipotesi di tutela dell'ambiente, ai sensi dell'art. 3, d.lgs. n. 195/2005, l'accesso all'informazione ambientale deve essere consentito a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba necessariamente dichiarare il proprio interesse.

Estratto: «8. L'appello è parzialmente fondato.8.1. La richiesta di accesso è stata motivata da un interesse puntuale, la tutela dell'area di cui la società è concessionaria a fronte dell'inquinamento derivante dagli scarichi del Rio Carbonara.8.2. Trattandosi, poi, di tutela dell'ambiente, ai sensi dell'art. 3, d.lgs. n. 195/2005, l'accesso all'informazione ambientale deve essere consentito a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba necessariamente dichiarare il proprio interesse.8.3. Avuto riguardo ai documenti richiesti con l'istanza di accesso, il Collegio rileva che si tratta di documentazione specifica, anche se non indicata con gli estremi di data e protocollo (elementi che non sono nella disponibilità del richiedente), e di documentazione che plausibilmente deve esistere ed essere detenuta dai destinatari della richiesta di accesso, ossia il Comune di Genova, quale ente locale competente in materia di scarichi nelle acque, e Mediterranea delle acque s.p.a. quale soggetto gestore dello scarico e del depuratore.8.4. Né la richiesta di accesso implica un controllo generalizzato sull'operato di una pubblica amministrazione o di un gestore di servizio pubblico, atteso che i documenti richiesti servono a verificare il corretto funzionamento dello scarico e dell'impianto che dovrebbe trasmettere i rifiuti al depuratore, allo scopo di acclarare se l'inquinamento verificatosi nell'area di pertinenza del richiedente l'accesso sia o meno frutto di malfunzionamento o mala gestione dell'impianto.»

TAR LAZIO, SEZIONE III TER ROMA n.6077 del 08/07/2011 - Relatore: Donatella Scala -
Presidente: Giuseppe Daniele

Sintesi:

Il giudizio amministrativo in materia di accesso ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto di accesso, più che la verifica della sussistenza o meno dei vizi di legittimità dell'atto amministrativo, pertanto la P.A. può dedurre in giudizio le ragioni che precludono all'interessato di avere copia o di visionare i relativi documenti.

Sintesi:

Il giudice può ordinare l'esibizione dei documenti richiesti, ai sensi dell'art. 25, co. 6, legge n. 241/1990, sostituendosi all'amministrazione e ordinando un facere pubblicistico, solo se ne sussistono i presupposti, anche tenendo conto delle deduzioni dell'Amministrazione,

ancorché questa non si sia pronunciata espressamente nel procedimento, ovvero, può negarlo, anche per motivi diversi da quelli indicati nel provvedimento amministrativo.

Estratto: «2.2. Osserva il Collegio che, in materia di accesso, il relativo giudizio amministrativo, anche se si attegga come impugnatorio nella fase della proposizione del ricorso, in quanto rivolto contro l'atto di diniego o avverso il silenzio-diniego formatosi sulla relativa istanza e il relativo ricorso deve essere esperito nel termine perentorio di 30 giorni, nella sostanza ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto di accesso, più che la verifica della sussistenza o meno dei vizi di legittimità dell'atto amministrativo. Con la conseguenza che, anche nel caso di impugnativa del silenzio-diniego sull'accesso, quale quella ora in esame, l'Amministrazione può dedurre in giudizio le ragioni che precludono all'interessato di avere copia o di visionare i relativi documenti. Pertanto, il giudice può ordinare l'esibizione dei documenti richiesti, ai sensi dell'art. 25, co. 6, legge n. 241/1990, sostituendosi all'amministrazione e ordinando un facere pubblicistico, solo se ne sussistono i presupposti, anche tenendo conto delle deduzioni dell'Amministrazione, ancorché questa non si sia pronunciata espressamente nel procedimento, ovvero, può negarlo, anche per motivi diversi da quelli indicati nel provvedimento amministrativo. Occorre, ancora, considerare che l'art. 22 della legge 241 del 1990, nel recare la nozione di documento amministrativo, individua ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, "detenuti" da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse. Tanto precisato, ritiene il Collegio che l'istanza di accesso, pure nell'ampiezza con cui la medesima è stata formulata, erroneamente è stata indirizzata anche all'intimato Dicastero che, in relazione alla competenze allo stesso riferibili, non ha alcun dovere di ostensione, non detenendo gli atti richiesti. E' corretto quanto eccepito sul punto dall'Avvocatura Generale dello Stato, risultando il Ministero estraneo ai rapporti instaurati tra l'Anas, gestore della rete autostradale, e Autostrade per l'Italia, cui le convenzioni stipulate conferiscono gli obblighi inerenti l'esercizio delle infrastrutture concesse. Del resto è pacifico che il Ministero intimato, con nota del 1/02/2011, ha invitato l'Anas, nella qualità di gestore della rete stradale ed autostradale italiana di interesse nazionale, giusta convenzione sottoscritta in data 19.12.2002, a provvedere in merito all'istanza di cui si tratta, competendo a quest'ultimo il compito di vigilare e controllare i soggetti concessionari e di verificare che i servizi resi da questi ultimi si svolgano nel rispetto delle convenzioni.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE II BRESCIA n.686 del 12/05/2011 - Relatore: Mauro Pedron -
Presidente: Mauro Pedron

Sintesi:

La consegna della documentazione richiesta fa divenire improcedibile il ricorso per l'esercizio del diritto d'accesso.

Estratto: «4. Per ottenere l'accesso a tale documentazione la Provincia ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 116 cpa con atto notificato il 29 ottobre 2010 e depositato il 9 novembre 2010. In seguito sono stati presentati motivi aggiunti. La Regione si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso. 5. All'udienza del 4 maggio 2011 la Provincia ha comunicato che medio tempore la Regione aveva integralmente consegnato copia di quanto richiesto con l'istanza di accesso. Peraltro la Provincia insiste per la condanna alle spese.»

TAR CALABRIA, SEZIONE I CATANZARO n.693 del 09/05/2011 - Relatore: Anna Corrado -
Presidente: Giuseppe Romeo

Sintesi:

Il soggetto che intenda accedere agli atti di una procedura di selezione del concessionario per un area demaniale marittima deve notificare il ricorso ad almeno uno dei concorrenti le cui domande di partecipazione sono oggetto, tra gli altri documenti, della domanda di accesso.

Estratto: «Il ricorso è inammissibile per mancata notifica dello stesso ad almeno uno dei controinteressati. Ai sensi dell'art. 116 c.p.a., infatti, il ricorso in tema di accesso va notificato oltre che all'amministrazione agli eventuali controinteressati. Controinteressati agevolmente individuabili, nel caso di specie, negli altri concorrenti alla procedura de quo, le cui domande di partecipazione sono oggetto, tra gli altri documenti, della domanda di accesso. Il Codice ha così recepito un costante orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema appunto di ricorso per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90, i soggetti interessati alla riservatezza dei documenti richiesti con la domanda di accesso sono controinteressati all'eventuale rimozione del diniego di accesso e, pertanto, anche ad essi deve essere notificato il ricorso proposto contro l'Amministrazione per ottenere l'esibizione degli atti invano richiesti. La figura dei "controinteressati" ha, peraltro, trovato espresso formale riconoscimento normativo con le modifiche apportate all'art. 22 della legge n. 241/90 dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, in virtù delle quali i controinteressati sono identificati con "tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza". Nel caso di specie - come già ricordato - il ricorrente chiede l'accesso alla documentazione afferente alle domande presentate dai soggetti che si sono collocati utilmente nella graduatoria di interesse, documentazione con riguardo alla quale non può escludersi in via di principio la sussistenza di un profilo di riservatezza (si pensi, ad es., ad elaborati progettuali).. Il ricorso andava, quindi, notificato quanto meno ad uno dei detti controinteressati, peraltro elencati nella istanza di accesso agli atti prodotta dallo stesso ricorrente. Non essendo ciò avvenuto, il Collegio conclude per l'inammissibilità del proposto ricorso (cfr., tra le altre, T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 07 luglio 2010, n. 23194; C.d.S., Sez. V, 20 maggio 2008, n. 2384; TAR Lazio, Roma, Sez. I, 8 febbraio 2010, n. 1662; TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 13 ottobre 2009, n. 2294; Campania, Napoli, Sez. V, 4 marzo 2008, n. 1078).»

ACQUIESCENZA

TAR LAZIO, SEZIONE II ROMA n.9371 del 04/11/2013 - Relatore: Carlo Polidori - Presidente: Luigi Tosti

Sintesi:

L'acquiescenza ad un provvedimento amministrativo sussiste solo nel caso in cui ci si trovi in presenza di atti, comportamenti o dichiarazioni univoche, posti liberamente in essere dal destinatario dell'atto, che dimostrino la chiara ed incondizionata volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l'operatività.

Estratto: «1. In via preliminare il Collegio ritiene che non possa essere accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla società Aequa Roma (società per azioni interamente partecipata da Roma capitale), perché dagli atti di causa si evince che ha svolto attività di natura istruttoria nell'ambito del procedimento avviato a seguito dell'istanza presentata dalla società ricorrente in data 18 aprile 2012 e volta ad ottenere l'assenso alla ricollocazione di due impianti pubblicitari rimossi coattivamente in data 2 dicembre 2011. Pertanto la società Aequa Roma si presenta come un soggetto titolare di funzioni

amministrative, equiparato ad una pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge n. 241/1990.2. Passando al merito, il Collegio ritiene che l'esame del presente ricorso - avente ad oggetto i provvedimenti con i quali Roma Capitale ha respinto la predetta istanza - debba iniziare dalla censura con la quale viene dedotto che l'Amministrazione capitolina avrebbe erroneamente applicato alla fattispecie in esame la Determinazione Dirigenziale n. 618 del 2012, recante modifiche ed integrazioni alla precedente Determinazione Dirigenziale n. 3312 del 2008, relativa alle procedure ed alla modulistica per gli spostamenti, le ricollocazioni e le modifiche degli impianti pubblicitari. Tale censura è palesemente infondata perché la Determinazione Dirigenziale n. 618 risale al 27 marzo 2012, ossia ad una data anteriore alla presentazione dell'istanza, sicché non v'è dubbio che l'Amministrazione - in applicazione del principio *tempus regit actum* - abbia correttamente fatto applicazione della disciplina posta da tale Determinazione. Né può rilevare il fatto che gli impianti siano stati rimossi in data anteriore all'adozione della predetta Determinazione, perché l'Amministrazione non è stata chiamata a giudicare delle ragioni che hanno determinato la rimozione degli impianti, bensì la possibilità di assentire la reinstallazione degli stessi.3. Posta tale premessa il Collegio osserva che, ai fini dell'esame delle restanti censure dedotte con il ricorso, assume primario rilievo stabilire se l'istanza presentata dalla ricorrente dovesse essere esaminata alla luce della disciplina posta dal punto 2 della Determinazione Dirigenziale n. 618 del 2012, relativo alla «ricollocazione di impianti installati in difformità dalle norme inderogabili del codice della strada» (come sostiene l'Amministrazione), oppure alla luce della disciplina posta dal punto 1 della medesima Determinazione Dirigenziale, relativo alla «rimozione temporanea per lavori» (come sostiene la società ricorrente). In particolare il punto 1 dispone come segue: «In occasione dei lavori di pubblica utilità, a seguito di fax di rimozione inviato dalla U.O. del Dipartimento Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità e in riscontro dello stesso, la Ditta interessata presenta istanza redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con l'individuazione della nuova posizione e il deposito della relazione redatta da un tecnico abilitato, la documentazione di cui al modello A, oltre alla contestuale dichiarazione di dismissione della posizione originaria. Tale metodologia di spostamento, ove assentibile, è consentita solo ed esclusivamente se l'impianto è riconducibile ad una scheda R o SPQR inserita nella c. d. "Procedura di Riordino". Per gli impianti installati, riconducibili alle schede E inserite nella c.d. "Procedura di Riordino", l'istanza dovrà essere corredata anche dal parere positivo della sovrintendenza competente sul territorio della nuova posizione. Al termine dei lavori, la Ditta ha l'obbligo di ricollocare l'impianto nella sua posizione originaria facendone richiesta all'Amministrazione. A tale richiesta va allegata una asseverazione del tecnico abilitato sulla conformità alla normativa vigente, oltre alla contestuale dichiarazione di dismissione della posizione temporaneamente assentita». Invece il punto 2 dispone come segue: «A seguito di V.A.V., e solo successivamente all'avvenuta e comprovata rimozione spontanea dell'impianto, da effettuarsi nei termini di cui all'art. 31 comma 5, Deliberazione C.C. n. 37 del 30 marzo 2009, la Ditta interessata può presentare istanza contenente una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con individuazione della nuova posizione, deposito della relazione redatta da un tecnico abilitato, planimetria in scala, prospetto dell'immobile per impianti da posizionare in aderenza, fotografie frontali e panoramiche, come da allegato modello B. Tale metodologia di ricollocazione, ove assentibile, è consentita solo ed esclusivamente se l'impianto è riconducibile ad una scheda R o SPQR inserita nella c.d. "Procedura di Riordino". Per gli impianti installati, riconducibili alle schede E inserite nella c. d. "Procedura di Riordino", l'istanza dovrà essere corredata anche dal parere positivo della sovrintendenza competente sul territorio della nuova posizione». A tal riguardo si deve rilevare innanzi tutto che - sebbene la sentenza del Giudice di Pace con la quale sono stati annullati i verbali di accertamento n. 14090121697/A e n. 14090121694/A sia stata depositata in data 11 gennaio 2012, ossia in data anteriore alla presentazione dell'istanza di ricollocazione degli impianti - dagli atti di causa risulta che la società ricorrente ha presentato tale istanza utilizzando il modello B,

previsto dalla suddetta Determinazione Dirigenziale proprio per i casi di «ricollocazione di impianti installati in difformità dalle norme inderogabili del codice della strada». Peraltro tale circostanza non può essere interpretata come una manifestazione della volontà della società ricorrente di prestare acquiescenza ai provvedimenti con i quali l'Amministrazione ha dapprima ordinato la rimozione degli impianti e poi disposto la rimozione coattiva degli stessi. Infatti, secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 agosto 2013, n. 4140), l'acquiescenza ad un provvedimento amministrativo sussiste solo nel caso in cui ci si trovi in presenza di atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dell'atto, che dimostrino la chiara ed incondizionata volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l'operatività. Risulta allora evidente che nel caso in esame non sussistono i presupposti per configurare un'acquiescenza della società ricorrente, perché la stessa ha impugnato innanzi al giudice di pace i verbali di accertamento n. 14090121697/A e n. 14090121694/A.»

TAR MOLISE n.507 del 23/07/2013 - Relatore: Luca Monteferrante - Presidente: Goffredo Zaccardi

Sintesi:

Non ricorre la figura dell'acquiescenza per il solo fatto che il soggetto che intende contestare una previsione irragionevole del bando abbia presentato domanda di partecipazione alla gara.

Estratto: «Con un secondo motivo la ricorrente lamenta, in ogni caso, il carattere sproporzionato della previsione che limita a 30 il numero massimo di ombrelloni ammessi per le attività turistiche, anche in considerazione dell'estensione del lotto n. 3 (3400 mq.) affidato in concessione.(omissis)Infondata è anche l'eccezione di acquiescenza in quanto la giurisprudenza, sul punto, è orientata a ritenere ammissibile la contestazione, tenuto conto che la presentazione della domanda, pur in presenza di clausole del bando ritenute illegittime anche se non immediatamente lesive, costituisce atto dovuto ai fini della legittimazione alla successiva impugnazione ma anche logicamente necessitato al fine di rendere concreto ed effettivo l'interesse alla contestazione, tenuto conto che, senza domanda, non sussiste neppure alcuna chance di conseguire l'utilità giuridica attesa.Le questioni preliminari sollevate, sul punto, dalla difesa del Comune di C. devono pertanto essere tutte disattese.Nel merito la doglianza è fondata.La ricorrente, come rammentato in premessa, si duole del carattere eccessivamente restrittivo della previsione che, nel suo caso, limita a 30 il numero massimo di ombrelloni che è autorizzata ad installare sul terreno affidatole in concessione ed identificato con il n. 3.Lamenta, in sostanza, la violazione del principio di logicità e di proporzionalità e, dall'altro, la disparità di trattamento rispetto ai limitrofi operatori autorizzati ad installare un numero di ombrelloni di gran lunga superiore, i quali, intervenendo in giudizio, contestano l'operato del comune per aver deciso di rilasciare concessioni demaniali stagionali in carenza del P.S.C. e sostengono la legittimità della clausola limitativa in quanto idonea a differenziare la posizione dei titolari di concessioni demaniali ordinarie, gravati da maggiori oneri, soprattutto finanziari (con particolare riferimento alla entità del canone dovuto), rispetto ai titolari di concessioni demaniali stagionali.Quanto alla censura di disparità di trattamento la stessa è infondata in quanto l'esponente pone in comparazione situazioni di fatto diverse, atteso che la Fattore è affidataria di concessione stagionale mentre gli operatori limitrofi sono titolari di concessioni demaniali marittime ordinarie sicché il diverso trattamento trova giustificazione nel principio generale cuius commoda eius et incommoda e cioè in una logica di bilanciamento di costi e benefici.Quanto invece alla dedotta oggettiva sproporzione della limitazione imposta, la censura merita di essere condivisa in quanto dalla perizia di parte depositata dalla ricorrente emerge che l'area in questione, al netto della zona di rispetto dunale, consente la

installazione di ben 203 ombrelloni sicché alla F. è stato sostanzialmente consentito di sfruttare poco più del 15% dell'area che si estende per ben 3400 mq..Si tratta inoltre di una limitazione che, oltre ad essere immotivata, oggettivamente penalizza in modo significativo il punto di ristoro della ricorrente, tenuto conto che l'indisponibilità di un congruo numero di ombrelloni incide in maniera determinante sul volume di affari dell'esercizio commerciale, poiché, in periodo estivo, il consumo di alimenti e bevande dipende essenzialmente dal numero di clienti che hanno noleggiato gli ombrelloni.Né può opporsi che una limitazione meno severa avrebbe l'effetto di penalizzare gli stabilimenti titolari di concessioni demaniali ordinarie che, pagando canoni di gran lunga più esosi, hanno diritto a vedersi riconoscere facoltà più incisive in ordine alle possibilità di sfruttamento del sedime demaniale, anche in relazione al numero di ombrelloni da installare.La doverosa tutela della posizione dei titolari delle concessioni demaniali ordinarie, non giustifica tuttavia un regime giuridico a tal punto sperequato in danno dei titolari di attività turistiche di ristoro.Se infatti la delibera di Giunta, nelle more della redazione del piano spiaggia comunale, si fa carico di "garantire la fruizione organica delle aree demaniali marittime... al fine di valorizzare lo sviluppo qualitativo del turismo balneare", così come ha tenuto in debita considerazione le potenzialità attrattive delle strutture ricettive altrettanto avrebbe dovuto fare per quelle di semplice ristoro: per le prime infatti, pur rivestendo carattere stagionale al pari delle seconde, ha previsto la possibilità di installare ombrelloni in numero pari alle unità abitative/posti camper posseduti, così valorizzando a pieno e nel modo più intensivo possibile "la fruizione organica delle aree demaniali marittime".Alla stesso modo, analogo criterio avrebbe dovuto essere applicato per le strutture di mero ristoro che, pur caratterizzate, per ragioni di carattere funzionale, dall'esercizio di attività turistico ricreative di natura non stanziale bensì occasionale o comunque limitata nel tempo, devono in ogni caso essere messe nelle condizioni di poter garantire quella fruizione organica delle aree demaniali al fine di valorizzare lo sviluppo qualitativo del turismo che rappresenta lo scopo "prioritario" della delibera di giunta nel regime transitorio, in attesa della approvazione del P.S.C. (così primo "considerato" della delibera).Consentire, nel caso di specie, lo sfruttamento di poco più del 15% del sedime demaniale, al netto delle fasce di rispetto delle dune, non solo non risponde alla finalità di assicurare una fruizione organica delle aree demaniali marittime ma non consente neppure di promuovere lo sviluppo qualitativo del turismo, tenuto conto che la limitazione imposta incide sulla stessa economicità della gestione e quindi sulla qualità del servizio erogato: ed infatti, a fronte del diritto di installare appena trenta ombrelloni, la ricorrente deve pagare il canone demaniale sull'intera superficie in concessione, pari a 3400 mq, e sostenere spese fisse per l'impianto di pronto soccorso, servizi igienici, torretta di avvistamento, passerelle, cernita e livellamento della sabbia, bagnino, mezzo di salvataggio, guardia notturna.V'è dunque una palese, oggettiva sproporzione tra oneri di gestione e facoltà di godimento dell'area demaniale che appare viepiù ingiustificata se si considera che, tra i concessionari stagionali esercenti attività commerciale, la ricorrente è l'unica destinataria di tale previsione penalizzante, ciò che peraltro avvalorata tesi, adombrata in ricorso, circa la sussistenza di un fumus in ordine ad un esercizio sviato della funzione.Alla luce delle considerazioni che precedono gli atti impugnati vanno annullati nella parte in cui limitano a 30 il numero massimo di ombrelloni installabili per i titolari di attività turistiche non ricettive adiacenti alle aree da affidare in concessione o posti nelle immediate vicinanze.In esecuzione della presente sentenza di annullamento parziale il Comune dovrà provvedere a rideterminarsi individuando un parametro che consenta di fissare il numero massimo di ombrelloni da installare, tenuto conto del carattere stagionale della concessione, dei costi fissi che il titolare dell'attività deve comunque sostenere ed ammortizzare in ragione dell'attività esercitata (con particolare riferimento alla gestione dei servizi alla balneazione nonché di soccorso, di sicurezza a supporto della balneazione), delle finalità proprie della delibera n. 21/2012 richiamate in motivazione (fruizione organica delle aree demaniali a fini di sviluppo qualitativo del turismo), di analogo criterio adottato per le strutture ricettive finalizzato ad

assicurarne le potenzialità di attrazione turistica. In attesa che il Comune, in carenza del piano spiaggia, si ridetermini sul punto, dovrà comunque essere garantito alla tipologia di operatori cui appartiene la ricorrente, in vista della prossima stagione estiva, la possibilità di installare un numero di ombrelloni non inferiore al 50% rispetto a quello concesso ai titolari di stabilimenti balneari in concessione ordinaria aventi caratteristiche dimensionali similari.»

TAR PIEMONTE, SEZIONE I n.719 del 14/06/2013 - Relatore: Roberta Ravasio - Presidente: Lanfranco Balucani

Sintesi:

La procedura espropriativa richiede l'adozione di determinati atti da parte della amministrazione procedente— comunicazione di avvio del procedimento espropriativo, redazione del piano particellare, offerta formale della indennità di esproprio, decreto di esproprio, all'occorrenza il decreto di occupazione d'urgenza, etc. etc. – ed una eventuale acquiescenza a tali atti per essere efficace non potrebbe precedere l'adozione degli stessi ma solo seguirla.

Sintesi:

La giurisprudenza é assolutamente costante nell'affermare che l'intenzione di prestare acquiescenza ad un atto amministrativo deve risultare in modo assolutamente non equivoco, mediante il compimento di atti o comportamenti univocamente rivelatori della volontà di accettarne gli effetti, posta in essere in un momento successivo a quello in cui si sia verificata la lesione dell'interesse legittimo azionato, con la conseguenza che nessuna acquiescenza o rinuncia preventiva alla tutela giurisdizionale dell'interesse legittimo é configurabile quando lo strumento di tutela non é ancora azionabile per mancanza di attualità della lesione.

Estratto: «E' infatti evidente che la nota impugnata ha semplicemente inteso avvisare la ricorrente del fatto che la procedura espropriativa, che era stata correttamente tenuta ferma in attesa di verificare se e quali proprietari sarebbero addivenuti a cessione amichevole, sarebbe stata di lì a poco compulsata. In particolare l'affermazione secondo la quale il silenzio mantenuto dalla signora Oberti avrebbe implicato il di lei assenso alla procedura espropriativa é del tutto inidonea a fondare l'interesse della ricorrente ad impugnare la nota dell'11 giugno 1999, posto che la procedura espropriativa richiede comunque l'adozione di determinati atti da parte della amministrazione procedente— comunicazione di avvio del procedimento espropriativo, redazione del piano particellare, offerta formale della indennità di esproprio, decreto di esproprio, all'occorrenza il decreto di occupazione d'urgenza, etc. etc. – ed una eventuale acquiescenza a tali atti per essere efficace non potrebbe precedere l'adozione degli stessi ma solo seguirla. Oltre a ciò la giurisprudenza é assolutamente costante nell'affermare che l'intenzione di prestare acquiescenza ad un atto amministrativo deve risultare in modo assolutamente non equivoco (C.d.S. sez. VI n. 5815 del 31 ottobre 2011; TAR Lombardia-Milano sez. III n. 889 del 9 aprile 2013), di guisa che "L'acquiescenza ad un provvedimento amministrativo esige una esplicita ed inequivoca manifestazione di piena accettazione, mediante il compimento di atti o comportamenti univocamente rivelatori della volontà di accettarne gli effetti, posta in essere in un momento successivo a quello in cui si sia verificata la lesione dell'interesse legittimo azionato, con la conseguenza che nessuna acquiescenza o rinuncia preventiva alla tutela giurisdizionale dell'interesse legittimo é configurabile quando lo strumento di tutela non é ancora azionabile per mancanza di attualità della lesione". (C.d.S. sez. VI n. 5966 del 27 novembre 2012). Orbene, nel caso di specie non risulta che gli atti progettuali siano stati depositati, che la ricorrente sia stata avvisata dell'avvio del procedimento espropriativo e della possibilità di prendere visione degli atti e di presentare osservazioni, né infine risulta che sia

stato adottato uno qualsiasi degli atti successivi alla approvazione del progetto dell'opera. A fronte di ciò é evidente che la ricorrente non può aver prestato acquiescenza di sorta , ed in ogni caso il silenzio mantenuto sulla richiesta di addivenire a cessione bonaria non poteva certo essere interpretato come volontà di rinunciare in via preventiva ad ogni e qualsiasi impugnativa: é vero, anzi, che proprio per il fatto che la ricorrente non era addivenuta a cessione bonaria si doveva presumere che la stessa si sarebbe avvalsa degli strumenti di tutela approntati dall'ordinamento giuridico. Chiarita la assoluta infondatezza della affermazione dianzi esaminata, é evidente che la nota impugnata é di per sé inidonea a produrre effetti lesivi: da qui l'inammissibilità della relativa impugnazione.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE II BRESCIA n.559 del 11/06/2013 - Relatore: Stefano Tenca -
Presidente: Giorgio Calderoni

Sintesi:

L'acquiescenza a un provvedimento amministrativo, che ne preclude l'impugnazione, può essere ravvisata solo in presenza di una volontà univoca di accettarne gli effetti.

Estratto: «2. Deve, inoltre, essere affrontata l'eccezione in rito sollevata dalla controinteressata. La stessa ha in particolare dedotto l'inammissibilità del gravame per implicita rinuncia alla domanda presentata, dato che in occasione di una recente rizollatura del campo di gioco la Società ricorrente ha coinvolto Albinoleffe invitandola formalmente a confermare l'impegno a sostenere la metà del costo (nota 14/2/2013 – doc. 12), e dunque pretendendo l'attuazione dello stesso rapporto che in questa sede intende considerare sciolto. L'eccezione è priva di fondamento. 2.1 Per costante giurisprudenza, l'acquiescenza a un provvedimento amministrativo, che ne preclude l'impugnazione, può essere ravvisata solo in presenza di una volontà univoca di accettarne gli effetti (cfr. sentenza sez I – 28/12/2012 n. 2022). Nella fattispecie, come correttamente ha rilevato la Società ricorrente, il sollecito è stato inoltrato “ferme restando le domande formulate e le azioni intraprese per accertare e dichiarare la decadenza di U.C. Al. S.r.l. dalla convenzione con il Comune di B. per la gestione dello stadio”, per cui dal tenore dello scritto non può certo evincersi la volontà precisa ed univoca di condividere ed accettare la decisione del Comune di proseguire il rapporto concessorio con entrambe le Società.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.1483 del 12/03/2013 - Relatore: Raffaele Potenza -
Presidente: Giorgio Giaccardi

Sintesi:

L'acquiescenza a fronte dell'esercizio del potere amministrativo è configurabile soltanto in presenza di atti o comportamenti che inequivocamente esprimano la volontà di accettazione con stretto riferimento alle determinazioni autoritative dell'amministrazione.

Estratto: «2.- In via preliminare, i ricorrenti contrastano l'accoglimento delle eccezioni di intervenuta acquiescenza e difetto di legittimazione dei ricorrenti, avanzate dalla AR.GI. s.c.p.a.), le quali hanno condotto alla pronuncia di inammissibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza alla procedura espropriativa e carenza di interesse a far valere profili di illegittimità formale a fronte dell'accettazione dell'indennità espropriativa. Al riguardo il TAR, dopo aver richiamato l'atto con il quale i ricorrenti hanno dichiarato di volersi avvalere della procedura di determinazione in contraddittorio dell'indennità (ex art. 21 DPR n.327/2001), ha affermato che “l'accordo sull'indennità di espropriazione, per effetto di accettazione da parte dell'espropriando dell'ammontare offerto dall'espropriante, pur non avendo alcun effetto traslativo della proprietà del bene, si inserisce nel

procedimento ablativo – e assume pertanto natura negoziale pubblica - nel senso che le pattuizioni in esso contenute si connotano come atti integrativi del procedimento stesso, ma sono tuttavia condizionate alla sua conclusione, cioè alla stipulazione di una cessione volontaria o all'emanazione del decreto di esproprio, i quali realizzano il trasferimento della proprietà dall'espropriato all'espropriante e conseguentemente, qualora tali condizioni manchino, l'accordo sull'indennità resta caducato e privo di qualsiasi effetto giuridico (Cass., I, n. 6867/2009)". Avversano questa tesi gli appellanti, obiettando il principio di piena autonomia tra procedimento ablativo e accordo sull'indennità di espropriazione, argomentando diffusamente come quest'ultimo non precluda affatto la possibilità giuridica di contrastare in punto legittimità la procedura ablativa. Il motivo è fondato. Costituisce da tempo "ius receptum" il principio per cui l'accordo sulla determinazione dell'indennità non priva l'accettante della possibilità di dedurre eventuali vizi di legittimità a carico della procedura ablativa (per il principio v. Cass civ. sez.I, 13415/2008). In effetti la tesi accolta dal TAR realizza un allargamento effettuale dell'accordo del tutto esorbitante dalla sua stretta finalità, che è quella di accelerare l'iter espropriativo nel pubblico interesse e che non può certamente estendersi sino ad assumere valenza preclusiva di un'azione giurisdizionale di legittimità contro il procedimento. A supporto di ciò, va anche ricordato il principio per il quale l'acquiescenza a fronte dell'esercizio del potere amministrativo è configurabile soltanto in presenza di atti o comportamenti che inequivocamente esprimano la volontà di accettazione con stretto riferimento alle determinazioni autoritative dell'amministrazione (cfr., ex multis, Cons. di Stato, sez IV, n. 3617/2004), in questo caso costituite dagli atti espropriativi; per contro l'accettazione dell'indennità produce effetti oggettivamente limitati a tale profilo e pertanto assolutamente non indicativi di una volontà di accettare la perdita della proprietà perseguita dal procedimento che si ritenga illegittimo. Del resto lo stesso art. 21, comma 12, del decreto citato limita gli effetti dell'accettazione dell'indennità accettata al potere-dovere dell'autorità espropriante di autorizzare il pagamento o il deposito della eventuale parte di indennità non depositata. Con ciò, peraltro, si palesa l'inconferenza del riferimento (operato dal TAR) al diverso istituto della cessione volontaria che, al contrario del decreto espropriativo, determina il trasferimento consensuale della proprietà dell'immobile interessato.»

TAR MOLISE n.133 del 15/02/2013 - Relatore: Luca Monteferrante - Presidente: Goffredo Zaccardi

Sintesi:

L'espressione di una volontà ipotetica e condizionata non può comportare rinuncia a far valere l'illegittimità di una clausola che autorizzi l'edificazione in contrasto con norme di legge, poiché per aversi acquiescenza è necessario che il comportamento sia univoco.

Estratto: «Merita invece di essere condivisa la censura con la quale la ricorrente lamenta che la determina regionale avrebbe autorizzato il controinteressato alla realizzazione di una scalinata esterna di accesso alla propria abitazione sul demanio tratturale in violazione dell'art. 13, comma 2, della legge regionale n. 9/97 e dell'art. 12 del regolamento attuativo n. 1/2003. Ed infatti l'art. 12 menzionato, nel disciplinare la gestione dei suoli tratturali, prevede la possibilità di rilasciare concessioni precarie a condizione però che i richiedenti "non modificano la situazione dei luoghi"; analoga previsione è contenuta nell'art. 13, comma 2 che disciplina il regime delle autorizzazioni. E' chiara dunque la volontà del legislatore regionale di consentire l'utilizzo da parte di terzi del demanio tratturale a condizione però di garantirne l'integrità e la piena conservazione. Né in senso contrario può opporsi che siffatta disposizione non rilevarebbe nel caso di specie in cui si controverte di una porzione di tratturo interclusa tra due fabbricati nel centro di Montenero e come tale priva di rilevanza storica, essendo comunque destinata ad essere sdemanializzata e venduta ai sensi dell'art.

7 del medesimo regolamento regionale. Vero è invece che per siffatta tipologia di aree tratturali l'art. 14, comma 2, del regolamento regionale n. 1 del 2003, in attesa del varo del piano di sdemanializzazione e vendita, ammette l'assegnazione in concessione precaria anche per gli usi diversi da quello agricolo (qual è quello per cui è causa) ma non introduce deroga alcuna al regime generale di cui al precedente art. 12, secondo cui il rilascio di concessioni precarie non può comportare modifica dello stato dei luoghi ed una tale interpretazione sistematica risulta altresì avvalorata dalla comune collocazione delle due norme nel medesimo titolo quinto intitolato "Norme transitorie per la gestione dei suoli tratturali". E' evidente dunque che la clausola che consente al controinteressato di realizzare una scala di accesso sul demanio tratturale, si pone in contrasto con le richiamate finalità di conservazione e di tutela presidiate dall'art. 12 anche nelle more della definizione dei procedimenti di sdemanializzazione e vendita e va pertanto dichiarata illegittima. Né in senso contrario può opporsi che alla ricorrente sarebbe preclusa una tale contestazione avendo sottoscritto l'accordo del 11.4.2003 che menzionava siffatta possibilità in favore del B.. Reputa il collegio che un tale effetto preclusivo non possa ritenersi nel caso di specie operante poiché dal predetto accordo non è evincibile una volontà chiaramente espressa in tal senso, tant'è che nell'originaria concessione del 14.4.2003 nulla disponeva la regione in ordine alla facoltà per il B. di realizzare sul demanio tratturale una scala di accesso alla propria abitazione. L'espressione di una volontà ipotetica e condizionata non può comportare rinuncia a far valere l'illegittimità di una clausola che autorizzi l'edificazione in contrasto con norme di legge poiché per aversi acquiescenza è necessario che il comportamento sia univoco, condizione che non ricorre nel caso di specie essendosi la madre della ricorrente (intervenuta in rappresentanza della figlia alla stipula dell'accordo) limitata ad autorizzare la realizzazione della scala a condizione che non ostruisse l'accesso alla propria abitazione.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE II BRESCIA n.1772 del 07/11/2012 - Relatore: Stefano Tenca -
Presidente: Giorgio Calderoni

Sintesi:

In materia di acquiescenza, con riguardo agli oneri concessori non ricorre il requisito dell'univoca manifestazione di volontà dell'interessato di rinunciare all'esperimento della tutela giurisdizionale non solo qualora il soggetto abbia accettato di pagare il contributo con riserva di ripetere quanto indebitamente versato, ma anche nel caso in cui, al momento del ritiro della concessione edilizia, il richiedente non abbia avanzato riserva alcuna, in quanto tale comportamento risponde soltanto all'esigenza di dare avvio senza indugi all'opera edilizia.

Sintesi:

L'acquiescenza presuppone una condotta consapevole, da parte dell'avente titolo all'impugnazione, che sia libera e inequivocabilmente diretta ad accettare l'assetto di interessi definito dall'amministrazione attraverso gli atti oggetto di contestazione, ed inoltre occorre che sia posta in essere anteriormente all'iniziativa giurisdizionale, così da assumere il significato indiscutibile di rinuncia preventiva alla stessa.

Estratto: «1. Il Comune eccpisce l'inammissibilità del gravame per acquiescenza, poiché parte ricorrente (cfr. suo doc. 12) ha realizzato direttamente alcune opere di urbanizzazione concordando lo scomputo degli oneri dovuti per alcuni interventi edilizi, tra i quali figura la Caserma dei Carabinieri. 1.1 L'eccezione è infondata, poiché l'acquiescenza presuppone una condotta consapevole, da parte dell'avente titolo all'impugnazione, che sia libera e inequivocabilmente diretta ad accettare l'assetto di interessi definito dall'amministrazione attraverso gli atti oggetto di contestazione, ed inoltre occorre che sia posta in essere

anteriormente all'iniziativa giurisdizionale, così da assumere il significato indiscutibile di rinuncia preventiva alla stessa (Consiglio Stato, sez. IV – 27/6/2008 n. 3255; 2/10/2006 n. 5743; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV – 3/8/2009 n. 4638, appellata).1.2 Nel caso in esame difetta il requisito della condotta univoca, ed anzi dall'esame della documentazione versata in atti (doc. 3 e 3-bis di parte ricorrente) traspare una volontà di segno contrario poiché Rudiana Immobiliare ha accettato di pagare il contributo con riserva di ripetere quanto indebitamente versato; in secondo luogo la presente causa è stata instaurata ben prima che fosse avanzata la richiesta di scomputo invocata dall'amministrazione. Peraltro è stato persino evidenziato che, con riguardo agli oneri concessori, non ricorre il requisito dell'univoca manifestazione di volontà dell'interessato di rinunciare all'esperimento della tutela giurisdizionale anche nel caso in cui, al momento del ritiro della concessione edilizia, il richiedente non abbia avanzato riserva alcuna circa la debenza di detti oneri, in quanto tale comportamento risponde all'esigenza di dare avvio senza indugi all'opera edilizia (T.A.R. Toscana Firenze, sez. III – 11/3/2004 n. 671).»

TAR LAZIO, SEZIONE II ROMA n.5964 del 28/06/2012 - Relatore: Carlo Polidori - Presidente: Lucia Tosti

Sintesi:

Non può ipotizzarsi alcuna acquiescenza o rinuncia preventiva alla tutela giurisdizionale dell'interesse legittimo quando lo strumento di tutela non è ancora azionabile per mancanza dell'attualità della lesione.

Estratto: «CONSIDERATO, sempre in via preliminare, che nessuna rilevanza può assumere l'ulteriore circostanza evidenziata dalla difesa di Roma Capitale, secondo la quale la società ricorrente nel richiedere l'autorizzazione per la posa dei cavi avrebbe espressamente accettato l'applicazione delle disposizioni del Regolamento Cavi. Infatti la giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. VI, 17 settembre 2009, n. 5583) ha chiarito che non può ipotizzarsi alcuna acquiescenza o rinuncia preventiva alla tutela giurisdizionale dell'interesse legittimo, quando lo strumento di tutela non è ancora azionabile per mancanza dell'attualità della lesione;»

TAR LAZIO, SEZIONE LATINA n.461 del 11/06/2012 - Relatore: Pietro De Berardinis - Presidente: Francesco Corsaro

Sintesi:

Per potersi parlare di acquiescenza occorre che il ricorrente abbia compiuto atti univoci, chiari e concordanti, diretti ad evidenziare in modo chiaro ed inconfutabile la sua volontà di accettare gli effetti del provvedimento gravato e che, dunque, tali atti siano totalmente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione.

Sintesi:

Non può parlarsi di acquiescenza in relazione al comportamento successivo alla proposizione del ricorso, giacché in detta ipotesi occorrerebbe una rinuncia esplicita.

Estratto: «3. In via preliminare, occorre verificare se la presentazione, da parte del ricorrente, di un'istanza di condono ai sensi della l. n. 326/2003, avente ad oggetto (tra l'altro) le opere oggetto dell'istanza di sanatoria per cui è causa, determini la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso in epigrafe, attinente al rigetto della predetta sanatoria. 3.1. Si è, infatti, affermato in giurisprudenza che la presentazione, in epoca successiva alla data di emissione del diniego di sanatoria ex art. 13 della l. n. 47/1985, della

domanda di condono edilizio comporterebbe l'improcedibilità del ricorso avverso il suddetto diniego (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 3 settembre 2010, n. 17282). Ciò perché l'attivazione del procedimento di condono edilizio determinerebbe, da un lato, il superamento della determinazione negativa sull'istanza di sanatoria e, dall'altro, l'acquiescenza dell'interessato a quest'ultima. L'aver scelto la via del condono edilizio, infatti, significa il riconoscimento implicito della difformità sostanziale dell'opera eseguita rispetto allo strumento urbanistico, laddove lo strumento della sanatoria ex art. 13 cit. può essere utilizzato solo per le violazioni formali. Inoltre, il riesame dell'abusività dell'opera provocato dall'istanza di condono edilizio comporta la formazione di un nuovo provvedimento, di accoglimento o di rigetto, che varrebbe comunque a superare il diniego di sanatoria: infatti, nell'ipotesi di rigetto dell'istanza, non sarebbe configurabile una reviviscenza dell'interesse sulla domanda di sanatoria, per essersi la materia del contendere incentrata sulla condonabilità, che implica la non conformità urbanistica del manufatto; viceversa, nel caso di positiva delibazione dell'istanza di condono, non vi sarebbe più un interesse alla definizione del giudizio, essendo stato sanato l'abuso.

3.2. Il Collegio aderisce senza riserve all'assunto da cui prende le mosse la giurisprudenza riferita e cioè che i presupposti dei due procedimenti, quello dell'accertamento di conformità ex art. 13 della l. n. 47/1985 e quello del condono edilizio, siano non solo diversi, ma anche antitetici, nel senso che l'uno (condono) concerne il "perdono" ex lege per la realizzazione in carenza di titolo abilitativo di un manufatto in contrasto con le prescrizioni urbanistiche e, pertanto, ha ad oggetto una violazione sostanziale, mentre l'altro (accertamento di conformità o sanatoria) concerne l'accertamento ex post della conformità agli strumenti urbanistici dell'intervento edilizio realizzato senza preventivo titolo abilitativo e, dunque, ha ad oggetto una violazione meramente formale. Ritiene, tuttavia, il Collegio che, almeno nel caso in esame, dall'assunto ora citato non si possano desumere né il corollario della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso sul diniego di sanatoria, né il corollario dell'intervenuta acquiescenza dell'odierno ricorrente al diniego in parola. Vero è, infatti, che la data di presentazione dell'istanza di condono edilizio (3 maggio 2004) è posteriore a quella di adozione del diniego in questa sede gravato (determinazione n. 572 del 16 settembre 2003, comunicata dalla P.A. con nota prot. n. 4790 UT del 30 settembre 2003). Tuttavia, dal tenore delle censure contenute nel ricorso e delle stesse censure dedotte con l'autonomo ricorso presentato dal sig. Storaro avverso il recente provvedimento di diniego sull'istanza di condono edilizio (copia del quale è stata versata in atti), si desume come il predetto sig. Storaro non abbia inteso per nulla, con la presentazione della domanda di condono, ammettere implicitamente la non conformità urbanistica dell'intervento di cui si discute, cioè la natura di violazione sostanziale propria di questo: al contrario, tanto nel ricorso in epigrafe, quanto nel ricorso avverso il diniego di condono, il sig. Storaro ha continuato ad affermare che l'intervento sanzionato va qualificato come di mera manutenzione straordinaria della tettoia già autorizzata nel 1992 e nel 1994, essendo consistito soltanto nella sostituzione dei materiali originari della copertura, ormai deteriorati per il decorso del tempo.

3.3. In altre parole, la posizione del ricorrente sull'intervento de quo non è mai mutata, avendo egli sempre sostenuto di aver agito in conformità alle prescrizioni dettate con le autorizzazioni n. 54 del 1992 e n. 56 del 1994. Deve, perciò, concludersi che la presentazione dell'istanza di condono, lungi dall'integrare acquiescenza al diniego di sanatoria in questa sede gravato, abbia rappresentato, per il sig. Storaro, uno strumento aggiuntivo per ottenere che i lavori eseguiti, una volta sanati, potessero essere conservati: lo stesso risultato, cioè, avuto di mira mediante la presentazione della richiesta ex art. 13 della l. n. 47/1985 e mediante la proposizione del ricorso in epigrafe avverso il rigetto di tale richiesta. Del resto, per potersi parlare di acquiescenza al diniego di sanatoria, occorrerebbe che il ricorrente avesse compiuto atti univoci, chiari e concordanti, diretti ad evidenziare in modo chiaro ed inconfutabile la sua volontà di accettare gli effetti del provvedimento gravato e che, dunque, tali atti fossero totalmente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione (così la migliore dottrina e la giurisprudenza costante:

cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 20 febbraio 2012, n. 872; id., 30 marzo 1998, n. 398; Sez. III, 14 dicembre 2011, n. 6574). Nel caso di specie, siffatta univocità deve essere esclusa, sia per quanto appena detto circa il tenore delle doglianze del ricorrente, sia, ancora, per il comportamento processuale di quest'ultimo: infatti, dopo avere presentato in data 15 giugno 2007 istanza di rinvio dell'udienza di trattazione (fissata per il 29 giugno 2007), attesa la pendenza del procedimento di condono edilizio e perché la positiva conclusione di tale procedimento avrebbe fatto venire meno l'interesse alla decisione del ricorso, il 3 febbraio 2010 e poi l'11 marzo 2011 il ricorrente ha presentato istanza di fissazione dell'udienza, dichiarando la persistenza dell'interesse alla suddetta decisione. Ciò evidenzia un ulteriore profilo che porta ad escludere che nella vicenda in esame possa configurarsi l'acquiescenza al provvedimento impugnato. Invero, la giurisprudenza e la dottrina hanno rilevato come non possa parlarsi di acquiescenza in relazione al comportamento successivo alla proposizione del ricorso, giacché in detta ipotesi occorrerebbe una rinuncia esplicita (C.G.A.R.S., Sez. giurisd., 19 febbraio 1998, n. 50): nel caso del sig. Storaro, invece, da un lato la presentazione dell'istanza di condono è successiva alla proposizione del ricorso (e questo già ex se esclude l'acquiescenza); dall'altro, il suo comportamento, in specie il deposito delle riferite istanze di fissazione dell'udienza, è di tenore opposto alla rinuncia al ricorso. 3.4. Da ultimo, deve escludersi che i successivi sviluppi della vicenda, in particolare l'instaurazione del procedimento di condono edilizio e la sua definizione in senso negativo, possano aver provocato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso: anzi, proprio il rigetto dell'istanza di condono non lascia al sig. Storaro altra possibilità di conseguire il bene della vita avuto di mira (la conservazione del manufatto sanato) se non tramite la coltivazione del ricorso in epigrafe (oltre – è ovvio – all'impugnativa del diniego di condono). C'è, peraltro, da rilevare che anche nell'ipotesi di esito positivo del procedimento di condono non si sarebbe determinata una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, attesa, nel caso di accoglimento di quest'ultimo, la possibilità di ripetere le somme versate a titolo di oblazione (salva l'eventuale prescrizione).»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE II MILANO n.1545 del 01/06/2012 - Relatore: Angelo De Zotti -
Presidente: Angelo De Zotti

Sintesi:

Va esclusa l'acquiescenza laddove il ricorrente abbia versato gli oneri edilizi con riserva di ripetizione, al solo fine di potere eseguire l'intervento.

Estratto: «Preliminarmente vanno deliberate le eccezioni pregiudiziali di irricevibilità e di inammissibilità del ricorso. Tali eccezioni sono infondate. La questione della pretesa tardività del ricorso (di un sol giorno) può essere agevolmente superata evidenziando che la controversia concerne, nella sostanza la determinazione, liquidazione e corresponsione degli oneri edilizi, e dunque ricade nell'ipotesi di cui all'art.133 lett f) del CPA. La formale impugnativa (che il ricorrente definisce solo tuzioristica) del provvedimento del 18.07.2011 pertanto pur se in ipotesi tardiva, non rileva, anche perché contro tale provvedimento sono stati dedotti unicamente vizi inerenti alla qualificazione della tipologia edilizia ed alla conseguente non corretta quantificazione degli oneri edilizi rispetto all'intervento in questione. Ne è prova il fatto che dal petitum (delineato nelle conclusioni) e dal contesto argomentativo del ricorso introduttivo si ricava che la pretesa dedotta in giudizio è data, principalmente se non esclusivamente, dalla domanda di una pronuncia di accertamento e declaratoria della "non debenza degli oneri urbanizzativi e del costo di costruzione con riferimento alla pratica edilizia per cui è causa e per la conseguente condanna del Comune di Muggiò a rimborsare alla ricorrente tutti gli importi indebitamente corrisposti o che dovessero essere corrisposti a titolo di oneri contributivi, maggiorati di interessi e

rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo".L'azione è, pertanto, tempestiva, essendo intervenuta entro il termine prescrizionale di legge.Per analoghe ragioni va disattesa anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse all'annullamento della DIA n. 129 de1 18.07.2011 e ciò per avere la ricorrente stessa ritirato tale DIA per sostituirla con altra (n. 173/2011) cui sono stati allegati i conteggi riferiti agli oneri asseritamente dovuti, e infine per aver pagato gli oneri che con il presente ricorso contesta.Posto infatti che l'oggetto principale del ricorso è (se non solo anche) l'azione di accertamento della non debenza degli oneri relativi all'intervento nel loro complesso, e di restituzione di quelli "indebitamente corrisposti" è evidente che la domanda di annullamento che ad essa si accompagna e i relativi vizi , ancorché con le precisazioni che seguono, non rileva, potendo l'azione di accertamento essere proposta nei confronti, o a prescindere da qualsiasi provvedimento che preveda anch'esso la quantificazione degli oneri per cui è causa.Quanto all'acquiescenza, questa va esclusa avendo la ricorrente versato gli oneri con riserva di ripetizione al solo fine di potere eseguire l'intervento.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.1488 del 16/03/2012 - Relatore: Raffaele Greco -
Presidente: Gaetano Trotta

Sintesi:

La spontanea esecuzione della pronuncia di primo grado di accoglimento di un petitum di annullamento, immediatamente esecutiva, non determina acquiescenza e non si configura come comportamento idoneo ad escludere la persistenza dell'interesse dell'appellante soccombente in primo grado alla reviviscenza degli atti stessi, salvo che le statuizioni della sentenza di primo grado siano a tal punto condivise e fatte proprie dalla P.A. da configurare la conseguente attività da essa posta in essere non come mera esecuzione della sentenza medesima, ma come autonoma manifestazione del potere di autotutela.

Estratto: «3. Tutto ciò premesso, va preliminarmente esaminata l'eccezione di improcedibilità del primo appello, per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata dall'appellata Hotel Capitol S.a.s. con la propria memoria conclusionale; si assume, in sostanza, che la condotta della Associazione Comunità Islamica, la quale si è adeguata al decisum del primo giudice modificando il progetto dell'intervento e attivando una nuova sequenza procedimentale presso l'Amministrazione comunale, integrerebbe acquiescenza alla decisione di annullamento della prima D.I.A.L'eccezione è infondata.Al riguardo, è sufficiente richiamare la pacifica giurisprudenza per cui la spontanea esecuzione della pronuncia di primo grado di accoglimento di un petitum di annullamento, immediatamente esecutiva, non determina acquiescenza e non si configura come comportamento idoneo ad escludere la persistenza dell'interesse dell'appellante soccombente in primo grado alla reviviscenza degli atti stessi, che potranno dirsi definitivamente superati dai nuovi atti adottati dall'Amministrazione solo allorché le statuizioni della sentenza di primo grado siano a tal punto condivise e fatte proprie dall'Amministrazione stessa da configurare la conseguente attività da essa posta in essere non come mera esecuzione della sentenza medesima, ma come autonoma manifestazione del potere di autotutela all'Amministrazione pur sempre spettante in ordine ai suoi precedenti atti (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. III, 25 novembre 2011, nr. 6259; Cons. Stato, sez. VI, 8 luglio 2011, nr. 4100; Cons. Stato, sez. IV, 22 marzo 2011, nr. 1757).Nel caso di specie, non può affermarsi che l'Associazione appellante abbia implicitamente rinunciato al proprio appello per il solo fatto di non essersi limitata ad attendere l'esito dell'impugnazione proposta avverso la prima sentenza di annullamento, attivandosi invece medio tempore per rendere comunque utile e legittima l'attività edificatoria già intrapresa; tanto più che, dopo la reiezione dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza sfavorevole, una eventuale inerzia totale avrebbe comportato il rischio di una demolizione integrale di quanto già realizzato.»

TAR ABRUZZO, SEZIONE PESCARA n.53 del 09/02/2012 - Relatore: Michele Eliantonio -
Presidente: Umberto Zuballi

Sintesi:

L'acquiescenza in sede procedimentale ad atti amministrativi con effetti ostativi al diritto dell'azione giurisdizionale si configura soltanto in presenza di un comportamento chiaro ed assolutamente inequivoco, posto liberamente in essere dal destinatario dell'atto, che sia espressione di volontà certa e definitiva incompatibile col volere di contestare il provvedimento e che dimostri la sua chiara e irrefutabile volontà di accettarne gli effetti.

Sintesi:

Non può darsi valenza di acquiescenza a manifestazioni di volontà che, a fronte di provvedimenti lesivi, tendano a contenerne le conseguenze negative attraverso atti o comportamenti, che non aggravino la posizione dell'interessato, il quale ben può manifestare atteggiamenti collaborativi funzionali alla tutela della stessa.

Sintesi:

Nell'osservazione con cui l'interessato si sia limitato semplicemente ad evidenziare che la disposta occupazione poi impugnata creava dei "relitti" non utilizzabili a fini agricoli, con conseguente opportunità di includere nell'esproprio anche tali aree, non può certo ravvisarsi una sua chiara e irrefutabile volontà di accettare gli effetti della disposta occupazione e una conseguente acquiescenza alla stessa.

Estratto: «2. - In via pregiudiziale il Collegio deve farsi carico di esaminare l'eccezione di rito dedotta dall'Amministrazione resistente con la quale questa ha evidenziato che il 17 agosto 2011, in sede di occupazione delle aree e di redazione del verbale di consistenza, il ricorrente aveva manifestato acquiescenza alla disposta occupazione, in quanto aveva chiesto che venissero espropriati anche i relitti e le aree di pertinenza della strada. Tale eccezione non è fondata. Va, invero al riguardo rilevato che, come è noto, l'acquiescenza in sede procedimentale ad atti amministrativi con effetti ostativi al diritto dell'azione giurisdizionale si configura soltanto in presenza di un comportamento chiaro ed assolutamente inequivoco, posto liberamente in essere dal destinatario dell'atto, che sia espressione di volontà certa e definitiva incompatibile col volere di contestare il provvedimento e che dimostri la sua chiara e irrefutabile volontà di accettarne gli effetti. E la giurisprudenza ha al riguardo chiarito che non può darsi valenza di acquiescenza a manifestazioni di volontà che, a fronte di provvedimenti lesivi, tendano a contenerne le conseguenze negative attraverso atti o comportamenti, che non aggravino la posizione dell'interessato, il quale ben può manifestare atteggiamenti collaborativi funzionali alla tutela della stessa (così, T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 21 aprile 2011, n. 421), e siano legati a momenti necessari od opportuni dell'immediato e contingente in una logica soggettiva di difesa volta alla riduzione del pregiudizio (T.A.R. Campania, sez. Salerno, sez. I, 21 aprile 2011, n. 730). Ciò posto, poiché l'acquiescenza postula atti o comportamenti univoci che dimostrino la chiara e irrefutabile volontà del destinatario dell'atto di accettarne gli effetti, sembra al Collegio che le predette dichiarazioni effettuate dall'interessato in sede di redazione del verbale di consistenza non sono di certo incompatibili con la volontà di contestare il provvedimento, né dimostrano la sua chiara e irrefutabile volontà di accettarne gli effetti. In tale sede, infatti, l'interessato si era limitato semplicemente ad evidenziare che gli atti impugnati avevano creato dei "relitti" non utilizzabili a fini agricoli, per cui aveva evidenziato che sarebbe stato opportuno includere nell'esproprio anche tali aree. In altri termini, con la predetta osservazione l'interessato non aveva di certo dimostrato la sua chiara e irrefutabile volontà di accettare gli effetti della disposta occupazione, ma aveva al

contrario evidenziato un ulteriore motivo di illegittimità della stessa, individuato nel fatto che, così come attuata e prevista, la procedura ablativa veniva a creare dei relitti non utilizzabili a fini agricoli.»

TAR TOSCANA, SEZIONE III n.224 del 30/01/2012 - Relatore: Gianluca Bellucci - Presidente: Maurizio Nicolosi

Sintesi:

Non è ricavabile alcuna acquiescenza dal comportamento del destinatario di un ordine di sgombero che abbia prestato una cauzione all'unico scopo di ottenere un differimento dei tempi di esecuzione dello sgombero e di condizionarlo all'esito della procedura comparativa avente ad oggetto il compendio precedentemente occupato.

Estratto: «Il Comune ha altresì ribattuto che la ricorrente ha prestato acquiescenza al diniego, avendo la stessa presentato fideiussione. Il rilievo non è condivisibile. La ricorrente ha prestato cauzione all'unico scopo di ottenere un differimento dei tempi di esecuzione dello sgombero e di condizionarlo all'esito della avviata procedura comparativa, come riconosce l'amministrazione nell'atto di accettazione della garanzia prestata (documenti n. 13 e 14 depositati in giudizio dall'amministrazione). Orbene, non può ravvisarsi acquiescenza in tale condotta, giacché la ricorrente ha accettato la sospensione degli effetti dello sgombero e la loro riviviscenza solo in caso di mancata aggiudicazione, esprimendo un consenso condizionato a subire lo sgombero che è incompatibile con la natura dell'acquiescenza (Cons. Stato, IV, 20.12.2000, n. 6848).»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.397 del 27/01/2012 - Relatore: Roberto Giovagnoli - Presidente: Giuseppe Severini

Sintesi:

L'impugnazione parziale di una sentenza comporta, per acquiescenza, la formazione del giudicato sulle parti non impugnate, atteso anche il principio di consumazione dell'impugnazione sancito dagli artt. 357 e 358 c.p.c. che consentono la proposizione di un ulteriore appello solo nel particolare caso in cui debba procedersi alla tempestiva rinnovazione di un atto integralmente nullo e sempre che non sia intervenuta declaratoria di inammissibilità o improcedibilità, così implicitamente escludendosi, in via generale la possibilità di una rinnovazione o integrazione del gravame già proposto.

Sintesi:

La mancata impugnazione di alcune statuizioni di una sentenza importa acquiescenza a esse, con conseguente formazione del giudicato interno parziale sul punto, potendo la formazione del giudicato escludersi solo nella ipotesi in cui le suddette statuizioni non fossero autonome, nel senso che non potrebbero conservare la loro efficacia precettiva, se dovessero venire meno, a seguito della impugnazione, le altre statuizioni della medesima sentenza.

Estratto: «4. Il secondo appello (il numero di R.G.R. 5873 del 2011) deve essere dichiarato inammissibile. Come deducono correttamente sia l'Autorità portuale di Genova, sia la Ignazio Messina & C. s.p.a., infatti, l'impugnazione parziale di una sentenza comporta, per acquiescenza, la formazione del giudicato sulle parti non impugnate, atteso anche il principio di consumazione dell'impugnazione sancito dagli artt. 358 e 387 Cod. proc. civ. che consentono la proposizione di un ulteriore appello solo nel particolare caso in cui debba procedersi alla tempestiva rinnovazione di un atto integralmente nullo e sempre che

non sia intervenuta declaratoria di inammissibilità o improcedibilità, così implicitamente escludendosi, in via generale la possibilità di una rinnovazione o integrazione del gravame già proposto (cfr. Cons. Stato, IV, 8 luglio 2002, n. 3805). L'inammissibilità non è esclusa dalla circostanza che la sentenza appellata abbia deciso distinti ricorsi, proposti separatamente e poi riuniti per ragioni di connessione dal Tribunale amministrativo regionale. Anzi, proprio l'autonomia esistente tra i capi di sentenza oggetto di impugnazione parziale e quelli non impugnati rappresenta il presupposto dell'acquiescenza che l'ordinamento ricollega all'impugnazione parziale della sentenza. Come precisa la giurisprudenza, invero, la mancata impugnazione di alcune statuizioni di una sentenza importa acquiescenza a esse, con conseguente formazione del giudicato interno parziale sul punto, potendo la formazione del giudicato escludersi solo nella ipotesi in cui le suddette statuizioni non fossero autonome, nel senso che non potrebbero conservare la loro efficacia precettiva, se dovessero venire meno, a seguito della impugnazione, le altre statuizioni della medesima sentenza. Nel caso di specie, appunto, le statuizioni non impugnate, proprio perché relative alla decisione su distinti ricorsi, debbono ritenersi autonome rispetto a quelle impugnate, il che implica, come detto, la formazione del giudicato parziale, con conseguente inammissibilità della seconda impugnazione, sebbene proposta nel termine.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.413 del 27/01/2012 - Relatore: Raffaele Greco -
Presidente: Anna Leoni

Sintesi:

La spontanea esecuzione della sentenza di annullamento da parte della P.A. non comporta acquiescenza, e quindi non fa venir meno l'interesse all'appello di detta sentenza, trattandosi di semplice ottemperanza a un ordine giudiziale provvisoriamente esecutivo, fatta eccezione per la sola ipotesi in cui emerga in modo esplicito la volontà di accettare l'assetto di interessi come definito nella sentenza medesima.

Sintesi:

L'adozione di nuovi atti in sostituzione di quelli annullati in primo grado non comporta acquiescenza, e quindi non fa venir meno l'interesse all'appello di detta sentenza, trattandosi di semplice ottemperanza a un ordine giudiziale provvisoriamente esecutivo, fatta eccezione per la sola ipotesi in cui emerga in modo esplicito la volontà di accettare l'assetto di interessi come definito nella sentenza medesima.

Estratto: «2.2. Tutto ciò premesso, l'eccezione di improcedibilità è infondata e va conseguentemente respinta, in tal senso dovendo correggersi e precisarsi quanto anticipato – sia pure in forma dubitativa – in sede cautelare. Infatti, se è vero che i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati dal Comune hanno preso il posto di quelli annullati con la sentenza odiernamente appellata, su detti nuovi provvedimenti potrebbe invero essersi trasferito non certo l'interesse dell'Amministrazione appellante, ma l'interesse alla base dell'originaria iniziativa giurisdizionale intrapresa dagli attuali appellati, ricorrenti vincitori in primo grado; e, tuttavia, questi ultimi, ben lungi dal dichiarare la propria sopravvenuta carenza di interesse (la qual cosa comporterebbe non già una declaratoria di improcedibilità dell'appello, bensì un annullamento senza rinvio della sentenza impugnata), assumono che ad essere venuto meno sarebbe l'interesse del Comune. Orbene, a fronte di un siffatto assunto non può non richiamarsi il pacifico indirizzo giurisprudenziale secondo cui la spontanea esecuzione della sentenza di annullamento da parte dell'Amministrazione non comporta acquiescenza, e quindi non fa venir meno l'interesse all'appello di detta sentenza, trattandosi di semplice ottemperanza a un ordine giudiziale provvisoriamente esecutivo, fatta eccezione per la sola ipotesi – non ricorrente nella specie – in cui emerga in

modo esplicito la volontà di accettare l'assetto di interessi come definito nella sentenza medesima (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 luglio 2011, nr. 4100; Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 2010, nr. 6497; Cons. Stato, sez. IV, 9 luglio 2010, nr. 4453). Tale principio resta valido anche nell'ipotesi in cui vengano adottati nuovi atti in sostituzione di quelli annullati dal T.A.R. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 luglio 2010, nr. 4902; id., 25 maggio 2010, nr. 3284). Inoltre, ai sensi dell'art. 34, comma 3, cod. proc. amm. è evidente il possibile residuo di pretese di tipo risarcitorio per effetto dell'accertata legittimità o illegittimità degli atti censurati: ciò con riguardo non solo alla possibilità di iniziative in tal senso da parte degli originari ricorrenti (che non vi hanno in alcun modo rinunciato) in caso di conferma della sentenza appellata, ma anche all'ipotesi – non manifestamente estranea all'ambito di applicazione della disposizione testé richiamata – in cui siano le aziende odierne appellanti, qualora fosse riconosciuta la fondatezza delle loro ragioni, ad agire per il ristoro del pregiudizio loro cagionato dal ritardato definitivo conseguimento dei provvedimenti autorizzatori.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE III MILANO n.2428 del 13/10/2011 - Relatore: Raffaello Gisondi
- Presidente: Domenico Giordano

Sintesi:

E' pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui non può ipotizzarsi nessuna acquiescenza o rinuncia preventiva alla tutela giurisdizionale dell'interesse legittimo, quando lo strumento di tutela non è ancora azionabile per mancanza dell'attualità della lesione.

Sintesi:

In ipotesi in cui sia stato sottoscritto atto unilaterale d'obbligo ad oggetto la cessione di terreno a favore del Comune, si può ritenere che tale atto non comporti acquiescenza implicita e preventiva alle procedure espropriative a cui il Comune abbia dato inizio più di dieci anni dopo.

Estratto: «In primo luogo la difesa del Comune sottolinea più volte che gli odierni ricorrenti nel 1996 avrebbero sottoscritto con l'Ente una convenzione edilizia con la quale si impegnavano a cedere le aree di cui oggi contestano l'espropriazione. Da tale osservazione la difesa del Comune non fa derivare conseguenze specifiche. Tuttavia il Collegio ritiene comunque di dover prendere in esame i possibili riflessi processuali della sottoscrizione del predetto atto d'obbligo. Il Tribunale è dell'avviso che tale atto non comporti acquiescenza implicita e preventiva alle procedure espropriative a cui il Comune di Barzago ha dato inizio più di dieci anni dopo. Infatti, è pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui non può ipotizzarsi nessuna acquiescenza o rinuncia preventiva alla tutela giurisdizionale dell'interesse legittimo, quando lo strumento di tutela non è ancora azionabile per mancanza dell'attualità della lesione (Cons. di Stato, V, n. 6678 del 2006; V, n. 901 del 2008). Né si può ritenere che l'assunzione del predetto obbligo di cessione determini il venir meno dell'interesse a ricorrere avverso l'espropriazione del terreno che ne costituiva oggetto. Infatti, il predetto atto fu sottoscritto nel 1996 ed il Comune di Barzago non ha mai fatto richiesta del trasferimento dell'area nei dieci anni successivi. Vi è, quindi, la possibilità che l'obbligazione assunta dai ricorrenti si sia estinta per prescrizione. La questione non deve essere esaminata dal Collegio non essendo nel presente ricorso in discussione l'adempimento della predetta obbligazione. Tuttavia, basta la semplice possibilità che si sia verificato un tale evento per rendere attuale l'interesse dei proprietari a ricorrere avverso gli atti espropriativi, posto che, solo conservando in tutto o in parte la proprietà dei loro terreni, essi potranno validamente opporsi alla pretesa di adempimento dell'obbligo di cessione che il Comune dovesse in futuro avanzare.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.2821 del 12/05/2011 - Relatore: Antonio Amicuzzi -
Presidente: Stefano Baccharini

Sintesi:

L'acquiescenza, qualora non risulti da espressa accettazione degli effetti di un atto da parte del destinatario di esso, si configura solo in presenza di una condotta da parte dell'avente titolo all'impugnazione che sia libera e inequivocabilmente diretta a non più contestare l'assetto di interessi definito dall'Amministrazione attraverso il provvedimento oggetto di impugnazione.

Sintesi:

In quanto incidente sul fondamentale diritto di agire in giudizio, l'accertamento in ordine all'avvenuta accettazione del contenuto e degli effetti di un provvedimento lesivo deve essere accurato ed esauriente e svolgersi su tutti i dati fattuali che hanno caratterizzato il nuovo atto, da cui deve risultare senza alcuna incertezza la presenza di una chiara intenzione definitiva di non rimettere in discussione l'atto lesivo.

Sintesi:

Ai fini dell'integrazione dell'acquiescenza non può dirsi sufficiente un atteggiamento di mera tolleranza contingente e neppure il compimento di atti resi necessari od opportuni, nell'immediato, dall'esistenza di un provvedimento allo stato lesivo, in una logica soggettiva di riduzione del pregiudizio, ma che non per questo escludono l'eventuale coesistente intenzione dell'interessato di persistere nell'azione intrapresa per l'eliminazione degli effetti del provvedimento stesso.

Sintesi:

L'acquiescenza, intesa come rinuncia preventiva a far valere una posizione di interesse legittimo, è configurabile solo se il comportamento adesivo si manifesti anteriormente alla proposizione del ricorso, risultando ipotizzabile, in caso contrario, solo la rinuncia al ricorso, che deve intervenire nei modi previsti dalla legge processuale.

Estratto: «5.- Con il terzo motivo di appello è stata riproposta la eccezione di improcedibilità del ricorso di primo grado per intervenuta acquiescenza al provvedimento impugnato (che si sarebbe verificata a seguito di richiesta di concessione edilizia da parte del sig. Fontana n. 764 del 1983, non accompagnata da alcuna riserva, avente ad oggetto la realizzazione di un solo edificio sui medesimi mappali, in conformità al provvedimento di autotutela oggetto di impugnazione, tenendo conto dei rilievi che ne avevano determinato l'emanazione con riferimento al rispetto sia dei limiti volumetrici che dei limiti di distanza dal lago). La eccezione non è stata accolta dal Giudice di primo grado nell'erroneo assunto che la mera presentazione di una nuova istanza intesa a perseguire il bene che un provvedimento d'ufficio (peraltro impugnato) ha tolto all'interessato non rappresenta acquiescenza al provvedimento; non è stato, infatti, considerato che non si era in presenza di una istanza qualsiasi, ma di una richiesta volta proprio a superare i vizi di legittimità della concessione annullata .5.1.- Osserva in proposito il Collegio innanzi tutto che l'acquiescenza, qualora non risulti da espressa accettazione degli effetti di un atto da parte del destinatario di esso, si configura solo in presenza di una condotta da parte dell'avente titolo all'impugnazione che sia libera e inequivocabilmente diretta a non più contestare l'assetto di interessi definito dall'Amministrazione attraverso il provvedimento oggetto di impugnazione. In quanto incidente sul fondamentale diritto di agire in giudizio, l'accertamento in ordine all'avvenuta accettazione del contenuto e degli effetti di un provvedimento lesivo deve quindi essere accurato ed esauriente e svolgersi su tutti i dati

fattuali che hanno caratterizzato il nuovo atto, da cui deve risultare senza alcuna incertezza la presenza di una chiara intenzione definitiva di non rimettere in discussione l'atto lesivo. Non può, quindi, bastare, a tal fine, un atteggiamento di mera tolleranza contingente e neppure il compimento di atti resi necessari od opportuni, nell'immediato, dall'esistenza di un provvedimento allo stato lesivo, in una logica soggettiva di riduzione del pregiudizio, ma che non per questo escludono l'eventuale coesistente intenzione dell'interessato di persistere nell'azione intrapresa per l'eliminazione degli effetti del provvedimento stesso (Cassazione civile, sez. un., 20 maggio 2010, n. 12339). Nel caso che occupa la nuova richiesta di concessione edilizia, presentata in data 20.10.1993, in pendenza del giudizio di primo grado, dimostra quindi solo la volontà di perseguire l'interesse sostanziale di poter edificare l'edificio in questione, senza che ciò fosse rendo incompatibile con la previsione della azione a tutela nei confronti del provvedimento di annullamento della concessione edilizia a suo tempo rilasciata; non ha infatti la mera presentazione della nuova richiesta soddisfatto pienamente l'interesse fatto valere in giudizio alla realizzazione nell'area di cui trattasi di due edifici residenziali, più ampio rispetto a quello fatto valere con la nuova domanda di concessione edilizia (volta alla realizzazione di un nuovo intervento sulla stessa area, costituito da un solo edificio). La declaratoria dell'improcedibilità del ricorso correttamente non è stata quindi pronunciata dal Giudice di primo grado, perché essa presuppone una sopravvenienza, in fatto o in diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso stesso, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della decisione e la concreta individuazione di tali ipotesi deve essere ancorata a criteri restrittivi, tenuto conto che non deve tradursi in una sostanziale elusione dell'obbligo del Giudice di pronunciarsi sulla domanda, che l'interesse residuo alla pronuncia sul merito della controversia va inteso nella sua massima ampiezza alla luce degli effetti conformativi e ripristinatori dell'eventuale sentenza di accoglimento e che la persistenza dell'interesse va valutata considerando anche le possibili ulteriori iniziative attivate o attivabili dal ricorrente per soddisfare la pretesa vantata. Aggiungasi che l'acquiescenza, intesa come rinuncia preventiva a far valere una posizione di interesse legittimo, è configurabile solo se il comportamento adesivo si manifesti anteriormente alla proposizione del ricorso, risultando ipotizzabile, in caso contrario, solo la rinuncia al ricorso, che deve intervenire nei modi previsti dalla legge processuale.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE II MILANO n.1069 del 27/04/2011 - Relatore: Concetta Plantamura - Presidente: Mario Arosio

Sintesi:

L'intenzione di prestare acquiescenza ad un atto amministrativo deve comunque risultare in modo chiaro ed irrefutabile dal compimento di atti ovvero da comportamenti assolutamente inconciliabili con una volontà del tutto diversa.

Sintesi:

L'acquiescenza nei confronti di un provvedimento amministrativo è configurabile solo in presenza di un comportamento che appaia inequivocabilmente incompatibile con la volontà del soggetto d'impugnare il provvedimento medesimo. Non è sufficiente, dunque, a tal fine, un atteggiamento di mera tolleranza contingente e neppure il compimento di atti resi necessari od opportuni, nell'immediato, dall'esistenza del suddetto provvedimento, in una logica soggettiva di riduzione del pregiudizio, che non per questo escludono l'eventuale coesistente intenzione dell'interessato di reagire, poi, per l'eliminazione degli effetti del provvedimento stesso.

Sintesi:

L'acquiescenza ad un provvedimento esige, per la sua configurabilità, il compimento di atti o comportamenti univoci posti liberamente in essere dal destinatario dell'atto, che dimostrino la sua chiara ed irrefutabile volontà di accettarne gli effetti e che si riferiscono ad un momento successivo a quello in cui si verifica la lesione dell'interesse legittimo azionato.

Estratto: «Passando ad esaminare la seconda eccezione della difesa comunale, riguardante l'improcedibilità del ricorso per acquiescenza, in conseguenza della mancata impugnazione della nota comunale prot. n. 44913 del 6.11.2006 e della successiva presentazione a cura dell'esponente, allo stesso comune di Cologno Monzese, in data 25.11.2006, delle attestazioni di pagamento integrale di quanto richiesto con il provvedimento impugnato, il Collegio rileva quanto segue. In via di principio, l'intenzione di prestare acquiescenza ad un atto amministrativo deve comunque risultare in modo chiaro ed irrefutabile dal compimento di atti ovvero da comportamenti assolutamente inconciliabili con una volontà del tutto diversa (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 21 febbraio 2011, n. 1074). In tal senso, va condiviso il principio, predicato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'acquiescenza nei confronti di un provvedimento amministrativo, così come accade in sede processual-civilistica, è configurabile solo in presenza di un comportamento che appaia inequivocabilmente incompatibile con la volontà del soggetto d'impugnare il provvedimento medesimo. Non è sufficiente, dunque, a tal fine, un atteggiamento di mera tolleranza contingente e neppure il compimento di atti resi necessari od opportuni, nell'immediato, dall'esistenza del suddetto provvedimento, in una logica soggettiva di riduzione del pregiudizio, che non per questo escludono l'eventuale coesistente intenzione dell'interessato di reagire, poi, per l'eliminazione degli effetti del provvedimento stesso (cfr. Cass., S.U., 20 maggio 2010, n. 12339; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 27 ottobre 2010, n. 33037, secondo cui l'acquiescenza ad un provvedimento esige, per la sua configurabilità, il compimento di atti o comportamenti univoci posti liberamente in essere dal destinatario dell'atto, che dimostrino la sua chiara ed irrefutabile volontà di accettarne gli effetti e che si riferiscono ad un momento successivo a quello in cui si verifica la lesione dell'interesse legittimo azionato). Nel caso di specie, a ben guardare, l'istante, non soltanto, non avrebbe potuto conseguire l'auspicato permesso in sanatoria se non ottemperando alla richiesta di pagamento di cui all'atto impugnato (sicché il pagamento in questione è stato tutt'altro che "liberamente posto in essere"), ma, la stessa ha effettuato (il 25.11.2006) detta presentazione delle ricevute di pagamento al Comune, soltanto dopo la notificazione (il 21.11.2006) dell'odierno gravame, sicché il comportamento in esame non si configura affatto come univocamente volto a manifestare acquiescenza al provvedimento determinativo dell'oblazione. Ciò, senza trascurare di considerare che, come già accennato, qui si verte in materia attratta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per cui l'oggetto del giudizio non si accentra affatto sull'atto contenente la richiesta di pagamento di oneri e contributi, in relazione al quale potrebbe prospettarsi la surriferita acquiescenza, quanto sul rapporto obbligatorio intercorrente fra la richiedente il titolo edilizio in sanatoria e l'amministrazione comunale (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 10 marzo 2011, n. 1565, nonché, Consiglio Stato, sez. V, 22 gennaio 1987, n. 24, che - proprio facendo leva sul presupposto che le controversie sull'ammontare del contributo per oneri di urbanizzazione hanno ad oggetto l'accertamento di un rapporto di credito e prescindono dall'esistenza di atti della Pubblica amministrazione - escludono che dette controversie siano soggette alle regole delle impugnazioni e dei termini di decadenza propri degli atti amministrativi e, quindi, escludono la configurabilità dell'istituto dell'acquiescenza rispetto alla liquidazione del contributo, in relazione all'assunta corresponsione del medesimo). Anche la seconda eccezione deve, pertanto, essere disattesa.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE III MILANO n.880 del 05/04/2011 - Relatore: Fabrizio Fornataro
- Presidente: Domenico Giordano

Sintesi:

L'acquiescenza, quale accettazione espressa o tacita del provvedimento lesivo determinante l'estinzione del diritto di azione, con conseguente inammissibilità del ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento medesimo, si configura solo in presenza di una condotta da parte dell'avente titolo all'impugnazione che sia libera e inequivocabilmente diretta ad accettare l'assetto di interessi definito dall'amministrazione attraverso gli atti oggetto di impugnazione, sicché tutti i dati fattuali devono indicare senza incertezze, la presenza di una chiara intenzione definitiva di non contestare l'atto lesivo.

Sintesi:

L'acquiescenza presuppone l'attualità della lesione e, quindi, la già avvenuta emanazione del provvedimento pregiudizievole, non essendo possibile rinunciare all'azione prima dell'insorgenza dell'interesse alla sua proposizione; in tal senso, la giurisprudenza esclude la rilevanza della c.d. acquiescenza preventiva.

Estratto: «3) Con altra eccezione, formulata nella memoria depositata in data 13.01.2011, l'amministrazione deduce l'inammissibilità del ricorso, giacché la madre della ricorrente avrebbe prestato acquiescenza all'acquisizione del bene al patrimonio pubblico, avanzando una pretesa risarcitoria per equivalente davanti al giudice ordinario - in un processo poi estinto per mancata riassunzione nonostante l'interruzione disposta a causa della decesso della parte attrice - con conseguente rinuncia alla restituzione del bene. A supporto dell'eccezione di inammissibilità l'amministrazione evidenzia, inoltre, che nel corso della procedura espropriativa - non conclusa con il decreto di esproprio, ma sfociata nella trasformazione dell'area mediante l'esecuzione dell'opera - la dante causa (per successione ereditaria) dell'attuale ricorrente avrebbe manifestato la volontà di addivenire ad una cessione bonaria del fondo. L'eccezione è priva di fondamento. L'acquiescenza, quale accettazione espressa o tacita del provvedimento lesivo determinante l'estinzione del diritto di azione, con conseguente inammissibilità del ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento medesimo, si configura solo in presenza di una condotta da parte dell'avente titolo all'impugnazione "che sia libera e inequivocabilmente diretta ad accettare l'assetto di interessi definito dall'amministrazione attraverso gli atti oggetto di impugnazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 27 giugno 2008, n. 3255), sicché tutti i dati fattuali devono indicare "senza incertezze, la presenza di una chiara intenzione definitiva di non contestare l'atto lesivo" (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 28 dicembre 2001, n. 6431). Insomma, si verifica acquiescenza ad un provvedimento amministrativo solo nel caso in cui ci si trovi in presenza di atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dell'atto, che dimostrino la chiara ed incondizionata (cioè non rimessa ad eventi futuri ed incerti) volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l'operatività (cfr. sul punto Consiglio di Stato, sez. II, parere 19 febbraio 2003, n. 2222). Del resto, l'acquiescenza presuppone l'attualità della lesione e, quindi, la già avvenuta emanazione del provvedimento pregiudizievole, non essendo possibile rinunciare all'azione prima dell'insorgenza dell'interesse alla sua proposizione. In tal senso, la giurisprudenza esclude la rilevanza della c.d. acquiescenza preventiva, evidenziando che "non è configurabile una rinuncia preventiva alla tutela giurisdizionale dell'interesse legittimo, effettuata prima della lesione di quest'ultimo, ossia nel momento in cui, non essendo ancora attuale la lesione stessa, lo strumento di tutela non è ancora azionabile, né si può ipotizzare alcuna acquiescenza nei riguardi di un provvedimento amministrativo ancora non emanato" (cfr. tra le tante, Consiglio di Stato, sez. V, 14 novembre 2006, n. 6678; Consiglio di Stato, sez. VI, 17 settembre 2009, n. 5583; T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 24 aprile 2008, n. 760). Nel caso di specie l'amministrazione correla l'acquiescenza a comportamenti non riferibili alla ricorrente, ma alla sua dante causa per successione mortis causa; nondimeno, per determinare l'estinzione del diritto di azione, l'accettazione espressa o tacita del

provvedimento lesivo deve essere riferibile all'avente titolo all'impugnazione, sicché è del tutto irrilevante ai fini dell'acquiescenza rispetto al ricorso in esame la condotta serbata dalla dante causa della ricorrente. Inoltre, l'impugnazione ha ad oggetto il decreto di acquisizione adottato ai sensi dell'art. 43 del d.p.r. 2001 n. 327, ossia un provvedimento non ancora adottato all'epoca delle condotte riferite alla madre della ricorrente e valorizzate dall'amministrazione ai fini dell'acquiescenza. Anche tale profilo vale ad escludere la fondatezza dell'eccezione di cui si tratta, atteso che, come già ricordato, l'acquiescenza presuppone la previa adozione del provvedimento pregiudizievole non essendo configurabile in via preventiva.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE II MILANO n.596 del 01/03/2011 - Relatore: Silvia Cattaneo -
Presidente: Mario Arosio

Sintesi:

Un'istanza volta ad ottenere il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria non può essere interpretata come espressiva di acquiescenza, essendo stata presentata proprio in conseguenza della illegittimità contestata dall'amministrazione con il provvedimento repressivo impugnato.

Estratto: «Ad avviso dell'amministrazione, i ricorrenti avrebbero prestato acquiescenza alle contestazioni dell'amministrazione con la presentazione dell'istanza di sanatoria. L'eccezione è infondata. Un'istanza volta ad ottenere il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria non può essere interpretata come espressiva di acquiescenza, essendo stata presentata proprio in conseguenza della illegittimità contestata dall'amministrazione con il provvedimento repressivo impugnato. È, invece, acquiescenza quella desumibile da comportamenti univoci posti liberamente in essere e che dimostrano l'indiscutibile volontà del privato di accettare gli effetti di un provvedimento amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 ottobre 2005, n. 5482; 16 giugno 2003, n. 3360; sez. VI, 16 aprile 2003, n. 1990).»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.133 del 12/01/2011 - Relatore: Raffaele Greco -
Presidente: Gaetano Trotta

Sintesi:

La spontanea esecuzione della pronuncia di primo grado, immediatamente esecutiva, non determina acquiescenza e pertanto non si configura come comportamento idoneo ad escludere né l'ammissibilità dell'impugnazione, né la persistenza dell'interesse dell'originario ricorrente alla declaratoria di illegittimità degli atti oggetto del giudizio, che potranno dirsi definitivamente superati dai nuovi atti adottati dall'Amministrazione in esecuzione della sentenza di primo grado solo allorché le statuizioni di questa siano confermate dal giudice di appello.

Estratto: «4.1. In primo luogo, l'appellato eccepisce l'inammissibilità dell'appello per acquiescenza, avendo l'Amministrazione provveduto, in epoca successiva all'impugnata sentenza, a dotarsi di nuove disposizioni relative all'individuazione dell'autorità competente alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.), prendendo dunque atto dell'illegittimità delle precedenti determinazioni in materia. L'eccezione è infondata. Al riguardo, va richiamato il granitico insegnamento giurisprudenziale secondo cui la spontanea esecuzione della pronuncia di primo grado, immediatamente esecutiva, non determina acquiescenza e pertanto non si configura come comportamento idoneo ad escludere né l'ammissibilità dell'impugnazione, né la persistenza dell'interesse dell'originario ricorrente alla declaratoria

di illegittimità degli atti oggetto del giudizio, che potranno dirsi definitivamente superati dai nuovi atti adottati dall'Amministrazione in esecuzione della sentenza di primo grado solo allorché le statuizioni di questa siano confermate dal giudice di appello (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. IV, 9 luglio 2010, nr. 4453; Cons. Stato, sez. V, 26 febbraio 2010, nr. 1148; id., 12 giugno 2009, nr. 3750).»

ACQUIESCENZA --> SILENZIO A PROPOSTA DI CESSIONE BONARIA

TAR PIEMONTE, SEZIONE I n.719 del 14/06/2013 - Relatore: Roberta Ravasio - Presidente: Lanfranco Balucani

Sintesi:

Il silenzio mantenuto sulla richiesta di addivenire a cessione bonaria non può certo essere interpretato come volontà di rinunciare in via preventiva ad ogni e qualsiasi impugnativa degli atti del procedimento: è vero, anzi, che proprio per il fatto che il proprietario non sia addivenuto a cessione bonaria si deve presumere che lo stesso si avvarrà degli strumenti di tutela approntati dall'ordinamento giuridico.

Estratto: «E' infatti evidente che la nota impugnata ha semplicemente inteso avvisare la ricorrente del fatto che la procedura espropriativa, che era stata correttamente tenuta ferma in attesa di verificare se e quali proprietari sarebbero addivenuti a cessione amichevole, sarebbe stata di lì a poco compulsata. In particolare l'affermazione secondo la quale il silenzio mantenuto dalla signora Oberti avrebbe implicato il di lei assenso alla procedura espropriativa è del tutto inidonea a fondare l'interesse della ricorrente ad impugnare la nota dell'11 giugno 1999, posto che la procedura espropriativa richiede comunque l'adozione di determinati atti da parte della amministrazione procedente— comunicazione di avvio del procedimento espropriativo, redazione del piano particellare, offerta formale della indennità di esproprio, decreto di esproprio, all'occorrenza il decreto di occupazione d'urgenza, etc. etc. —ed una eventuale acquiescenza a tali atti per essere efficace non potrebbe precedere l'adozione degli stessi ma solo seguirla. Oltre a ciò la giurisprudenza è assolutamente costante nell'affermare che l'intenzione di prestare acquiescenza ad un atto amministrativo deve risultare in modo assolutamente non equivoco (C.d.S. sez. VI n. 5815 del 31 ottobre 2011; TAR Lombardia-Milano sez. III n. 889 del 9 aprile 2013), di guisa che "L'acquiescenza ad un provvedimento amministrativo esige una esplicita ed inequivoca manifestazione di piena accettazione, mediante il compimento di atti o comportamenti univocamente rivelatori della volontà di accettarne gli effetti, posta in essere in un momento successivo a quello in cui si sia verificata la lesione dell'interesse legittimo azionato, con la conseguenza che nessuna acquiescenza o rinuncia preventiva alla tutela giurisdizionale dell'interesse legittimo è configurabile quando lo strumento di tutela non è ancora azionabile per mancanza di attualità della lesione". (C.d.S. sez. VI n. 5966 del 27 novembre 2012). Orbene, nel caso di specie non risulta che gli atti progettuali siano stati depositati, che la ricorrente sia stata avvisata dell'avvio del procedimento espropriativo e della possibilità di prendere visione degli atti e di presentare osservazioni, né infine risulta che sia stato adottato uno qualsiasi degli atti successivi alla approvazione del progetto dell'opera. A fronte di ciò è evidente che la ricorrente non può aver prestato acquiescenza di sorta, ed in ogni caso il silenzio mantenuto sulla richiesta di addivenire a cessione bonaria non poteva certo essere interpretato come volontà di rinunciare in via preventiva ad ogni e qualsiasi impugnativa: è vero, anzi, che proprio per il fatto che la ricorrente non era addivenuta a cessione bonaria si doveva presumere che la stessa si sarebbe avvalsa degli strumenti di tutela approntati dall'ordinamento giuridico. Chiarita la assoluta infondatezza della affermazione dianzi esaminata, è evidente che la nota impugnata è di per sé inidonea a produrre effetti lesivi: da qui l'inammissibilità della relativa impugnazione.»

ANNULLAMENTO

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.4844 del 30/09/2013 - Relatore: Fulvio Rocco -
Presidente: Sergio De Felice

Sintesi:

L'azione di annullamento davanti al giudice amministrativo è soggetta a tre condizioni fondamentali che devono sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere fino al momento della decisione; tali condizioni sono il c.d. titolo o possibilità giuridica dell'azione, l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e la legittimazione attiva discendente dall'affermazione di colui che agisce in giudizio di essere titolare del rapporto controverso.

Estratto: «4.1. Tutto ciò premesso, l'appello in epigrafe va respinto.4.2. Va innanzitutto respinta la prospettazione dell'appellante Comune secondo la quale i Condominii qui appellati difettavano, all'atto della proposizione del ricorso in primo grado, di legittimazione attiva in quanto asseritamente non proprietari dell'area in questione. Come è ben noto, l'azione di annullamento davanti al giudice amministrativo è soggetta, sulla falsariga del processo civile, a tre condizioni fondamentali che, valutate in astratto con riferimento alla causa petendi della domanda e non secundum eventum litis, devono sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere fino al momento della decisione; tali condizioni sono il c.d. titolo o possibilità giuridica dell'azione (ossia la posizione giuridica configurabile in astratto da una norma come di interesse legittimo, ovvero la legittimazione a ricorrere discendente dalla speciale posizione qualificata del soggetto che lo distingue dal quisque de populo rispetto all'esercizio del potere amministrativo); l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (o interesse al ricorso, nel linguaggio corrente del processo amministrativo); la legitimatio ad causam o legittimazione attiva discendente dall'affermazione di colui che agisce in giudizio di essere titolare del rapporto controverso (cfr. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 29 marzo 2011 n. 1928). Nel caso di specie sussiste per certo sia la qualificazione giuridica dei Condominii qui appellati ad opporsi al provvedimento impugnato in quanto recante nei loro confronti specifici obblighi di fare e di pati che diversificano la loro posizione rispetto alla generalità dei consociati; sia l'interesse al ricorso in quanto il provvedimento impugnato è intrinsecamente, concretamente e attualmente lesivo della sfera giuridica dei Condominii medesimi; sia – da ultimo - la titolarità del rapporto controverso, che viene ad instaurarsi anche a prescindere dalla proprietà dell'area in questione – comunque, ove del caso, incidenter tantum accertabile da questo stesso giudice (cfr., per quanto attiene all'epoca della proposizione del ricorso in primo grado, l'art. 8, primo comma, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 e, ora, l'art. 8, comma 1, cod. proc. amm.) – anche per il solo fatto dell'imposizione autoritativa da parte dell'Amministrazione Comunale degli anzidetti, specifici obblighi di fare e di pati. Del resto, a ragione, lo stesso T.A.R. ha a sua volta evidenziato che la legittimazione attiva degli attuali appellati sussisteva nel giudizio di primo grado sia in via di fatto, in quanto l'ordinanza di rimozione risultava adottata nei confronti degli stessi Condominii, direttamente chiamati ad eseguire il relativo ordine, sia in linea di diritto, in quanto nel processo amministrativo la legittimazione ad impugnare un provvedimento amministrativo deriva dalla sussistenza in capo al ricorrente di un interesse concreto ed attuale al suo annullamento: interesse che nella specie all'evidenza sussiste, avuto riguardo alla determinante circostanza che il soggetto è chiamato ad eseguire il provvedimento medesimo.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.1526 del 14/03/2013 - Relatore: Raffaele Potenza -

Presidente: Paolo Numerico

Sintesi:

L'azione giurisdizionale di annullamento è in via generale preposta alla tutela non di diritti soggettivi, bensì di interessi legittimi, i quali risultino lesi dalla violazione di tutte le norme che, nel pubblico interesse all'ordinato sviluppo urbanistico, presiedono alla corretta progettazione e realizzazione degli edifici.

Estratto: «2.1.- La prima sostiene l'inammissibilità dell'azione per carenza di interesse, poiché le contestazioni mosse dalla ricorrente non sarebbero formulate a tutela di alcun diritto, ma contro l'attività edificatoria quale elemento di deprezzamento del paesaggio e della sua proprietà; l'eccezione è infondata. L'azione giurisdizionale di annullamento è in via generale preposta alla tutela non di diritti soggettivi, bensì di interessi legittimi, i quali risultino lesi dalla violazione di tutte le norme che, nel pubblico interesse all'ordinato sviluppo urbanistico, presiedono alla corretta progettazione e realizzazione degli edifici. Quanto al riferimento alla svalutazione della proprietà della ricorrente, si tratta di un contenuto lesivo tipico che, lungi dal dimostrare alcuna inammissibilità, per contro sostanzia l'interesse legittimo azionato col ricorso giurisdizionale.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.1505 del 16/03/2012 - Relatore: Giulio Veltri -
Presidente: Gaetano Trotta

Sintesi:

Dinanzi ad atti complessi contenenti una pluralità di previsioni suscettibili di autonoma considerazione e valutazione dal punto di vista strutturale o funzionale, il decisum demolitorio deve essere commisurato all'effettivo interesse del ricorrente, inteso quale concreta utilità potenzialmente ritraibile dal giudizio, ed al contempo, condizione e limite dell'azione.

Estratto: «Non v'è dubbio, alla luce di un'attenta disamina degli atti processuali, che le opere relative alla bretella di collegamento con la strada provinciale "Vecchia Sarno" avessero una configurazione e funzionalità autonoma rispetto al più ampio progetto di realizzazione della strada a scorrimento veloce, tant'è che le stesse sono state oggetto di stralcio per poi essere nuovamente esaminate dal Comune di Palma Campania delegato alla loro attuazione. Del pari è pacifico che solo le opere relative al progetto stralcio potessero oggettivamente ritenersi pregiudizievoli per i ricorrenti, contemplando l'attraversamento delle aree di proprietà dei medesimi. Gli appellati, del resto, neanche in sede di appello deducono profili di interesse, giuridicamente rilevante ed apprezzabile, in ordine all'utilità ritraibile dall'annullamento degli atti relativi all'intera e complessa opera pubblica, limitandosi a difendere le statuizioni del primo giudice ed il carattere oggettivamente grave del vizio che affligge gli atti annullati. Così stando le cose, non può che richiamarsi il principio generale di carattere processuale secondo il quale, dinanzi ad atti complessi contenenti una pluralità di previsioni suscettibili di autonoma considerazione e valutazione dal punto di vista strutturale o funzionale, il decisum demolitorio deve essere commisurato all'effettivo interesse del ricorrente, inteso quale concreta utilità potenzialmente ritraibile dal giudizio, ed al contempo, condizione e limite dell'azione. La sentenza gravata merita quindi riforma nella parte in cui non limita l'annullamento ai soli atti del procedimento espropriativo relativi alla realizzazione della bretella di collegamento, oggetto di stralcio.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.153 del 18/01/2012 - Relatore: Gabriella De Michele -

Presidente: Giancarlo Coraggio

Sintesi:

Il G.A., nel definire i profili di illegittimità di un atto, può indicare anche i termini di corretto esercizio del potere, ovvero le regole a cui l'Amministrazione dovrà attenersi per disciplinare la fattispecie dedotta in giudizio.

Estratto: «Ciò premesso, il Collegio ritiene di poter emettere la propria pronuncia allo stato degli atti, tenuto conto, a norma dell'art. 116 c.p.c., del comportamento processuale delle parti (assenza degli adempimenti richiesti all'Amministrazione, ma anche reiterati rinvii imposti dal rappresentante della INCAL in sede di verifica in contraddittorio); alle questioni non chiarite, che l'istruttoria non espletata avrebbe permesso di definire più compiutamente, potrà sopperire l'effetto conformativo della presente decisione, potendo il giudice – nel definire i profili di illegittimità di un atto – indicare anche i termini di corretto esercizio del potere, ovvero le regole a cui l'Amministrazione dovrà attenersi per disciplinare la fattispecie dedotta in giudizio (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. VI, 16.10.2007, n. 5409, 18.11.2010, n. 8106; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giuristi. 12.8.2010, n. 1112).»

TAR ABRUZZO, SEZIONE PESCARA n.693 del 16/12/2011 - Relatore: Michele Eliantonio -
Presidente: Umberto Zuballi

Sintesi:

La regola dell'annullamento ex tunc del provvedimento amministrativo illegittimo può trovare una deroga qualora la sua applicazione risulterebbe incongrua e manifestamente ingiusta, ovvero in contrasto col principio di effettività della tutela giurisdizionale: in tali casi il giudice potrà disporre la limitazione parziale della retroattività degli effetti o con la loro decorrenza ex nunc o escludere del tutto gli effetti dell'annullamento, disponendo esclusivamente gli effetti conformativi.

Estratto: «6. Va ora esaminata la questione degli effetti della presente sentenza di accoglimento, anche alla luce della richiesta espressamente formulata dalla parte resistente nella memoria datata 13 ottobre 2011, nonché della recente pronuncia del Consiglio di Stato, sezione VI, 10 maggio 2011, n. 2755. In sostanza tale sentenza, facendo applicazione del codice del processo amministrativo, dei principi desumibili dello stesso e tenendo conto altresì della giurisprudenza europea, ha stabilito che spetta al giudice definire la portata della propria pronuncia giurisdizionale, in relazione all'utilità per la parte ricorrente e agli effetti di un eventuale annullamento. La sentenza citata, condivisa da questo collegio, consente al giudice di limitare gli effetti della propria pronuncia, sia in materia di annullamento e di effetto conformativo, sia stabilendo quali debbano essere in concreto i poteri dell'amministrazione per eseguire la sentenza stessa. Come noto, di regola, in base ai principi fondanti la giustizia amministrativa, l'accoglimento dell'azione di annullamento comporta l'annullamento con effetti ex tunc del provvedimento risultato illegittimo, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa, che può anche retroattivamente disporre con un atto avente effetti "ora per allora". Tale regola fondamentale è stata affermata come ineluttabile corollario del principio di effettività della tutela, poiché la misura tipica dello Stato di diritto non può che essere quella della eliminazione integrale degli effetti dell'atto lesivo per il ricorrente, risultato difforme dal principio di legalità. Tuttavia, quando la sua applicazione risulterebbe incongrua e manifestamente ingiusta, ovvero in contrasto col principio di effettività della tutela giurisdizionale, la regola dell'annullamento con effetti ex tunc dell'atto impugnato, a seconda delle circostanze, deve trovare una deroga, o con la limitazione parziale della retroattività degli effetti (Sez. VI, 9 marzo 2011, n.

1488), o con la loro decorrenza ex nunc ovvero escludendo del tutto gli effetti dell'annullamento e disponendo esclusivamente gli effetti conformativi. Da un lato, la normativa sostanziale e quella processuale non dispongono l'inevitabilità della retroattività degli effetti dell'annullamento di un atto in sede amministrativa o giurisdizionale (cfr. l'art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 e l'art. 34, comma 1, lettera a), del Codice del processo amministrativo). D'altro lato, dagli articoli 121 e 122 del Codice emerge che la rilevata fondatezza di un ricorso d'annullamento può comportare l'esercizio di un potere valutativo del giudice, sulla determinazione dei concreti effetti della propria pronuncia. Tale potere valutativo, attribuito per determinare la perduranza o meno degli effetti di un contratto, va riconosciuto al giudice amministrativo in termini generali, quando si tratti di determinare la perduranza o meno degli effetti di un provvedimento. Inoltre, in applicazione del principio sancito dall'art. 1 del Codice del processo amministrativo (sulla "tutela piena ed effettiva"), il giudice può emettere le statuizioni che risultino in concreto soddisfattive dell'interesse fatto valere e deve interpretare coerentemente ogni disposizione processuale. Da un lato il sopra richiamato principio di effettività della tutela impone di emettere una sentenza che sia del tutto coerente con le istanze di tutela e di giustizia, e d'altro lato, il giudice nazionale può sempre applicare le collaudate regole applicate dal giudice dell'Unione, spesso basate sul semplice buon senso. 7. Venendo al caso in esame questo giudice: accerta l'esistenza del valido permesso a costruire a favore della ditta ricorrente, che va materialmente rilasciato e può essere realizzato; annulla le norme tecniche di attuazione nella parte che nelle aree della parte ricorrente impone lo strumento attuativo, a far tempo dall'adozione; annulla in toto dette norme tecniche di attuazione a partire dal momento - successivo all'adozione, la quale conserva quindi il suo valore anche in salvaguardia - in cui è mancata la sottoposizione alla valutazione ambientale strategica e alla verifica di conformità alla pianificazione sovraordinata, come visto necessarie nel caso; il Comune in relazione all'intera variante in questione (a parte le parti annullate già dall'adozione) dovrà sottoporla alla valutazione ambientale e di conformità alla pianificazione superiore, eventualmente riesaminarla in toto nella sua discrezionalità, usufruendo delle norme di salvaguardia entro un tempo massimo di mesi otto dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, trascorso il quale la variante stessa perderà efficacia in toto con riviviscenza della precedente normativa e obbligo di rideterminarsi.»

ANNULLAMENTO --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 DPR 327/2001

TAR CALABRIA, SEZIONE REGGIO CALABRIA n.503 del 18/07/2012 - Relatore: Giuseppe Caruso - Presidente: Ettore Leotta

Sintesi:

Le circostanze attinenti il comportamento illegittimo, tenuto da parte dell'amministrazione, che rappresenta un presupposto di applicazione dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, non possono configurare un vizio del relativo provvedimento.

Estratto: «4. a) Con il VII) e l'VIII) motivo della narrativa in fatto, si deduce che il Comune non avrebbe mai comunicato ai proprietari del Castello l'approvazione del progetto definitivo e di quello esecutivo dei lavori di restauro del Castello stesso, né avrebbe rappresentato loro la necessità e l'urgenza di lavori di messa in sicurezza, dei quali il competente Ministero non avrebbe mai chiesto o imposto l'esecuzione. Le censure sono inaccoglibili. Occorre, in proposito, osservare che esse attengono a circostanze precedenti all'intervento comunale di restauro del Castello e cioè ad un comportamento illegittimo, tenuto da parte dell'amministrazione, che rappresenta un presupposto di applicazione dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e non può dunque configurare un vizio del relativo provvedimento.»

ANNULLAMENTO --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> EFFETTI

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.5178 del 02/10/2012 - Relatore: Leonardo Spagnoletti - Presidente: Giorgio Giaccardi

Sintesi:

L'annullamento del provvedimento sanante (nel caso di specie impositivo della servitù ex art. 43 comma 6 DPR 327/2001), rimuovendone l'efficacia giuridica, ripristina l'illiceità della condotta, non ricollegabile al decreto medesimo, con conseguente perseguibilità del giudizio civile promosso per il risarcimento del danno; l'emanazione di un nuovo provvedimento sanante ex art. 42 bis DPR 327/2001, in quanto legittimo e a sua volta non annullato, può precludere la sola esecuzione in forma specifica, non anche il diritto al risarcimento per equivalente per tutto il periodo dell'illecito aquiliano, tenuto conto che esso non potrebbe avere efficacia retroattiva.

Estratto: «2.3) Da ultimo, deve considerarsi che il titolo della responsabilità azionata non è ricollegabile al decreto impositivo della servitù, emanato nella forma della costituzione "sanante" della medesima, sebbene in modo specifico all'iniziativa e alla condotta della IVPC Italian Vento Power Corporation s.r.l., che sin dal 1996, secondo quanto evidenziato dagli stessi ricorrenti, ha installato gli aerogeneratori a distanza inferiore dal confine e con creazione di servitù di fatto in danno dei ricorrenti in ottemperanza (non potendosi invece condividere l'eccezione della società secondo la quale in difetto dell'impugnativa del titolo edilizio ne sarebbe esclusa la responsabilità, posto che questo è rilasciato, ovviamente, con salvezza dei diritti dei terzi).La circostanza che siano intervenuti i decreti costitutivi della servitù "sananti" non può valere a integrare titolo di responsabilità per l'Amministrazione comunale per il periodo anteriore, e peraltro l'annullamento dei medesimi, rimuovendone l'efficacia giuridica, ripristina l'illiceità della condotta della società anche per il periodo successivo.In effetti i ricorrenti, che avevano instaurato giudizio civile tuttora pendente, sospeso in relazione all'emanazione del provvedimento ablativo, a seguito dell'annullamento non hanno che da riprendere la coltivazione del medesimo, alla cui prosecuzione non potrebbe ostare nemmeno l'emanazione di nuovi decreti di costituzione sanante della servitù, ex art. 42 bis, che potrebbero semmai, in quanto legittimi e a loro volta non annullati, precludere la sola esecuzione in forma specifica, non anche il diritto al risarcimento per equivalente per tutto il periodo dell'illecito aquiliano, tenuto conto che essi non potrebbero avere efficacia retroattiva.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE V NAPOLI n.5188 del 08/11/2011 - Relatore: Sergio Zeuli - Presidente: Vincenzo Fiorentino

Sintesi:

A seguito dell'annullamento del provvedimento acquisitivo ex art. 43 DPR 327/2001, l'amministrazione intimata va condannata a restituire il fondo indebitamente occupato, provvedendo agli adempimenti formali che consentano lo svolgimento pacifico di tutte le facoltà ricomprese nel diritto di proprietà illegittimamente compresso, nonché a rimettere nel pristino stato i luoghi danneggiati dalla sua azione.

Estratto: «Con riferimento alla richiesta di risarcimento dei danni l'amministrazione intimata va condannata a restituire il fondo indebitamente occupato, provvedendo agli adempimenti formali che consentano lo svolgimento pacifico di tutte le facoltà ricomprese nel diritto di